

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 90° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i> 85
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 88
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 93
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 106
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	» 107
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 125
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 131
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	» 135

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	<i>Pag.</i> 142
Mafia .....	» 143

**Sottocommissioni permanenti**

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	<i>Pag.</i> 144
---	-----------------

---

**COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**39ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente della 6ª Commissione*

ANGIUS

*indi del Presidente della 5ª Commissione*

COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu e Viganani, per la grazia e giustizia Ayala e per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Fa presente comunque che tutti gli emendamenti che verranno esaminati nella presente seduta sono stati già illustrati e pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di ieri.

Sull'emendamento 2.15 esprimono parere favorevole il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU.

Sull'emendamento 2.1, il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU invitano i presentatori a ritirare l'emendamento 2.19.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole sull'emendamento 2.22.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 2.31, in relazione alla copertura degli oneri finanziari. Concorda con tale parere il sottosegretario MARONGIU.

Su invito del RELATORE, il senatore FERRANTE ritira gli emendamenti 2.23 e 2.24.

Il relatore BONAVITA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.8, sollecitando peraltro il Governo a quantificare l'incremento dei prezzi a carico dei cittadini derivante dall'aumento dell'aliquota IVA sui medicinali in questione.

Il sottosegretario MARONGIU fa presente che l'aumento dell'IVA sui medicinali di fascia B comporta un maggiore onere per i cittadini in relazione al *ticket* per complessivi 18 miliardi annui.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 2.8.

Sull'emendamento 2.6 il relatore BONAVITA invita al ritiro, ribadendo quanto espresso in precedenza relativamente all'impegno del Governo a prevedere un riordino della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei vari settori della manutenzione degli edifici, allorchè procederà all'esercizio della delega in materia di IVA.

Su tale argomento interviene il sottosegretario MARONGIU, il quale fa presente che il Governo, in tema di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nel settore dell'edilizia, da un lato si pone l'obiettivo di rilanciare tale comparto produttivo e di rendere più efficace la lotta a comportamenti evasivi attraverso l'introduzione di un moderato conflitto di interessi, dall'altro deve tener conto dei limiti imposti in sede comunitaria, non potendosi introdurre un'aliquota inferiore al 5 per cento e dovendosi limitare le agevolazioni a quella che viene definita edilizia sociale. Naturalmente vanno valutate anche i riflessi finanziari di una ulteriore riduzione dell'aliquota. Con queste precisazioni, fa peraltro presente che il Governo intende intervenire anche per quanto riguarda il settore edilizio nell'esercizio della delega in materia di IVA.

Il senatore TAROLLI, preso atto della dichiarazione del relatore e del sottosegretario, ritira l'emendamento 2.6.

Sull'emendamento 2.16 il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU invitano i presentatori al ritiro. Analogo parere esprimono sugli emendamenti 2.2 e 2.7. Sugli emendamenti 2.17, 2.25 e 2.3, il RELATORE invita i presentatori al ritiro, facendo presente che l'ipotesi di ridurre l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per gli interventi relativi agli edifici a destinazione turistico-alberghiera non è consentita dalla disciplina comunitaria.

Il sottosegretario MARONGIU concorda con il parere espresso dal relatore.

Il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU invitano poi i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Sull'emendamento 2.18, finalizzato a prevedere una aliquota IVA ridotta anche per i materiali impiegati nelle opere di manutenzione straordinaria degli immobili, il RELATORE fa presente che la questione presenta aspetti da approfondire ulteriormente e pertanto invita i presentatori al ritiro.

Il sottosegretario MARONGIU concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore ALBERTINI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del governo, ritira l'emendamento 2.9, riservandosi di ripresentarlo in sede di esame in Assemblea.

Sull'emendamento 2.11, il RELATORE invita i presentatori al ritiro, rilevando la inopportunità di introdurre un'ulteriore specificazione per il trasporto di animali morti.

Anche il sottosegretario si associa al parere espresso dal relatore, dopo di che il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.11, sottolineando come esso fosse finalizzato anche a disincentivare l'acquisto oltre frontiera di bestiame morto.

Il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 2.10, in quanto introduce un'ulteriore aliquota del 12 per cento in controtendenza con l'orientamento di omogeneizzazione a livello comunitario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.12, il relatore e il sottosegretario MARONGIU invitano al ritiro, non condividendo la modalità di copertura dei maggiori oneri attraverso un'ulteriore anticipo del versamento delle accise per la vendita dei prodotti petroliferi.

Accogliendo l'invito del relatore BONAVITA, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 2.21.

Sull'emendamento 2.13, il RELATORE e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario.

Sull'emendamento 2.26 il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Sull'emendamento 2.20, finalizzato a ridefinire le percentuali di compensazione per gli allevatori, il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU invitano i presentatori al ritiro.

Dopo che il senatore FERRANTE ha ritirato l'emendamento 2.29, il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole sull'emendamento 2.30, a condizione che le parole «commi settimo, ottavo e nono» siano sostituite dalle parole «commi settimo e ottavo».

Il Presidente avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferito all'articolo 2.

Posto ai voti, l'emendamento 2.15, al quale aggiunge la firma il senatore AZZOLLINI, viene quindi accolto.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, posto ai voti, viene accolto l'emendamento 2.1, al quale aveva aggiunto la firma il senatore SCIVOLETTO.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore VEGAS ritira l'emendamento 2.19, preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 2.27 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 2.22.

Dopo un intervento del senatore MORANDO, il quale sottolinea le esigenze finanziarie degli enti interessati dalla nascita di nuove province, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 2.31.

Il senatore VEGAS, dopo aver modificato l'emendamento 2.16, sostituendo le parole «4 per cento» con le altre «5 per cento», invita le Commissioni riunite ad approvare tale emendamento, finalizzato, tra l'altro, ad introdurre un moderato conflitto di interessi, consentendo la deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro degli immobili. In generale, la sua parte politica giudica preferibili utilizzare la leva fiscale a favore di un ampio comparto dell'economia, quale quello dell'edilizia, anzichè indirizzare le agevolazioni ad un singolo settore produttivo, quale quello automobilistico.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.16, mentre il senatore MORANDO motiva il proprio voto contrario con la necessità di rimandare ogni intervento in materia di imposte sul valore aggiunto, allorquando il Governo eserciterà la delega prevista nella «legge collegata».

Il senatore ALBERTINI pur dichiarando il voto contrario all'emendamento 2.16, sottolinea l'apprezzamento della sua parte politica per misure che consentano di erodere i margini dell'evasione fiscale attraverso l'introduzione del conflitto di interessi tra committente e commisionario dei lavori in questione.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 2.16.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole dei senatori GUBERT e D'ALÌ, a giudizio dei quali è inopportuno il rinvio all'esercizio della delega in materia di IVA per le modifiche proposte in sede parlamentare (dopo che il Governo ha modificato tale disciplina con l'articolo 3 del decreto-legge in esame), posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 2.2.

Accogliendo l'invito del relatore, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 2.7.

Il senatore PASTORE invita le Commissioni riunite ad approvare l'emendamento 2.17, finalizzato ad introdurre, temporaneamente, una aliquota ridotta per le ristrutturazioni degli edifici ad uso turistico alberghiero.

Posti ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.17, 2.25 e 2.3, di identico contenuto.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori GUBERT e D'ALÌ sull'emendamento 2.18, interviene il sottosegretario MARONGIU il quale fa presente che il Governo si riserva di informare le Commissioni sulla quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalla estensione dell'aliquota ridotta del 10 per cento anche alla cessione dei beni e dei materiali utilizzati per le manutenzioni straordinarie e le ristrutturazioni degli immobili.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore D'ALÌ ritira l'emendamento 2.18.

Dopo un intervento del senatore GUBERT, che invita le Commissioni riunite ad accogliere l'emendamento 2.10 per evitare una eccessiva penalizzazione dei piccoli allevatori, posto ai voti, tale emendamento viene quindi respinto.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 2.12, riservandosi di ripresentarne un testo modificato in Assemblea con una diversa modalità di copertura degli oneri finanziari.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 2.13.

Posto successivamente ai voti è quindi accolto l'emendamento 2.26.

Il senatore D'ALÌ ritira poi l'emendamento 2.20, sottolineando che la riduzione dell'aliquota IVA sulle carni bovine e suine penalizza,

attraverso la riduzione del meccanismo di compensazione, soprattutto i piccoli allevatori.

Posto ai voti, nel testo modificato dal relatore secondo il suggerimento del sottosegretario Marongiu, viene quindi accolto l'emendamento 2.30.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli all'articolo 2.

Il sottosegretario MARONGIU e il Relatore BONAVITA esprimono parere contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

I senatori GUBERT e VEGAS si dichiarano a favore dell'emendamento 2.0.1, finalizzato ad eliminare la sovrattassa per le automobili a trazione *diesel* immatricolate prima del febbraio 1992.

Il senatore MORANDO, pur condividendo le considerazioni critiche in ordine alla permanenza di una differente tassazione per le automobili *diesel* immatricolate prima del febbraio 1992, fa presente che il recupero del minor gettito attraverso l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio avrebbe sicuramente effetti inflattivi non accettabili.

Posto ai voti viene quindi respinto l'emendamento 2.0.1.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.0.2.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Sugli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18, 3.15, 3.14 e 3.13 il relatore BONAVITA ed il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole.

Dopo che il relatore BONAVITA ha invitato i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, il sottosegretario MARONGIU, associandosi all'invito formulato dal relatore, precisa che il regio decreto n. 499 del 1929 all'articolo 12, in relazione all'applicazione delle disposizioni relative al sistema tavolare, prevede espressamente che non si applicano le disposizioni del Codice Civile o di altre leggi se incompatibili con tale sistema.

Preso atto della dichiarazione del rappresentante del Governo la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 3.1.

Sugli emendamenti 3.19 - che deve intendersi modificato con la sostituzione della parola «cessazione» con l'altra «cancellazione», e 3.20 il sottosegretario MARONGIU ed il relatore BONAVITA esprimono parere favorevole.

Viene quindi momentaneamente accantonato l'emendamento 3.21, per consentirne una riformulazione al senatore RUSSO.

Sull'emendamento 3.22 il relatore BONAVITA ed il sottosegretario MARONGIU esprimono parere favorevole.

Accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 3.2.

Sull'emendamento 3.3 il relatore BONAVITA esprime parere favorevole a condizione che esso sia modificato, aggiungendo dopo la parola «limitatamente» le parole: «per detta lettera h)», e aggiungendo in fine le parole «ed ai contratti sottoposti a condizione».

Concorda con il parere espresso il sottosegretario MARONGIU.

Dopo che il sottosegretario MARONGIU ed il relatore BONAVITA hanno invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, questi ultimi tre vengono ritirati.

Sull'emendamento 3.8 il relatore BONAVITA si rimette al Governo, sottolineando il rischio che la sua applicazione comporti una disparità di trattamento.

Il sottosegretario MARONGIU condiziona il parere favorevole alla modifica dell'emendamento, nel senso di aggiungere dopo le parole «del 1977» le altre «per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare».

Sugli emendamenti 3.9 e 3.12, il relatore ed il rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Sugli emendamenti 3.10 e 3.11, il relatore BONAVITA concorda con l'esigenza di raccordare la nuova normativa in materia di trascrizione del contratto preliminare con quanto previsto in campo fiscale in relazione ai valori da prendere in considerazione per l'applicazione delle imposte previste. Tuttavia, in generale, ritiene preferibile prevedere una sostanziosa riduzione delle aliquote in modo da far emergere i reali valori di compravendita degli immobili.

Il sottosegretario MARONGIU fa presente che il Governo affronterà la questione della tassazione sugli immobili con uno specifico provvedimento.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.16, pur rilevando la difficoltà di valutare materie ad elevato contenuto tecnico quali quella trattata nel suddetto emendamento ed in quelli successivi.

L'emendamento 3.16 viene quindi posto in votazione ed accolto.

Le Commissioni riunite accolgono successivamente, con separate votazioni, gli emendamenti 3.17, 3.18, 3.15, 3.14 e 3.13.

Il senatore PASTORE fa presente, con riferimento all'emendamento 3.19, che la cancellazione della trascrizione può determinare un onere per i soggetti interessati.

Il senatore RUSSO dichiara di ritirare l'emendamento 3.19, pur ribadendo che la sua finalità è quella di tutelare adeguatamente gli interessi dei terzi.

Viene quindi posto in votazione ed accolto l'emendamento 3.20.

Il senatore RUSSO illustra sinteticamente una riformulazione dell'emendamento 3.21.

Il senatore PASTORE esprime perplessità anche su tale nuova formulazione che potrebbe determinare problemi applicativi.

Il senatore RUSSO, dopo aver ribadito le finalità dell'emendamento, prende atto dei rilievi formulati dal senatore Pastore e lo ritira, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore PASTORE, intervenendo per dichiarazioni di voto sull'emendamento 3.22, esprime perplessità sulla menzione del precetto in esso contenuta.

Il senatore RUSSO precisa che la finalità dell'emendamento è quella di assicurare maggiori garanzie ai creditori.

Il relatore BONAVITA, in considerazione dell'elevato contenuto tecnico della materia trattata nell'emendamento, invita il proponente al ritiro, riservandosi di fornire un'appropriate valutazione dello stesso in Assemblea.

Il senatore RUSSO aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira l'emendamento 3.22.

La senatrice PASQUALI dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 3.3 nel testo modificato, nonché su quelli di analogo tenore.

Il senatore PASTORE sottolinea che non appare chiara la portata dell'emendamento.

Il senatore GUBERT evidenzia i pregi del sistema tavolare e sottolinea che l'emendamento non si pone in contrasto con tale regime.

Il senatore FERRANTE sottolinea che gli emendamenti attualmente all'esame delle Commissioni riunite riguardano argomenti non adeguatamente dibattuti nel corso della discussione generale, di notevole delicatezza giuridica e di elevato contenuto tecnico. Sottolinea, in proposito, che alcuni degli emendamenti già accolti dalle Commissioni riunite determinano una modifica di disposizioni del codice civile.

Esprime quindi l'esigenza di una maggiore consapevolezza della portata delle norme che le Commissioni si accingono ad esaminare.

Il senatore TAROLLI si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ferrante ed invita i proponenti al ritiro dell'emendamento.

L'emendamento 3.3, nel testo modificato secondo il suggerimento del relatore Bonavita, è quindi posto in votazione ed accolto.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 3.4 riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 3.8, nel testo modificato, sul quale esprime perplessità il senatore PASTORE, intervenendo per dichiarazione di voto.

Si associa la senatrice PASQUALI, la quale annuncia il proprio voto contrario.

La senatrice THALER AUSSERHOFER sottolinea che l'emendamento non determina i problemi evidenziati nei precedenti interventi.

L'emendamento 3.8, nel testo modificato secondo il suggerimento del sottosegretario Marongiu, è quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 3.9.

Il senatore D'ALÌ dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.12, finalizzato a risolvere un grave problema del settore agricolo.

Il senatore AMORENA aggiunge la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 3.12 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore PASTORE dichiara di essere disponibile al ritiro dell'emendamento 3.10, qualora il Governo si impegni ad attuare il suo contenuto nell'esercizio delle deleghe legislative in materia fiscale.

Il sottosegretario MARONGIU manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno dello stesso contenuto.

Si associa il relatore BONAVITA.

Il senatore PASQUINI sottolinea che dalla norma in questione deriverebbero effetti indotti positivi sul gettito e ne sottolinea la portata moralizzatrice.

Gli emendamenti 3.10 e 3.11 vengono quindi ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore BONAVITA dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento 4.1, in relazione al quale si rimette però al parere del Governo.

Il sottosegretario MARONGIU invita il proponente al ritiro dell'emendamento, preannunciando il proprio parere favorevole su quelli 4.7 e 4.6, di contenuto parzialmente identico.

L'emendamento 4.1 viene quindi ritirato.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sull'emendamento 4.2.

Di parere contrario è anche il sottosegretario MARONGIU, il quale sottolinea che l'emendamento conferisce efficacia retroattiva ad una norma fiscale.

Il senatore MONTAGNA ritira l'emendamento 4.2 riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Sull'emendamento 4.3 esprimono parere contrario il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sull'emendamento 4.10.

Anche il sottosegretario MARONGIU esprime avviso contrario, sottolineando che la copertura finanziaria dell'emendamento è insufficiente.

Il senatore RIPAMONTI, dopo aver sottolineato le finalità dell'emendamento, dichiara di ritirarlo con riserva di ripresentazione in Assemblea e sollecita il Governo a valutare con attenzione la quantificazione dell'onere ad esso associato.

Il senatore MORANDO dichiara di condividere la finalità dell'emendamento, ma rileva che esso determina oneri eccessivi, se la valutazione fornita dal Governo è corretta.

Gli emendamenti 4.9 e 4.8 vengono quindi ritirati.

Il relatore BONAVITA ed il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

Con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 4.7 e 4.6.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 4.3, riservandosi di riproporlo in Assemblea riformulando la clausola di copertura finanziaria.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore D'ALÌ, viene quindi respinto l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.12 e 5.11.

Il relatore BONAVITA esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2 (di identico contenuto), sottolineando la necessità di una revisione del sistema della riscossione.

Il sottosegretario MARONGIU, dopo aver fornito un chiarimento precedentemente richiesto dal senatore Figurelli esprime parere contrario sull'emendamento 5.1; esprime altresì parere contrario sull'emendamento 5.2.

Sull'emendamento 5.4, il relatore BONAVITA si rimette al parere del Governo e il sottosegretario MARONGIU fa presente che occorrerebbe sostituire le parole «con l'ente» con quelle «sentito l'ente».

Sugli emendamenti 5.5 e 5.6 (di identico contenuto) esprimono parere favorevole il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU, i quali esprimono invece parere contrario sull'emendamento 5.8.

Il relatore BONAVITA invita il proponente al ritiro dell'emendamento 5.10, in quanto non appare opportuno intervenire con una previsione legislativa in una materia demandata alla contrattazione collettiva.

Si associa il sottosegretario MARONGIU.

Il relatore BONAVITA e il sottosegretario MARONGIU esprimono parere contrario sull'emendamento 5.9.

Sull'emendamento 5.0.2, il relatore BONAVITA esprime parere contrario e il sottosegretario MARONGIU invita il proponente al ritiro, riservandosi di verificare i profili di possibile incompatibilità con la normativa comunitaria.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1, che introduce nell'ordinamento un principio di civiltà giuridica già affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 5.12.

Il senatore PASTORE annuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia e aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il senatore MORO chiede di conoscere le motivazioni del parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento.

Il relatore BONAVITA precisa che l'emendamento determina problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento 5.12 è quindi posto ai voti e respinto.

Viene respinto altresì l'emendamento 5.11.

Interviene il senatore D'ALÌ per dichiarazioni di voto sugli emendamenti 5.1 e 5.2 sottolineando che la norma che si intende sopprimere svuota sostanzialmente di contenuto il sistema della riscossione dei tributi. Evidenzia quindi che la materia della riscossione è oggetto di una delega legislativa già conferita al Governo e che appare quindi inopportuno l'intervento adottato con il provvedimento in esame.

Il senatore FIGURELLI rileva che la norma in questione potrebbe porsi in contrasto con l'esigenza di rivedere il sistema della riscossione. Suggerisce quindi, in relazione all'emendamento 5.4, di limitare la portata della norma, rendendo necessaria l'intesa con l'ente interessato. Tale modifica ribadirebbe infatti l'eccezionalità della norma.

Il senatore MARINO chiede al Governo di precisare il significato dell'espressione «in situazioni particolari» e si riserva di fornire in seguito una valutazione più approfondita dell'emendamento.

Il sottosegretario MARONGIU, dopo aver ribadito l'irrinunciabilità del principio del «non riscosso per riscosso», dichiara di non avere obiezioni di fondo sull'emendamento 5.4, purchè sia evitato il riferimento a un'intesa tra il Ministro delle finanze e l'Ente interessato.

Sono quindi posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 5.1 e 5.2, di identico contenuto, che, dopo prova e controprova, risultano respinti.

L'emendamento 5.13 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore BONAVITA, riprendendo un suggerimento del sottosegretario Marongiu a proposito dell'emendamento 5.4, propone di modificarlo sostituendo le parole «con l'ente» con le altre: «sentito l'ente». Il sottosegretario MARONGIU dichiara di rimettersi alle Commissioni riunite.

Le Commissioni riunite accolgono, quindi, l'emendamento 5.4 così modificato.

Vengono, altresì, accolti con unica votazione, gli emendamenti 5.5 e 5.6, di identico contenuto.

Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 5.8 e 5.10.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUBERT e D'ALÌ, le Commissioni riunite respingono poi l'emendamento 5.9.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, e dopo un intervento del relatore BONAVITA che riconferma il parere contrario, l'emendamento 5.0.2 è respinto dalle Commissioni riunite.

Il senatore MARINO dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.0.1, che, con il voto favorevole annunciato dai senatori PASTORE e GUBERT, è poi accolto dalle Commissioni riunite.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice PASQUALI preannuncia una riformulazione dei subemendamenti 6.4/1 e 6.4/3.

Il senatore CADDEO ritira l'emendamento 6.0.5.

Il relatore BONAVITA esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4, mentre è contrario su tutti i subemendamenti ad esso presentati, anche nella preannunciata nuova formulazione; si dichiara contrario altresì agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.0.1 e 6.0.3.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.0.6, mentre invita al ritiro dell'emendamento 6.0.2. Si rimette infine al Governo sull'emendamento 6.0.7.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.4, mentre è contrario a tutti i subemendamenti a quest'ultimo presentati; si dichiara altresì contrario agli emendamenti 6.1, 6.2, 6.0.1 e 6.0.3.

Il sottosegretario VIGEVANI, suggerisce una nuova formulazione dell'emendamento 6.5; in particolare, vengono apportate modifiche formali alla lettera a) ed al primo e quarto periodo della lettera d), viene soppresso il terzo periodo della medesima lettera e modificato il primo periodo della lettera e). Il Governo si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 6.0.6, mentre si dichiara contrario all'emendamento 6.0.7.

Sull'emendamento 6.0.2, il Governo esprime parere contrario per bocca del sottosegretario CAVAZZUTI, il quale ricorda l'esistenza di società completamente privatizzate, sui cui dividendi il Ministero del tesoro non ha più modo di intervenire; inoltre, tale emendamento causa una riduzione del saldo netto da finanziare e, pertanto, tecnicamente va definito scoperto.

Il senatore MARINO giudica necessario differenziare tra proventi delle dismissioni ed utili delle società non privatizzate: conseguentemente, preannuncia la propria disponibilità a riformulare l'emendamento 6.0.2 in un nuovo testo, che accolga tale differenziazione ed eventualmente riduca la percentuale del 50 per cento ivi prevista.

Il relatore BONAVITA accoglie l'invito del Governo e riformula l'emendamento 6.5 in un nuovo testo, secondo i suggerimenti del sottosegretario Vigevani.

Si passa alle votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore TAROLLI, i subemendamenti 6.4/4, 6.4/3 e 6.4/2, posti separatamente ai voti, sono respinti dalle Commissioni riunite.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori PASTORE e PASQUALI, il subemendamento 6.4 /1 è respinto dalle Commissioni riunite.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore GUBERT, le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 6.4. Sono poi respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 6.3.

Il senatore VEGAS dichiara voto contrario all'emendamento 6.5 (Nuovo testo), la cui estraneità all'oggetto è aggravata dalla sua finalità di immissione in ruolo di personale, surrettiziamente derogatoria alle restrizioni vigenti; si attinge poi ad avanzi di amministrazione iscritti in tesoreria e non provenienti da capitoli di competenza, con il che si rischia di prevedere una spesa coperta solo temporaneamente; va infine stigmatizzato il metodo con cui il relatore appone la propria firma a testi chiaramente di provenienza governativa, evitando in tal modo l'applicazione dell'articolo 76-*bis*, comma 2 del Regolamento.

Le Commissioni riunite accolgono a maggioranza l'emendamento 6.5 (Nuovo testo) pubblicato in allegato; risulta poi respinto l'emendamento 6.0.1.

Il senatore MORANDO propone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.2, la cui carenza di copertura sopravviverebbe anche alle riformulazioni ipotizzate dal proponente; poichè però nel prosieguo dell'esame potrebbe emergere la possibilità di un incremento di entrate, a seguito dell'approvazione di nuovi emendamenti, la norma proposta potrebbe risultare coperta in una diversa formulazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ricorda che le istanze del Gruppo di Rifondazione comunista sono state già accolte in riferimento alla nuova copertura delle provvidenze per la rottamazione delle autovetture, facendo salva la quota del fondo sull'occupazione: invita perciò i proponenti dell'emendamento 6.0.2 a ritenersi soddisfatti di tale conseguimento, ritirando l'emendamento attualmente in votazione.

Il senatore MARINO accoglie la proposta avanzata dal senatore Morando, auspicando che le società a partecipazione statale seguano

un modello di condotta maggiormente riguardoso nei confronti dei diritti degli azionisti.

Il presidente ANGIUS, non facendosi osservazioni, dichiara che l'emendamento 6.0.2 è accantonato; dichiara altresì decaduto l'emendamento 6.0.3 per assenza del proponente.

Il relatore BONAVITA annuncia che i proponenti hanno accolto una riformulazione dell'emendamento 6.0.6, volta ad introdurre un comma 3, da lui proposta.

Il sottosegretario MARONGIU conferma la propria decisione di rimettersi alle Commissioni riunite anche sul nuovo testo dell'emendamento 6.0.6. Tale emendamento (pubblicato in allegato), previa dichiarazione di voto contrario del senatore ALBERTINI e favorevole del senatore PASTORE, è accolto a maggioranza dalle Commissioni riunite.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento 6.0.7 è poi respinto.

Si passa all'emendamento 7.1, sul quale il relatore BONAVITA si rimette al Governo.

Il sottosegretario MARONGIU esprime parere contrario sull'emendamento 7.1, giudicandolo pleonastico, in quanto il suo fine è già realizzato dalla legislazione vigente.

Il senatore GUBERT ritira l'emendamento 7.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE.*

Il Presidente della 5ª Commissione, senatore COVIELLO, avverte che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi in seduta notturna, alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 20.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925****Art. 6.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 206, è sostituita dalla seguente:

“a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;”;

b) la lettera d) del comma 206, è sostituita dalla seguente:

“d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;”;

c) la lettera f) del comma 206, è sostituita dalla seguente:

“f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze;”;

d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

“207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico;”;

e) dopo il comma 208, è inserito il seguente:

“208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale

del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato, a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporre, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze».

**6.5** (Nuovo testo)

BONAVITA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonchè degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi dal 139 a 146 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996 nonchè i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996».

**6.0.6** (Nuovo testo)

BONAVITA

**40ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Marongiu, per i lavori pubblici Mattioli e per il tesoro Cavazzuti.*

*La seduta inizia alle ore 21,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE, relativamente agli articoli del decreto-legge dall'8 al 29, dichiara improponibili gli emendamenti 10.3, 10.14, 13.0.1, 17.8, 17.1, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.4, 21.1, 23.0.1, 24.0.1, 24.0.2, 27.14, 28.0.1, 29.0.1, 1.0.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 8.2, integralmente soppressivo del comma 2 dell'articolo 8. Egli osserva che la norma in questione si pone in una logica che persegue il contenimento della spesa attraverso lo strumento dei limiti di impegno, che può determinare la formazione di consistenti residui di stanziamento e può causare pericolosi effetti depressivi sul ciclo economico.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 8.7 è già stato illustrato.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 8.4, 8.6 e 8.5, tutti diretti ad attenuare l'eccessivo vincolo alla facoltà di impegno determinato dal comma 2.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 8.3 diretto ad evitare la penalizzazione dei residui di stanziamento.

Il senatore RIPAMONTI rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.8.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.9.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 8.12, rilevando la inopportunità dell'esclusione delle comunità montane dagli enti che devono contribuire al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 8.11 e 8.10.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 8.13 diretto a salvaguardare l'autonomia legislativa delle regioni e delle provincie autonome che rischierebbe di essere compromessa da interventi d'autorità del Governo diretti a mantenere il controllo della programmazione delle risorse.

Si passa alla votazione.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.1 e 8.2 che, posti separatamente ai voti non sono accolti.

Il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 8.7.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARINO, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 8.4, 8.6 e 8.5, sui quali il RELATORE ed il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario, sono posti ai voti dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT e non sono accolti.

Il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sull'emendamento 8.3.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento posto ai voti, non è accolto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 8.8. Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore VEGAS, l'emendamento, posto ai voti, è accolto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.9.

Il sottosegretario CAVAZZUTI invita il presentatore a ritirare l'emendamento osservando che il monitoraggio previsto dal comma 5

dell'articolo 8 è effettuato d'intesa con le regioni, i comuni e le provincie nel pieno rispetto quindi delle autonomie locali.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 8.9.

Col parere favorevole del RELATORE e del Governo, l'emendamento 8.12, posto ai voti è accolto.

L'emendamento 8.11, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del Governo non è accolto.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 8.10 .

Il RELATORE invita il presentatore a ritirare l'emendamento 8.13.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI il quale rileva che l'esigenza manifestata dall'emendamento è già soddisfatta dall'attuale testo dell'articolo 5, in quanto si fa riferimento al rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomia quale limite per l'attività del Governo diretta a ridurre i flussi di spesa programmati.

Il senatore GUBERT, pur mantenendo talune perplessità sull'esautività della formulazione usata dal comma 5, ritira l'emendamento sul presupposto che l'interpretazione che a tale norma verrà data sarà quella indicata dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge da convertire ed di emendamenti intesi ad inserire articoli aggiuntivi dopo il suddetto articolo 9.

Il senatore FERRANTE chiede preliminarmente chiarimenti al Governo sugli effetti dell'articolo 9, e soprattutto del comma 5, in particolare sul cosiddetto «tiraggio» delle Tesorerie e sui limiti delle disponibilità degli enti locali.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva che l'articolo 9, che dà concreta applicazione a una disposizione che è già presente nella legge n. 662 del 1996, non diminuisce le disponibilità degli enti locali, ma si limita a tentare di programmare i loro flussi finanziari eliminando quel carattere di erraticità che può comportare, alla luce di recenti esperienze, scostamenti rispetto alla spesa prevista per ogni singolo anno che possono essere pari anche all'1 per cento del PIL.

La norma intende quindi assicurare la regolarità negli accrediti agli enti locali da parte delle sezioni di Tesoreria, che possono essere effettuati solo quando si è accertato che le disponibilità dell'ente locale sulle contabilità speciali aperte presso le stesse sezioni siano ridotte ad un valore non superiore a un 20 per cento delle disponibilità al 1 gennaio 1997. Le obiezioni che sono state sollevate contro questo meccanismo riguardano da una parte il rischio che gli stessi enti locali, al fine di anticipare l'accreditamento delle somme da parte della Tesoreria, accelerino l'utilizzazione delle risorse disponibili, il cosiddetto «tiraggio» e,

dall'altra, il rischio che la finanza degli enti locali venga messa in difficoltà per il fatto che parte dei fondi disponibili possono essere sottoposti a vincoli e quindi non sono utilizzabili per esigenze immediate. Tali obiezioni possono però essere superate se si considera che, al rischio di «tiraggio» il Governo ha risposto con il comma 5 dell'articolo 8, che consente un controllo puntuale e continuativo sull'andamento dei flussi di spesa e, che il vincolo di utilizzazione di un fondo va verificato in sede di formazione di bilancio e non comporta la materiale esistenza di conti vincolati.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 9.1, integralmente soppressivo dell'articolo 9, rilevando che la norma in esame rischia di produrre effetti gravemente depressivi che al momento sono difficilmente quantificabili in considerazione dell'incertezza del quadro macro-economico. Egli osserva inoltre che le oggettive difficoltà che tale norma crea alle finanze locali potrebbero indurre i comuni a ricorrere ad un maggiore indebitamento, specie se si considera che essi hanno oggi la possibilità di emettere titoli di debito pubblico.

La senatrice SARTORI esprime perplessità circa le affermazioni del sottosegretario Cavazzuti sulla fungibilità dei fondi disponibili sulle contabilità speciali.

Il senatore MORO dà per illustrati gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.8 e 9.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Gli emendamenti 9.1 e 9.2, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 9.3.

Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI il quale rileva che l'approvazione dell'emendamento complicherebbe eccessivamente la contabilità delle sezioni di tesoreria.

Il senatore GUBERT osserva che quanto testè affermato dal sottosegretario Cavazzuti dimostra la totale mancanza di sensibilità del Governo verso i problemi delle autonomie locali dal momento che, per mere questioni di semplificazione della contabilità, si rischia di soffocare completamente le possibilità di programmazione dei comuni più piccoli.

Il sottosegretario CAVAZZUTI replica che il meccanismo previsto dall'articolo 9 non riduce in alcun modo le disponibilità degli enti locali, ma si limita ad operare una regolarizzazione dei loro flussi di spesa.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6, posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 9.8, sul quale il parere del relatore e del sottosegretario Cavazzuti è favorevole, posto ai voti, è accolto.

L'emendamento 9.0.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Si passa all'esame di emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge in conversione nonché di emendamenti intesi ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 10.27 e 10.1 sono già stati illustrati.

Il senatore PASQUALI rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.2.

Il relatore GIARETTA, nell'illustrare l'emendamento 10.34, lo modifica nel senso di inserire dopo il nuovo testo del comma 4 dell'articolo 10 un ulteriore comma che riproduce il testo dell'articolo 13 del decreto-legge in conversione.

Il senatore IULIANO trasforma l'emendamento 10.4 in subemendamento all'emendamento 10.34 e sottolinea la necessità di evitare che i presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si trasformino in una nuova *lobby*, oltretutto molto costosa per le finanze pubbliche.

Il senatore GUBERT illustra i subemendamenti 10.28/1, 10.28/2 e 10.28/3, tutti diretti a salvaguardare i vincoli di destinazione delle risorse originariamente allocate a favore delle aree montane delle regioni. A tale proposito egli fa presente che, in sede di discussione del disegno di legge collegato alla finanziaria, il Governo diede assicurazione che la formulazione del comma 104 dell'articolo 2, relativa al rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse, era di per sé sufficiente ad assicurare la salvaguardia delle risorse dirette alla difesa e allo sviluppo delle aree montane.

Poichè l'emendamento 10.28 proposto dal relatore sopprime proprio tale inciso, è necessario a suo parere ripristinare un riferimento esplicito alle aree montane stesse.

Ritira infine il subemendamento 10.28/4.

Il RELATORE illustra l'emendamento 10.28.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 10.29, 10.30 e 10.31 sono già stati illustrati dai presentatori.

Il senatore D'ALÌ dà per illustrati gli emendamenti 10.11 e 10.10.

Il senatore DONISE aggiunge la propria firma ai suddetti emendamenti.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 10.5. L'emendamento è inteso a favorire l'accelerazione dei lavori di restauro e di risanamento

conservativo poichè attribuisce ai comuni, attenuando i vincoli troppo rigorosi previsti per i centri storici, il compito di individuare all'interno dei centri storici stessi gli immobili per i quali gli interventi di restauro sono realizzati in base ad autorizzazioni edilizie e per i quali, di conseguenza, non si applica la denuncia di inizio attività.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.13 e 10.12.

Il senatore TAROLLI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.8.

Il senatore CADDEO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.32.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.9.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 10.15 e 10.16 diretti ad evitare interpretazioni che possano determinare l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese per tutti i soggetti che praticino la coltivazione di fondi agricoli, perfino quando questa sia effettuata unicamente a scopi di autoconsumo.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 10.33 è stato illustrato.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 10.17.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 10.18. Tale proposta mira a correggere un evidente errore della norma della legge n. 662 del 1996 diretta ad impedire la costituzione di imprese di comodo. Tale norma ha infatti trascurato di inserire tra i criteri che consentono di individuare se un'impresa sia o meno comodo quello del numero degli occupati.

Il senatore VEGAS invita quindi il relatore e il Governo ad adoperarsi per consentire l'approvazione di tale emendamento e si dichiara disponibile a rideterminarne l'onere secondo le indicazioni dell'esecutivo.

Il senatore PASQUINI illustra l'emendamento 10.19, diretto a consentire che possano essere sanate irregolarità meramente formali che comporterebbero altrimenti lo scioglimento di un gran numero di cooperative di abitazione.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 10.20 diretto a tutelare i diritti degli inquilini degli immobili di proprietà degli enti pubblici, diritti che troppo spesso sono stati gravemente lesi dalle privatizzazioni.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 10.21 con il quale si intende favorire la ripresa dell'edilizia destinata alla locazione.

Il senatore DONDEYNAZ illustra l'emendamento 10.23 che intende regolare più correttamente i rapporti fiscali tra lo Stato e le case da gioco.

Il sottosegretario MARONGIU fa presente al senatore Dondeynaz che il Governo si accinge a presentare un apposito disegno di legge e lo invita pertanto a ritirare l'emendamento 10.23.

Il senatore D'ALÌ rinuncia ad illustrare l'emendamento 10.22.

Il senatore DONDEYNAZ illustra l'emendamento 10.24.

Il senatore MONTAGNINO illustra l'emendamento 10.26 che proroga i termini per la regolarizzazione contributiva prevista dai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996.

Il relatore GIARETTA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 10.200 e 10.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 10.27, sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole, posto ai voti è approvato.

L'emendamento 10.1 e l'emendamento 10.2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

Il subemendamento 10.34/1 (già 10.4), sul quale il parere contrario del relatore e del Governo è contrario, posto ai voti dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore IULIANO e del senatore GUBERT, non è accolto.

L'emendamento 10.34, sul quale il parere del Governo è favorevole, posto ai voti nel testo modificato dal presentatore, è accolto.

Il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sui subemendamenti 10.28/1, 10.28/2 e 10.28/3.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole a tutti e tre gli emendamenti e ribadisce che l'approvazione dell'emendamento 10.28 comporterebbe l'eliminazione dell'unico vincolo che garantisce la salvaguardia delle risorse allocate per la difesa e lo sviluppo delle zone montane.

I subemendamenti 10.28/1, 10.28/2 e 10.28/3, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 10.28, sul quale il parere del Governo è favorevole, posto ai voti, è accolto.

Raccogliendo l'invito del relatore, il senatore MORANDO fa propri e successivamente ritira gli emendamenti 10.29, 10.30 e 10.31.

Gli emendamenti 10.11 e 10.10, sui quali il parere del regolatore e del Governo è favorevole, posti separatamente ai voti, sono accolti.

L'emendamento 10.5, sul quale il parere del relatore e del Governo è contrario, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 10.13 risulta assorbito.

L'emendamento 10.12, sul quale il parere del relatore e del Governo è contrario, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 10.6, sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole, posto ai voti, è accolto.

Gli emendamenti 10.7 e 10.8, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Il RELATORE, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 10.32, fa presente però che la prima parte, diretta ad inserire il comma 8-*bis* dopo il comma 8 risulta assorbita.

Concorda il GOVERNO.

L'emendamento, posto ai voti per la parte non assorbita, è accolto.

L'emendamento 10.9, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 10.15 e 10.16. Concorda il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore GUBERT, nell'annunciare il proprio voto favorevole ai due emendamenti, deplora la mancanza di disponibilità del relatore e del Governo a confrontarsi su problemi molto concreti come quelli determinati dall'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

L'emendamento 10.33, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE ed del GOVERNO non è accolto.

L'emendamento 10.17 risulta precluso.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sull'emendamento 10.18.

Il sottosegretario MARONGIU fa presente che è in corso una verifica da parte degli uffici del Ministero delle finanze circa la quantificazione dell'onere determinato dall'eventuale approvazione dell'emendamento. Egli invita pertanto il senatore Vegas a ritirarlo e a ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore VEGAS accoglie l'invito del relatore.

Il senatore ALBERTINI, nel prendere atto del ritiro dell'emendamento da parte del senatore Vegas, annuncia che il gruppo di Rifondazione comunista voterà comunque contro tale proposta emendativa anche se sarà ripresentata in Assemblea, dal momento che essa potrebbe indebolire uno dei pochi efficaci strumenti di lotta all'elusione fiscale.

L'emendamento 10.19, sul quale il parere del RELATORE e del GOVERNO è favorevole, posto ai voti è accolto.

Il RELATORE dichiara di rimettersi al parere del rappresentante del Governo circa l'emendamento 10.20.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si dichiara contrario all'emendamento dal momento che la sua approvazione determinerebbe un indubbio *vulnus* ai principi generali del diritto civile, in quanto renderebbe il diritto di prelazione degli inquilini trasmissibile alla stregua di un diritto reale.

Il senatore GUBERT prende atto delle osservazioni del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento riservandosi di ripresentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a salvaguardare gli interessi degli inquilini.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo in ordine all'emendamento 10.21.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario all'emendamento che, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento n. 10.23.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo sull'emendamento 10.22.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario e l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

Gli emendamenti 10.24 e 10.25, risultano preclusi.

L'emendamento 10.26, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO è accolto.

Sono altresì accolti gli emendamenti 10.200 e 10.0.1, posti separatamente ai voti con il parere favorevole del Governo.

In relazione alla disposizione recata dall'articolo 11, su richiesta del senatore VEGAS, il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che il complesso dei mezzi di copertura del fabbisogno si realizza attraverso l'equilibrato dosaggio dell'indebitamento diretto estero, dell'emissione dei buoni postali, e del ricorso all'emissione dei titoli pubblici. Fa presente, inoltre, che l'articolo 11 si riferisce al 1996.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore GIARETTA illustra gli emendamenti 12.8, che deve intendersi modificato eliminando la soppressione del comma 3, e l'emendamento 12.9, che sostituisce il comma 4.

Si danno quindi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 12.1.

Con il parere favorevole del Governo, posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 12.8.

Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 12.2 e 12.5, e preclusi gli emendamenti 12.7, 12.4.

Con il parere favorevole del Governo, le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 12.9, di contenuto identico all'emendamento 12.6.

Dopo l'illustrazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 13, posti ai voti congiuntamente, con il parere favorevole del Governo, vengono accolti gli emendamenti 13.1 e 13.4, di identico contenuto.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 13.3 e 13.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa a quelli riferiti all'articolo 15.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 15.1, soppressivo dell'articolo.

Dopo l'espressione del parere favorevole da parte del sottosegretario CAVAZZUTI, le Commissioni accolgono tale emendamento.

In sede di illustrazione dell'emendamento 16.1, soppressivo dell'articolo, il senatore D'ALÌ chiede al Governo di definire meglio i tempi per la realizzazione del progetto relativo al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, questione già vagliata nella scorsa legislatura dalla Commissione finanze e tesoro.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 16.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Dopo l'illustrazione dell'emendamento 17.5 da parte del senatore TAROLLI, che ne sottolinea la finalità agevolativa a favore delle piccole

e medie case editrici, si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Prende la parola il relatore GIARETTA, il quale, dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 17.7, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 17.5, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.6, che prevedono una diversa ripartizione del fondo alle imprese individuali che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai 5 miliardi.

Il senatore RIPAMONTI ribadisce che l'emendamento 17.7 prevede la riserva alle piccole imprese di un quinto del fondo.

Accogliendo l'invito del RELATORE i senatori TAROLLI, MORO, ALBERTINI, RIPAMONTI e GUBERT ritirano rispettivamente gli emendamenti 17.5, 17.2, 17.3, 17.4 e 17.6.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Governo, viene quindi accolto l'emendamento 17.7, al quale aggiungono la firma i senatori ALBERTINI, MARINO, DONISE, IULIANO, FERRANTE, BONAVITA, FIGURELLI, MORO e GUBERT.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 20.1 che, con il parere favorevole del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Sull'emendamento 21.2, finalizzato ad aggiungere un ulteriore comma all'articolo 21, dopo che il RELATORE si è rimesso al Governo, il senatore MORANDO aggiunge la firma e lo ritira.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 22.5 e 22.1, finalizzati a sopprimere l'intero articolo.

Il senatore MARINO illustra poi l'emendamento 22.4, finalizzato ad utilizzare una parte delle risorse previste nell'articolo 22 per interventi che assicurino la mobilità sul territorio di Napoli interessato da voragini e cedimenti del fondo stradale.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 22.3.

Il sottosegretario MATTIOLI invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 22, facendo presente che le disposizioni da esso recate consentono di dare immediata attuazione ai progetti finalizzati ad intervenire nelle aree del napoletano interessate dal dissesto idrogeologico.

Prendendo atto della dichiarazione del sottosegretario MATTIOLI, il relatore GIARETTA ritira l'emendamento 22.5.

Non accogliendo l'invito del RELATORE e del rappresentante del Governo, il senatore MORO insiste per la votazione dell'emendamento 22.1 che, posto ai voti, viene respinto.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario MATTIOLI, il senatore MARINO ritira l'emendamento 22.4, invitando il Governo a tener conto delle risultanze dell'indagine compiuta dalla Commissione ambiente del Senato sul dissesto idrogeologico della città di Napoli.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 22.3.

Le Commissioni riunite passano quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Si dà per illustrato l'emendamento 23.1, soppressivo dell'articolo.

Il sottosegretario MATTIOLI invita il relatore a ritirare l'emendamento 23.1, sottolineando che l'articolo 23 è finalizzato a conseguire risparmi per il 1997 ammontanti a circa 97 miliardi. Su specifica richiesta del senatore D'ALÌ, il rappresentante del Governo precisa, inoltre, che fino ad oggi per la costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza sono stati spesi 6 miliardi per la progettazione.

Prendendo atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il relatore GIARETTA ritira l'emendamento 23.1.

Si passa all'articolo 24.

Dopo che il senatore VEGAS ha illustrato l'emendamento 24.1, il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi accolto tale emendamento.

Dopo che il relatore GIARETTA ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 25.1, soppressivo dell'articolo, il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 25.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 26.1 e 26.3.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario su entrambi gli emendamenti, stigmatizzando il contenuto apertamente discriminatorio dell'emendamento 26.3.

Concordano con tale giudizio sull'emendamento 26.3 i senatori MORANDO, FERRANTE e ALBERTINI.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.1 e 26.3.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 27.2 e 27.7.

Il senatore DI BENEDETTO illustra l'emendamento 27.4, finalizzato a consentire l'applicazione degli sgravi contributivi anche alle imprese ubicate nelle regioni Abruzzo e Molise, ricordando polemicamente che l'INPS, dando immediata applicazione alle disposizioni recate dall'articolo 27, ha già emanato una circolare che rende operativa l'esclusione di tali ditte dall'applicazione degli sgravi contributivi.

Sulla questione della esclusione delle regioni Abruzzo e Molise dalle agevolazioni consentite in sede comunitaria per il conseguimento dell'obiettivo 1), interviene il Presidente ANGIUS, il quale chiede al rappresentante del Governo di chiarire i criteri seguiti per la indicazione delle regioni nelle quali si applica lo sgravio contributivo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che la esclusione delle regioni Abruzzo e Molise delle agevolazioni consentite per il conseguimento dell'obiettivo 1) discende dalla applicazione dei criteri previsti in sede comunitaria. Fa presente peraltro che è in corso di svolgimento una serrata trattativa tra il Governo italiano e le autorità comunitarie per consentire di rinegoziare l'inserimento di alcuni territori dell'Abruzzo e del Molise nel novero di quelli di cui all'obiettivo 2). Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti al comma 1 dell'articolo 27, in modo da non pregiudicare il buon andamento di tale negoziato.

A giudizio del senatore ANGIUS appare opportuno definire dei criteri oggettivi in base ai quali prevedere l'applicazione o meno delle agevolazioni previste negli obiettivi 1) e 2).

Dopo che il senatore CAVAZZUTI ha ricordato l'impegno del ministro Ciampi di riferire alla Commissione sull'andamento della trattativa, il senatore DI BENEDETTO non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 27.4.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 27.5.

Il senatore STANISCIA illustra l'emendamento 27.3, finalizzato a consentire l'applicazione degli sgravi contributivi anche alle imprese ubicate nel territorio dell'Abruzzo, prevedendo altresì la sanatoria rispetto agli sgravi goduti dal 1994 in poi.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 27.18.

Il senatore AZZOLLINI illustra l'emendamento 27.6 - soppressivo del comma 2 - ricordando che l'INPS ha quantificato l'onere dell'applicazione di tale comma in circa 500 miliardi.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 27.9, finalizzato a ridurre dal 15 al 5 per cento il prelievo a carico degli autonomi, come da ultimo disciplinato dalla legge «collegata» alla finanziaria per il 1997.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 27.8, 27.11 e 27.10.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 27.12, finalizzato a graduare i maggiori oneri gravanti su alcune società cooperative.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 27.13, 27.15, 27.16 e 27.17.

Si passa quindi alla votazione.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 27.2.

Sull'emendamento 27.4, il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI invitano i presentatori al ritiro.

Il senatore MORANDO preannunciando il voto contrario sull'emendamento 27.4, puntualizza che la sua parte politica ritiene comunque legittime le aspettative delle imprese operanti in Abruzzo e Molise affinché si intervenga sul regime agevolativo previsto in sede comunitaria.

Si associano alle considerazioni svolte dal senatore MORANDO i senatori MARINO e IULIANO.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 27.4.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 27.5.

Prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario CAVAZZUTI in merito alla trattativa in corso in sede comunitaria, il senatore STANISCIÀ ritira l'emendamento 27.3.

Il relatore GIARETTA invita il presentatore a ritirare l'emendamento 27.18, facendo presente che il Governo ha presentato un emendamento modificativo del comma 2.

Con il parere contrario del sottosegretario CAVAZZUTI, posti ai voti, vengono congiuntamente respinti gli emendamenti 27.18 e 27.6, identico.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 27.9. e 27.7.

Sull'emendamento 27.8 il RELATORE condiziona il parere favorevole alla introduzione di alcune modifiche, che illustra analiticamente: dopo la parola: «aziende» inserire la parola: «già»; dopo la parola: «settore» aggiungere le parole: «per effetto della presente disposizione»; sostituire le parole: «dal comma 234» con le altre: «dal comma 215»; sopprimere, infine, l'ultimo periodo dell'emendamento. Tali modifiche, continua il relatore, riducono il numero delle imprese interessate dalla disciplina del comma 2; appare quindi opportuno rivedere anche la originaria copertura degli oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI accetta di modificare l'emendamento 27.8, come proposto dal relatore, riservandosi di presentare per l'Assemblea una modifica al comma 4 dell'articolo 27, dopo aver compiuto la valutazione degli eventuali minori oneri.

Dopo un intervento del senatore FERRANTE, che sottolinea l'opportunità di una valutazione governativa di eventuali minori oneri, interviene il senatore D'ALÌ il quale preannunzia il voto contrario sull'emendamento 27.8.

Posto quindi ai voti, con l'astensione del senatore FERRANTE, viene accolto, a maggioranza, l'emendamento 27.8.

Il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI invitano i presentatori a ritirare gli emendamenti 27.11, 27.10, 27.12 e 27.13.

Il senatore MORANDO aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 27.11 e 27.10.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 27.12, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 27.13.

Accogliendo l'invito del RELATORE, il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 27.15, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea con una diversa copertura.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, il senatore MORANDO aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 27.16 e 27.17.

Si passa quindi all'emendamento 27.0.1, che, secondo il presentatore VEGAS, è finalizzato a controllare l'andamento della spesa previdenziale, così come più volte auspicato dal ministro Ciampi.

Dopo l'espressione del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAVAZZUTI, interviene il senatore D'ALÌ che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.0.1.

Posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 27.0.1.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 28.3, soppressivo dell'articolo.

Con il parere favorevole del sottosegretario CAVAZZUTI, posti congiuntamente ai voti, vengono accolti gli emendamenti 28.3, 28.1 e 28.2, di identico contenuto.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Si danno per illustrati gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.14, 29.3 e 29.4.

Il senatore D'ALÌ, illustrando l'emendamento 29.5, finalizzato a bloccare i listini delle case automobilistiche, rileva come le disposizioni dell'articolo 29 e quelle del comma 2 dell'articolo 27 siano esemplari di una inaccettabile politica dirigista in campo economico.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 29.6, finalizzato a disincentivare comportamenti eccessivamente consumistici in relazione all'acquisto di autoveicoli. Illustra inoltre l'emendamento 29.9, volto a consentire, in alternativa alla demolizione, la cessione a titolo gratuito dei veicoli alle organizzazioni di volontariato.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 29.7.

Il senatore MORO aggiunge la firma e illustra l'emendamento 29.8, finalizzato ad evitare la creazione di un mercato parallelo delle automobili acquistate con le agevolazioni.

Si dà quindi per illustrato l'emendamento 29.10.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 29.150 che modifica la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni al settore automobilistico.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 29.11, rilevando come la previsione governativa di incrementare per il 1997 solo di 1,25 per cento il parco macchine appare ampiamente sottostimata, se si tiene conto che attualmente circolano in Italia 10 milioni di autovetture con immatricolazione precedente al 1986.

Viene dato per illustrato l'emendamento 29.15.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 29.0.200, che prevede il rimborso della cassa integrazione guadagni straordinaria utilizzata, da parte delle aziende che hanno beneficiato di tale ammortizzatore sociale, qualora entro i due anni successivi queste conseguano utili di bilancio.

Vengono quindi dati per illustrati gli emendamenti 29.12 e 29.13.

Il senatore MARINO, nell'illustrare l'emendamento 29.0.2, sottolinea che tale proposta (volta a rimpinguare la dotazione del fondo per l'occupazione) è stata ripresa nell'emendamento 29.100 a firma del senatore Morando, che peraltro utilizza una diversa modalità di copertura finanziaria.

Si passa quindi al voto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 29.14.

Sull'emendamento 29.3 esprimono parere contrario sia il relatore GIARETTA che il sottosegretario CAVAZZUTI. Tale emendamento è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore GIARETTA invita il proponente al ritiro dell'emendamento 29.4.

Il senatore RIPAMONTI aderisce all'invito rivolto dal relatore e ritira il suddetto emendamento.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 29.5.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 29.6.

Il relatore GIARETTA dichiara di condividere le finalità dell'emendamento 29.7, ma sottolinea che esso potrebbe determinare problemi interpretativi, in considerazione dei quali invita il proponente al ritiro per una riformulazione dell'emendamento in Assemblea.

Il senatore RIPAMONTI propone una nuova formulazione dell'emendamento (29.7 nuovo testo) e chiarisce che essa richiama una disposizione contenuta nel decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE in materia di rifiuti, attualmente alla firma del Presidente della Repubblica.

Il senatore STANISCIÀ fa presente che si potrebbero creare problemi di sovrapposizione delle due norme.

Il senatore COLLINO sottolinea l'esigenza di individuare adeguate responsabilità giuridiche, con relative sanzioni, per evitare che la norma consenta comportamenti illeciti.

Il sottosegretario MATTIOLI sottolinea che la norma risulta in linea con analoghi interventi adottati nella legislazione di altri Paesi europei.

Il senatore GUERZONI evidenzia i problemi di sovrapposizione di fonti che l'emendamento potrebbe determinare.

Il senatore BESOSTRI ritiene che l'emendamento sia superfluo, in considerazione del fatto che esso è volto a introdurre una norma contenuta in un altro provvedimento legislativo.

Il senatore ALBERTINI ribadisce la necessità di adeguate e specifiche norme sanzionatorie della responsabilità delle imprese costruttrici.

Il relatore GIARETTA, dopo aver rilevato che l'emendamento si limita ad introdurre un orientamento programmatico, che non si pone in contrasto con l'individuazione di precise responsabilità giuridiche, esprime su di esso parere favorevole.

Di analogo avviso si dichiara il sottosegretario CAVAZZUTI.

L'emendamento 29.7 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI è quindi posto in votazione l'emendamento 29.8, che risulta respinto.

Sull'emendamento 29.9 il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario.

Il senatore GUBERT, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce la finalità sociale dell'emendamento.

Anche il senatore VEGAS dichiara voto favorevole e aggiunge la propria firma all'emendamento.

L'emendamento 29.9 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 29.10, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 29.150.

Il senatore MORANDO propone una modifica dell'emendamento, volta a sopprimere, nel comma 8 dell'articolo 29, la parola «apposito».

Il sottosegretario CAVAZZUTI accetta la riformulazione proposta dal senatore Morando.

Il senatore VEGAS sottolinea che occorrerebbe precisare quali finalizzazioni dell'accantonamento utilizzato verrebbero sacrificate per effetto dell'emendamento.

Il senatore MARINO prende atto con soddisfazione della proposta di modifica dell'originaria copertura finanziaria dell'articolo 29, non condivisa dal suo Gruppo. Sottolinea peraltro la necessità di procedere comunque al reintegro delle disponibilità del fondo per l'occupazione, al quale sono finalizzati il proprio emendamento 29.0.2 e quello 29.100 a firma del senatore Morando. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista sull'emendamento 29.150.

Il senatore MORANDO fa presente che il proprio emendamento 29.100 è finalizzato a reintegrare le disponibilità del fondo per l'occupazione, utilizzando parte delle risorse che deriveranno dalla riapertura dei termini del cosiddetto concordato per adesione. Sottolinea, in proposito, che ulteriori risorse potrebbero essere recuperate a decorrere dal 1998, qualora venisse approvato l'emendamento 1.0.0.2, finalizzato alla apertura di nuove case da gioco.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che l'utilizzo delle disponibilità del fondo per l'occupazione per la copertura di interventi quali la fiscalizzazione di oneri sociali appare pienamente coerente, dato che tali misure sono volte essenzialmente a favorire l'occupazione. Fa presente inoltre che, alla data del 1 gennaio 1997, sul suddetto fondo non sussistevano adeguate disponibilità finanziarie per la copertura di tali interventi, e che, per tale motivo, il Governo ha provveduto a rimpinguare le dotazioni del fondo per un importo di lire 300 miliardi. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 6.0.2 accantonato nella precedente seduta, e ora in (nuovo testo), in quanto esso utilizza come modalità di copertura entrate già iscritte in bilancio, cioè i proventi delle imprese di proprietà del Tesoro.

Il senatore MARINO sottolinea che i proventi in questione possono essere considerati solo in parte come entrate già iscritte in bilancio e che soltanto l'eventuale quota eccedente gli importi iscritti in bilancio verrebbe a confluire sul fondo per l'occupazione, in deroga alle norme di contabilità.

Il senatore FERRANTE invita il senatore Marino al ritiro dell'emendamento, ai fini di una sua riproposizione in Assemblea, preannunciando il consenso della maggioranza su una sua riformulazione che tenga conto degli aspetti di natura contabile segnalati dal rappresentante del Governo.

Il senatore VEGAS dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Morando. In relazione all'emendamento 29.150, ribadisce l'esigenza di individuare le finalizzazioni sacrificate. Con riferimento infine all'emendamento 6.0.2 (nuovo testo), non ritiene che esso determini una violazione dei principi di contabilità di Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI invita il senatore Marino al ritiro dell'emendamento 6.0.2 (nuovo testo), impegnandosi a riconsiderare la proposta emendativa in Assemblea. In proposito, sottolinea che il fondo per l'occupazione riguarda le competenze di vari Ministeri, per cui occorre acquisire l'assenso del Governo nella sua collegialità su proposte quali quella in esame.

Il relatore GIARETTA invita il senatore Marino al ritiro dell'emendamento 6.0.2 (nuovo testo), sottolineando che verrà riconsiderato in Assemblea, data la necessità di risolvere il problema della definizione della percentuale di destinazione degli utili al fondo per l'occupazione, nonché le questioni di natura contabile evocate nel corso del dibattito. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 29.150, nel testo modificato.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto in votazione e respinto il subemendamento 29.150/1 (già 29.11).

Le Commissioni riunite accolgono successivamente l'emendamento 29.150.

Resta assorbito l'emendamento 29.15.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI invitano i proponenti al ritiro dell'emendamento 29.0.200.

Il senatore D'ALÌ aderisce all'invito e ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Viene dichiarato precluso l'emendamento 29.12.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto in votazione e respinto l'emendamento 29.13.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 29.0.2.

Sull'emendamento 29.100 esprimono parere favorevole sia il relatore GIARETTA che il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore ALBERTINI dichiara il proprio voto favorevole, in considerazione della finalità dell'emendamento, analoga a quella di emendamenti proposti dal suo Gruppo. Esprime peraltro riserve sulla modalità di copertura utilizzata, che fa riferimento alle entrate derivanti dalla riapertura dei termini di un condono.

Anche il senatore GUBERT esprime perplessità sulla modalità di copertura utilizzata nell'emendamento.

L'emendamento 29.100 è quindi posto ai voti ed è accolto.

Il senatore MARINO, preso atto del dibattito, aderisce all'invito a lui precedentemente rivolto e ritira l'emendamento 6.0.2 (nuovo testo).

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 1.0.0.2, finalizzato alla costituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale. Raccomandando al Governo e alla maggioranza di considerare attentamente il contenuto dell'emendamento, sottolinea il suo notevole valore economico, in rapporto alla creazione di un'offerta complementare nel settore turistico.

Il relatore GIARETTA si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, dopo aver sottolineato che l'istituzione di nuove case da gioco pone il problema del riciclaggio del denaro, evidenzia la necessità di acquisire il parere dei competenti Ministeri, dell'interno e della giustizia, e fornisce, per il momento, una valutazione negativa dell'emendamento.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'emendamento affronta una materia nella quale esiste da tempo un acceso dibattito parlamentare, nel quale sono stati evidenziati i diversi effetti della costituzione di nuove case da gioco. Ritiene pertanto opportuno rinviare ad altra sede l'esame di tale questione ed invita i proponenti al ritiro dell'emendamento.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento, sottolineando l'improprietà delle valutazioni di carattere moralistico, anche alla luce del fatto che una parte cospicua delle entrate iscritte nel bilancio dello Stato deriva da giochi che potrebbero essere definiti d'azzardo. Anche il timore di incentivare il riciclaggio di denaro può rivelarsi infondato, adottando le opportune cautele. Non può comunque, in questa sede, essere ignorato il notevole indotto economico che deriverebbe dalla costituzione di nuove case da gioco, che potrebbero essere associate alle proprietà termali *ex* EAGAT ora facenti capo al Tesoro e di imminente privatizzazione. Sottolinea infine come l'esistenza di reti di case da gioco appaia del tutto normale negli altri Paesi europei.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'emendamento prevede una deroga all'attuale disciplina in materia di gioco d'azzardo prevista nel codice penale e prospetta l'opportunità, alla luce di tale considerazione, di richiedere un parere alla 2ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento.

I senatori D'ALÌ, GUERZONI e BESOSTRI ritengono che nel caso in questione non si rende necessaria l'applicazione della citata norma regolamentare.

Il senatore FERRANTE sottolinea l'opportunità di non procedere, in questa sede, al voto dell'emendamento, apparendo preferibile un approfondimento della materia, anche al di là delle sue implicazioni di carat-

tere economico e finanziario, nonchè alla luce degli aspetti di carattere regolamentare evocati dal Presidente.

Il senatore GUBERT fornisce una valutazione assolutamente negativa dell'emendamento, sottolineando che esso produrrebbe dannosissime conseguenze sociali.

Il senatore COLLINO dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal senatore Morando, sottolineando che la creazione di nuove case da gioco favorirebbe la costituzione di nuovi punti di attrazione turistica, che bilancerebbero gli ingenti flussi economici verso l'estero determinati dalle case da gioco situate fuori dei confini nazionali.

Il senatore ALBERTINI dichiara la propria contrarietà all'emendamento, che costituirebbe un incentivo a un modello di società assolutamente non divisibile.

Il senatore PETTINATO dichiara di condividere l'emendamento e sottolinea che esso non prevede specifiche deroghe alle norme del codice penale.

Il presidente COVIELLO, preso atto dei contrastanti orientamenti emersi nel corso del dibattito, ritiene opportuno che l'emendamento sia ripresentato in Assemblea, al fine di superare il problema della pronunzia della Commissione giustizia.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore TAROLLI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

premesso che,

da tempo le Pro Loco e le associazioni di volontariato manifestano il loro disagio per i gravosi oneri da corrispondere alla SIAE a cui le loro attività sono soggette;

l'entità di tali tributi è assolutamente sproporzionata alla natura delle manifestazioni perchè vengono colpite anche le iniziative di beneficenza e di solidarietà, di promozione culturale e di godimento del tempo libero, senza alcuno scopo di lucro da parte degli enti organizzatori;

di fatto questo prelievo fiscale è un grave ostacolo all'attività delle Pro Loco e delle associazioni che, con disinteresse, generosità e spirito di sacrificio, prestano la loro opera per far crescere la comunità e per aiutare enti e persone;

tutto ciò è in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche del Parlamento nonchè del Governo nei confronti dell'associazionismo e del volontariato, il tutto recepito dalla legge 11 agosto 1991, n. 266;

la normativa sul diritto d'autore e sulla SIAE (diritti erariali) appare contraddittoria e confusa e che tale situazione va a colpire gli operatori delle Pro Loco e del volontariato,

impegna il Governo:

a confermare pieno sostegno alle associazioni e alle persone che operano nel volontariato;

affinchè quanto denunciato in premessa venga al più presto corretto e venga data quanto prima al volontariato, riconoscimento e dignità, nonché possibilità di operare senza gravosi vincoli di natura amministrativa-finanziaria che ne limitano fortemente l'azione;

a rivedere la legislazione sui diritti erariali e diritti d'autore per le Pro Loco e per le associazioni che operano senza fini di lucro, al fine di garantirne operatività, sopravvivenza e sviluppo, così come va garantita la possibilità di sopravvivere e di svilupparsi a tutto il volontariato, che è insostituibile in una società libera e partecipata».

**0/1925/2/5ª-6ª**

TAROLLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

considerato che da oltre 40 anni si parla e si discute sull'ammmodernamento della linea ferroviaria del Brennero;

rilevato che numerosi progetti e proposte sono stati elaborati e predisposti in questo lungo periodo;

considerato che da tempo si è riconosciuta l'assoluta necessità di un ammodernamento dell'attuale linea ferroviaria per far fronte ai traffici oltre il 2000 mediante la realizzazione di una nuova linea ferroviaria da Monaco a Verona con una galleria di base fra Fortezza e Innsbruck;

considerato che in seguito all'apertura delle frontiere dei Paesi est-europei, all'unificazione della Germania e per effetto della progressiva integrazione economica e politica europea, i traffici attraverso le Alpi continueranno - lo si voglia o meno - ad aumentare ulteriormente in futuro. La necessità di un collegamento ferroviario efficiente ed ecologicamente valido fra i Paesi a nord e a sud delle Alpi si fa pertanto sempre più impellente. Ciò vale in particolare per la ferrovia del Brennero, in quanto l'attuale linea, nonostante i lavori di sistemazione già effettuati ed ancora in corso, non è assolutamente in grado di garantire - nè oggi nè tanto meno per il futuro - un efficiente concorrenziale e attrattivo trasporto delle persone e delle merci. Da qui l'urgenza di realizzare al più presto possibile la nuova linea ferroviaria per garantire un trasporto di persone e di merci efficace e veloce negli anni dopo il 2000 e per salvaguardare le popolazioni residenti, l'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle regioni a sud e a nord del Brennero;

considerata l'importanza per l'Italia e l'Europa della nuova linea ferroviaria Verona-Monaco ad alta velocità e la sua priorità nell'ambito dell'Unione Europea, è stata più volte confermata e ribadita dai Ministri dei trasporti e dai Capi di Governo delle nazioni interessate e con *memorandum* e dichiarazioni di intenti;

impegna il Governo:

a procedere da subito al finanziamento del progetto esecutivo, iniziando dal *tunnel* di base del Brennero;

alla costituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) assieme alle amministrazioni ferroviarie, agli enti locali interessati dal collegamento predetto, unitamente ad enti economici ed imprenditoriali per la realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria ad alta velocità Verona-Monaco;

a sostenere presso la Comunità Europea, sia sotto il profilo politico che sotto quello finanziario questa iniziativa».

**0/1925/3/5ª-6ª**

TAROLLI

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

considerato:

l'elevato numero di persone affette da coagulopatia congenita, che sono in Italia ben 6.000, di cui 3.600 emofiliaci A e B, e che i pazienti infettati con il *virus* HIV sono ben 800 mentre quelli infettati con i *virus* dell'epatite sono 5.400, mentre i deceduti a causa di questi *virus* sono 300;

che dopo la strage dovuta ai *virus* dell'AIDS e dell'epatite veicolati dagli emoderivati, la scienza ha reso disponibili prodotti di sintesi ottenuti con tecnica di ingegneria genetica;

che tali nuovi farmaci «ricombinanti», che per i pazienti emofiliaci sono indubbiamente classificabili come salvavita, di fatto non sono disponibili per tutti i pazienti italiani a causa del loro costo, con l'unica eccezione del Trentino dove l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha deciso l'acquisto di tale specialità medicinale a favore di tutti i pazienti, vista la doverosa risposta alle esigenze assistenziali di una categoria particolarmente colpita;

rilevata l'iniquità dell'articolo 6 del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 344, che aggrava ulteriormente le vessazioni già subite dai coagulopatici ed in particolare dagli emofiliaci, con la perdita della riservatezza nell'istruttoria delle domande di indennizzo da parte delle USL, contravvenendo a quanto previsto dalle norme sulla riservatezza per i malati di AIDS;

impegna il Governo:

ad attivarsi nei confronti delle regioni, al fine di garantire la fruibilità dei nuovi farmaci «ricombinanti» da parte di tutti i pazienti, di assicurare la riservatezza prevista dalla legislazione specifica sull'AIDS, nonchè di definire termini e modi di corresponsione dell'indennizzo per danno biologico».

**0/1925/1/5ª-6ª**

TAROLLI

«Il Senato,

vista la situazione di incertezza in cui si trovano tante emittenti radiofoniche, causa il ritardo del Ministero delle poste a rilasciare l'autorizzazione alla concessione di frequenze;

vista la legge n. 650 del 1996 che fa venire meno la ragione che giustificava il diniego al rilascio della concessione a società trasformate da ditte individuali a società a responsabilità limitata;

impegna il Governo:

a far rientrare fra i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 482 del 1992 e dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 422 del 1993, anche i soggetti che hanno mutato la ragione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'allegato alla legge n. 650 del 1996, purchè in possesso dei requisiti richiesti alla data del 30 novembre 1993».

**0/1925/10/5ª-6ª**

TAROLLI

Il senatore GUBERT dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli ordini del giorno presentati dal senatore Tarolli.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'ordine del giorno 0/1925/1/5ª-6ª non è attinente all'oggetto del provvedimento in esame ed invita pertanto il proponente al ritiro.

Il senatore TAROLLI ritira l'ordine del giorno 0/1925/1/5ª-6ª.

Il senatore D'ALÌ illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

premesso che:

nella legge «collegata» è prevista la devoluzione all'erario di tutte le entrate considerate dalla legge stessa;

tale previsione è stata contemplata anche in precedenti provvedimenti di razionalizzazione della finanza pubblica;

tale previsione ha interessato e interessa anche alcune entrate previste, nei rispettivi statuti costituzionalmente riconosciuti, di esclusiva spettanza di regioni a statuto speciale, con conseguente grave lesione dei diritti e delle prerogative delle stesse,

impegna il Governo:

a che, a decorrere dall'esercizio successivo a quello conclusivo del bilancio triennale 1997-1999, le imposte di spettanza delle regioni a statuto speciale siano in base alle previsioni dei rispettivi statuti interamente restituite alla competenza originaria e quindi dalle stesse regioni percepite;

a procedere ad una revisione di analoghe situazioni createsi con l'approvazione di precedenti leggi finanziarie e conseguentemente a presentare al Parlamento le proposte utili alla reintegra delle regioni a statuto speciale nei loro diritti eventualmente lesi o sospesi».

**0/1925/4/5ª-6ª** D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Il senatore VEGAS illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

considerato che:

a seguito dell'applicazione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996, le case automobilistiche hanno avviato campagne promozionali nelle quali si afferma che «il Governo» ha stabilito ed eroga provvidenze economiche per gli acquisti di autovetture nuove;

considerato che dette provvidenze non sono finanziate mediante utilizzazione di risorse proprie del Governo, bensì mediante il prelievo fiscale che grava su tutti i cittadini italiani;

considerato che la grande crisi economica e finanziaria del Paese non consentirà al singolo cittadini, qualora decidesse di acquistare una autovettura, di sborsare uguale somma per altri acquisti;

considerato, quindi, che l'erario non si avvantaggerà da tale operazione;

considerato, infine, che la utilizzazione delle autovetture avrà un maggiore costo a causa dell'aumento della cosiddetta tassa di circolazione ed a causa dell'aumento del carburante;

impegna il Governo:

a farsi carico di invitare le case automobilistiche a rettificare la campagna promozionale in atto al fine di far presente:

1) che dette agevolazioni finanziarie sono disposte con i soldi dei contribuenti;

2) che, nel caso in cui questo invito non venisse accolto, la campagna pubblicitaria potrà fare riferimento al Governo solo se volta a rappresentare per intero le nuove condizioni economiche relative all'automobilista, comprese, quindi le maggiori tasse;

3) che, secondo la Costituzione italiana, in materia di spesa pubblica è il Parlamento a decidere mentre il Governo può solo proporre».

**0/1925/5/5ª-6ª** VEGAS, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Sull'ordine del giorno 0/1925/2/5ª-6ª il relatore GIARETTA esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario MARONGIU fa presente che esso risulta superato, invitando il proponente al ritiro.

Il senatore TAROLLI ritira l'ordine del giorno 0/1925/2/5ª-6ª, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Sull'ordine del giorno 0/1925/4/5ª-6ª il relatore GIARETTA si rimette al Governo e il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Tale ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno 0/1925/5/5ª-6ª il relatore GIARETTA si rimette al Governo e il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Tale ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto.

Sull'ordine del giorno 0/1925/3/5ª-6ª il relatore GIARETTA esprime parere favorevole, a condizione che siano soppresse le parole «iniziando dal tunnel di base del Brennero».

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione e il senatore TAROLLI non insiste per la sua votazione.

Sull'ordine del giorno 0/1925/10/5ª-6ª il relatore GIARETTA e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario. Tale ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori VEGAS, GUBERT e COLLINO, di voto favorevole da parte del senatore BONAVITA e di astensione da parte del senatore RIPAMONTI, le Commissioni riunite conferiscono infine, a maggioranza, mandato ai senatori Bonavita e Giaretta di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo e sulle modifiche proposte, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero eventualmente necessarie.

*La seduta termina alle ore 1,55 del giorno 24 gennaio.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925****Art. 8.**

*Sopprimere l'articolo.*

**8.1**

MORO, PERUZZOTTI

*Sopprimere il comma 2.*

**8.2**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «ad interventi per calamità naturali» le seguenti: «agli interventi per favorire l'occupazione».*

**8.7**

MARINO, ALBERTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento» con le seguenti: «nel limite del 60 per cento».*

**8.4**

GUBERT

*Al comma 2, sostituire la cifra: «10» con l'altra: «15» e dopo le parole: «stanziamento annuo» aggiungere le seguenti: «e comunque complessivamente per non più del 60 per cento dello stesso».*

**8.6**

GUBERT

*Al comma 2, sostituire la cifra: «10» con l'altra: «13».*

**8.5**

GUBERT

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i residui di stanziamento eventualmente esistenti sui capitoli interessati».*

**8.3** D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 3, dopo le parole: «enti locali territoriali» aggiungere le seguenti: «gli enti parchi nazionali.».*

**8.8** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Sopprimere il comma 5.*

**8.9** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 5, inserire dopo la parola: «ANCI» la seguente: «UNCEM».*

**8.12** GUBERT, FOLLONI

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle spese correnti».*

**8.11** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «Il monitoraggio non ha comunque per oggetto le spese di investimento, classificate tra i capitoli di bilancio in conto capitale degli enti locali».*

**8.10** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dell'autonomia legislativa delle regioni e delle province autonome».*

**8.13** GUBERT

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

**9.1** VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

**9.2** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo le parole: «trasferimento di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «comunque non inferiore a 50 milioni di lire».*

**9.3** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'applicazione della percentuale del 20 per cento origini un valore inferiore a 50 milioni di lire, l'Ente interessato ha diritto all'accredito delle successive rate nel caso le disponibilità si riducano oltre tale ultimo ammontare».*

**9.4** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria» con le seguenti: «emette gli ordinativi concernenti».*

*Consequentemente sopprimere la parola: «non».*

**9.5** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non prima delle» con le seguenti: «alle».*

**9.6** MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

*«c-bis) il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997».*

**9.8** MORO, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanza locale)*

1. A decorrere dall'anno 1998 i trasferimenti erariali complessivi nei confronti delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni sono sostituiti da compartecipazioni al gettito IRPEF, attribuendo agli enti territoriali indicati una quota del gettito medesimo, riscosso sul rispetto territorio dai contribuenti sulla base del loro domicilio fiscale, pari all'ammontare totale dei trasferimenti stessi.

2. La ripartizione delle quote del gettito IRPEF, computato a livello comunale sulla base del parametro fissato al precedente comma, è effettuata attribuendo al comune, alla provincia ed alla regione in cui si trova il comune, quote percentuali tali da rispettare l'attuale ripartizione proporzionale con cui di fatto è ripartito a livello nazionale il complesso dei trasferimenti erariali tra le citate categorie di enti territoriali».

**9.0.2**

SPERONI

**Art. 10.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: «antirosozia, antiparotite» è aggiunta la seguente: «, antipertosse».

**10.27**

VALLETTA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. I commi 90 e 95 dell'articolo 1 sono abrogati».

**10.1**

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, PEDRIZZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Al comma 92 dell'articolo 1, dopo la parola: «prevedono» sono inserite le seguenti: «in conformità agli specifici accordi di programma quadro stipulati con le singole università interessate».

**10.2**

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, PEDRIZZI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

“173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio

con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta».

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 9 gennaio 1997».

**10.34**

GIARETTA

*Al comma 4, capoverso 173-bis sostituire le parole: «nei consigli provinciali è eletto un Presidente del Consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori», con le seguenti: «nei consigli provinciali e nei comuni con oltre 15.000 abitanti è eletto un Presidente del Consiglio con potere di direzione dei lavori».*

*Conseguentemente sopprimere il periodo da: “Il Presidente del Consiglio deve convocare...” fino a: “oggetto della richiesta”».*

**10.4**

IULIANO

*Alla fine del comma 4, aggiungere:*

«Il personale assegnato ai comuni in dissesto per consentire il funzionamento di servizi istituiti dalle amministrazioni comunali e impossibilitati ad operare a causa della messa in mobilità ovvero del trasferimento ad altro ente del personale stesso a seguito della rideterminazione della pianta organica, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono posti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito in ogni singolo comune in attesa che si rendano liberi posti in organico da destinare, prioritariamente, a detto personale.»

**10.3**

MARINI, IULIANO, D'URSO, VELTRI, CARCARINO

*All'emendamento 10.28, comma 8-bis, sopprimere le parole, da: «nel medesimo periodo» fino a: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse».*

**10.28/1**

GUBERT

*All'emendamento 10.28, sopprimere il comma 8-ter.*

**10.28/2**

GUBERT

*All'emendamento 10.28, comma 8-bis, dopo la parola: «risorse», aggiungere le seguenti: «Le risorse originariamente allocate ad aree montane sono vincolate all'impiego in aree montane della medesima regione».*

**10.28/3**

GUBERT

*All'emendamento 10.28, sopprimere le parole: «il comma 11 è soppresso».*

**10.28/4**

GUBERT

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 è soppresso».

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 7, lettera *f*), sostituire le parole: “impianti tecnologici che non si rendono indispensabili” con le seguenti: “impianti tecnologici che si rendono indispensabili” e al capoverso 18 sopprimere le parole: “e le province autonome di Trento e Bolzano”».

*Dopo il comma 8 inserire i seguenti:*

«8-bis. Nell'articolo 2, comma 104, primo periodo, le parole: “su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono sostituite dalle seguenti: “di intesa con le regioni interessate, sono revocate e”; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: “assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse”; il secondo periodo è soppresso.

8-ter. Nell'articolo 2, comma 106, le parole: “previa conforme deliberazione della” sono sostituite dalle seguenti: “sentita la”.

8-quater. Al comma 65, terzo periodo dell'articolo 2 sostituire le parole: “Nel caso di inizio dei lavori entro tale data” con le seguenti: “Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data”; il comma 11 è soppresso.

8-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-ter e 8-quater hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

**10.28**

GIARETTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel comma 234, primo periodo, dell'articolo 1 le parole: "1° gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 1997"».

**10.29**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel comma 234 dell'articolo 1, è soppresso il terzo periodo».

**10.30**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nel comma 234 dell'articolo 1, è soppresso il quarto periodo».

**10.31**

DE LUCA Michele

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 38 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego ove intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

**10.11**

LAURO, D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 46 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "quando si tratti di opere difformi dalle norme di un Patto territoriale paesistico vigente o che, in assenza di quest'ultimo, abbiano arrecato un danno al paesaggio. Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo"».

**10.10**

LAURO, D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 60, dell'articolo 2, capoverso 8, aggiungere il seguente periodo: "I comuni entro 60 giorni, individuano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, gli immobili, oltre a quelli vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai quali non si applica da denuncia di inizio di attività di cui al comma 7. In tali immobili gli interventi di cui al comma 7, sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizie"».

**10.5**

GUBERT

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 60, capoverso 7 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è apportata la seguente modifica: *alla disposizione di cui alla lettera f) eliminare la seguente parola: "non"*».

**10.13**

LAURO, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 60, capoverso 8, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è apportata la seguente modifica: *dopo le parole "6 dicembre 1991, n. 394, ovvero", inserire le seguenti: "siano assoggettati"*».

**10.12**

LAURO, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 60, dell'articolo 2, al capoverso 7, lettera f) è così sostituita: "impianti tecnologici e volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici"».

**10.6**

TAROLLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al comma 60, dell'articolo 2, al capoverso 8, è aggiunto il seguente periodo: "I comuni, entro 90 giorni, individuano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile

1968, gli immobili, oltre a quelli vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai quali non si applica la denuncia di inizio di attività di cui al comma 7.

In tali immobili gli interventi di cui al comma 7 sono eseguiti in base ad autorizzazione edilizia».

**10.7**

TAROLLI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Il comma 108 dell'articolo 2 è abrogato».

**10.8**

TAROLLI

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

«8-bis. Al comma 65 dell'articolo 2, al terzo periodo, le parole: "Nel caso di inizio dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso di mancato inizio dei lavori".

«8-ter. Ai commi 65 e 68, le parole: "31 gennaio 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 1997".

«8-quater. Al comma 69, le parole: "l'accordo di programma di cui al comma 73" sono sostituite dalle seguenti: "l'accordo di programma di cui al comma 75"».

**10.32**

PAROLA, CADDEO

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. I commi 165 e 172 sono soppressi».

**10.9**

ROSSI, MORO

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«Nel comma 177, dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" aggiungere le seguenti: "ove l'impresa sia obbligata alla tenuta della partita IVA"».

**10.15**

GUBERT, FOLLONI

*Sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Nel comma 177, dell'articolo 2, dopo le parole: "registro delle imprese" aggiungere le seguenti: "ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente"».

**10.16**

GUBERT, FOLLONI

*Dopo il comma 10, aggiungere in seguente:*

«10-bis. Al comma 195 aggiungere, alla fine, il seguente periodo: “Le persone nate e già residenti nei territori, attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica Austriaca, nonchè i loro discendenti sono equiparati ai cittadini italiani”».

**10.14**

GUBERT

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il comma 215 dell'articolo 2 è soppresso».

**10.33**

DE LUCA MICHELE

*Al comma 11, dopo la parola: «comuni» aggiungere la parola: «montani».*

**10.17**

GUBERT

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 37, punto 1), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte infine, le seguenti parole: “7) alle società che impiegano più di 10 dipendenti”.

All'onere di cui al presente comma valutato in lire 6,5 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con parziale utilizzo dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**10.18**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Dopo il comma 39 dell'articolo 3 inserire il seguente:

«39-bis. Lo scioglimento di diritto con contestuale perdita della personalità giuridica di società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi per inattività o omesso deposito dei bilanci ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile non danno luogo, per le sole ipotesi di eventuali inadempimenti formali, all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 516 del 7 agosto 1982 e all'accertamento fiscale.

Qualunque interessato ai fini dello scioglimento deve versare, secondo modalità stabilite dal Ministro del lavoro, la somma di lire 300.000».

**10.19**

PASQUINI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 109 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente periodo: "Ove le amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma abbiano provveduto alla dismissione di immobili nel corso del 1996 senza garantire ai titolari dei contratti di locazione o ai loro familiari conviventi i diritti così come previsti nel presente comma, tali diritti sono estesi nei confronti degli acquirenti di tali immobili, ai quali le amministrazioni corrispondono correlativo equo indennizzo. Qualora tale estensione risulti non praticabile, le amministrazioni alienanti corrispondono il correlativo equo indennizzo ai titolari dei sopracitati diritti"».

**10.20**

GUBERT

*All'articolo 10, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 63 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

“alla lettera *b*), dopo le parole: ‘a favore degli enti’ aggiungere le seguenti: ‘, delle imprese di costruzione e loro consorzi’;

alla lettera *c*), dopo le parole: ‘o cedute in proprietà’ aggiungere le seguenti: ‘per una quota non inferiore al 20 per cento in termini volumetrici di quelle comprese nei piani’;

alla lettera *c*), dopo le parole: ‘sempre che questi’ aggiungere le seguenti: ‘ovvero i loro assegnatari o acquirenti’;

alla lettera *d*), dopo le parole: ‘al volume edificabile’ aggiungere le seguenti: ‘entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10’».

**10.21**

LAURO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere il seguente comma:

“81-bis. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sui proventi delle case da giuoco autorizzate, costituiti dalla differenza attiva tra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate ai giocatori, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al n. 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta unica di

cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura dell'8 per cento. Tale aliquota è elevata al 9 per cento per i proventi derivanti dall'impiego di apparecchi automatici o semiautomatici per il giuoco d'azzardo.

La misura dell'imposta unica è elevata ed unificata al 9 per cento per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Le disposizioni dell'articolo 30, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi riferite anche alle vincite relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate"».

**10.23**

DONDEYNAZ

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le modifiche apportate alla disciplina dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dalle lettere a), d) ed e) del comma 63 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ai applicano ai piani di zona approvati dopo l'entrata in vigore della presente legge».

**10.22**

LAURO

*Sopprimere il comma 13.*

**10.24**

PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 13, sopprimere le parole: «delle Regioni a statuto speciale nonché delle province autonome di Trento e Bolzano».*

**10.25**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997».

**10.26**

MONTAGNINO, LO CURZIO, POLIDORO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«13-bis. Al comma 215, lettera c) dell'articolo 3 la parola: «c-bis)» è sostituita dalla seguente: «b-bis)».

**10.200**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Modifiche alla legge di bilancio)*

1. Nell'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: "2770", è sostituito dal seguente: "1282". La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

**10.0.1**

GIARETTA

**Art. 12.**

*Sopprimere l'articolo.*

**12.1**

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.*

**12.8**

GIARETTA

*Sopprimere il comma 1.*

**12.2**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 14, dopo le parole: "alla data del 30 novembre 1995" aggiungere le seguenti: "o alla data del 30 novembre 1996"; e le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997"».

**12.7**

GRUOSSO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997» aggiungere le seguenti: «i medesimi enti, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, possono prorogare i rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 1997».*

**12.4**

GRUOSSO

*Sopprimere il comma 2.*

**12.5**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'ASI nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186».

**12.9**

IL GIARETTA

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'ASI, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186».

**12.6**

MASULLO

### **Art. 13.**

*Sopprimere l'articolo.*

**13.4**

GIARETTA

*Sopprimere l'articolo.*

**13.1**

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

“I lavoratori di cui al primo comma hanno altresì diritto di riprendere il servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio

comunale, dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta consiliare.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario comunale.

Per i lavoratori che prestino la loro attività in una sede di lavoro distante più di quindici chilometri dalla località di residenza, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto.

I lavoratori di cui al primo comma che svolgono attività a turni, possono essere assegnati con disposizione di servizio al primo turno utile successivo alle ore dodici del giorno seguente alla convocazione del consiglio».

**13.3**

SPERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, al comma 5 aggiungere alla fine il seguente periodo:

«È posto parimenti a carico dell'Ente di cui sono amministratori l'onere per l'assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione».

**13.2**

PERUZZOTTI, MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Modifica al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)*

1. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 2, dopo le parole: "rendita catastale" aggiungere le seguenti: "e inoltre per le materie concernenti l'INVIM, le imposte di registro, di successione, di donazione, le ipotecarie e catastali, i tributi locali e comunali"».

**13.0.1**

MORO

**Art. 15.**

*Sopprimere l'articolo.*

**15.1**

GIARETTA

**Art. 16.**

*Sopprimere l'articolo.*

**16.1** D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONOLLI, COSTA, PEDRIZZI

**Art. 17.**

*Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Un terzo del fondo è riservato alle imprese individuali ed alle società che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. In caso di carenza di richieste del genere, l'eccedenza del fondo riservato di cui avanti va annualmente devoluta alle altre aziende con fatturato superiore».

**17.5** TAROLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Al comma 194 dell'art. I della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è aggiunta la seguente previsione: "La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 471".

3. All'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402, è aggiunto il seguente comma 5: "L'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani è autorizzato ad anticipare al fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 della legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previa intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo"».

**17.8** SARTORI, CADDEO

*Al comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Rientrano fra i beneficiari di cui all'articolo 1 comma 3 della legge n. 482 del 1992 e dell'articolo 1 comma 1 della legge n. 422 del 1993 anche i soggetti che hanno mutato la ragione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'allegato alla legge n. 650 del 1996, purchè in possesso dei requisiti richiesti alla data del 30 novembre 1993».

**17.1** TAROLLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma precedente è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali».

**17.7** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un terzo delle disponibilità del fondo di cui al precedente comma è riservato alle imprese individuali ed alle società che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. In mancanza di richieste, le risorse sono devolute alle aziende con fatturato superiore».

**17.2** MORO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un terzo del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è riservato alle imprese individuali ed alle società che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. In caso di carenza di richieste, l'eccedenza del fondo riservato è devoluta alle aziende con fatturato superiore».

**17.3** MARCHETTI, ALBERTINI, MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un terzo del fondo di cui al comma precedente è riservato alle imprese che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali».

**17.4** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Un terzo del fondo è riservato alle imprese individuali ed alle società che abbiano un volume d'affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. In caso di carenza di richieste del genere, l'eccedenza del fondo riservato di cui avanti va annualmente devoluta alle altre aziende con fatturato superiore».

**17.6** GUBERT

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7.-bis.**

«Per le imprese di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, vanno seguiti gli stessi criteri interpretativi già adottati per la legge 25 febbraio 1987 n. 67 e successive modificazioni e integrazioni; le imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili non rientrano nelle disposizioni di cui al comma 11-ter della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di cui al comma 40, dell'art.1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, si applicano, con decorrenza dal 1991, interamente le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia dopo il terzo anno di attività, sia per gli esercizi precedenti, sempre che le testate siano state distribuite e le domande siano state presentate nei termini di legge; le imprese editoriali possono cedere le provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, agli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, secondo le modalità già previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411».

**17.0.1**

FOLLONI, GUBERT, FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Autorizzazioni di spesa legge 14 agosto 1991, n. 281)*

1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui per il finanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281 recante norme per la prevenzione del randagismo. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Sanità. Per gli anni successivi al triennio 1997-1999 si provvede ai fini del finanziamento della legge 14 agosto 1991, n.281 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

**17.0.2**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Autorizzazioni di spesa legge 26 febbraio 1992, n.211)*

1. Per il triennio 1997-1999 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi annui per il finanziamento della legge 26 febbraio 1992, n. 211 recante Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti».

**17.0.3** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

«1. Per le imprese di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 650, vanno seguiti gli stessi criteri interpretativi già adottati per la legge 25 febbraio 1987 n. 67 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le imprese che abbiano rinunciato statutariamente allo scopo di lucro e alla distribuzione degli utili non rientrano nelle disposizioni di cui al comma 11 ter della legge 7 agosto 1990, n. 250.

3. Per le imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applicano, con decorrenza dal 1991, interamente le disposizioni dell'articolo 3, comma 10, lettere a) e b) della legge 7 agosto 1990, n. 250, sia per l'anno di acquisizione per le anzianità contemplate sia per gli esercizi precedenti, sempre che le testate siano state distribuite e le domande siano state presentate nei termini di legge.

4. Le imprese editoriali possono cedere le provvidenze di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, agli Enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza secondo le modalità già previste dalla legge 22 dicembre 1989, n. 411».

**17.0.4** LAVAGNINI, POLIDORO

**Art. 20.**

*All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: «introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535» con le seguenti: «introdotto dall'articolo 2, comma 16-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647».*

**20.1** GIARETTA

**Art. 21.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno *una tantum* nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. I familiari, aventi diritto in base alle precedenti disposizioni di legge e già indennizzati con la somma di lire 50 milioni ivi prevista, hanno diritto a ricevere una integrazione tale da parificare l'indennizzo dovuto a tali soggetti, alle disposizioni modificate dal presente comma. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno *una-tantum* nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

7-ter. In aggiunta a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 e dal comma 20 dell'articolo 42, il Ministro delle finanze dispone, con proprio decreto, ulteriori aumenti dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura necessaria a fornire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente.

7-quater. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

'1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede all'istruttoria delle domande e all'acquisizione del giudizio di cui al successivo articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità che garantiscano il diritto al riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative'.

7-quinquies. Dopo il comma 1, dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto il seguente:

'1-bis. Chiunque nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata'.

7-sexies. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, per l'ulteriore invio alle USL territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dal comma 4.

7-septies. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: 'Ministro della sanità' sono inserite le seguenti: ', tramite la USL territorialmente competente.', e le parole: 'domande di revisione al Ministero della sanità' sono sostituite dalle seguenti:

‘alle USL competenti domanda di revisione indirizzata al Ministro della sanità’.

7-octies. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente legge, le commissioni, medico-ospedaliere di cui all’articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sono integrate con medici esperti nelle materie attinenti alle richieste di indennizzo, ai sensi dell’ultimo capoverso dell’articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092”».

**21.1**

TAROLLI, GUBERT

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con i Ministeri degli affari esteri della sanità e del tesoro, previa verifica da parte del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanità delle capacità recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le università, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari per l’intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l’ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall’ordinamento della scuola».

**21.2**

MASULLO

## **Art. 22.**

*Sopprimere l’articolo.*

**22.5**

GIARETTA

*Sopprimere l’articolo.*

**22.1**

MORO, PERUZZOTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «25 miliardi» con: «50 miliardi» ed aggiungere dopo le parole: «per realizzare interventi di recupero edilizio» le altre: «e per assicurare la mobilità sul territorio urbano interessato da voragini e cedimenti del fondo stradale».*

**22.4**

MARINO, ALBERTINI, CARCARINO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**22.3**

MORO, PERUZZOTTI

**Art. 23.**

*Sopprimere l'articolo.*

**23.1**

GIARETTA

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

**«Art. 23-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, all'articolo 9 la lettera f) è così sostituita:

*f) Trentino-Alto Adige con sede a Bolzano e con reparti distaccati a Trento già esistenti prima della entrata in vigore della legge 29 gennaio 1994, n. 71».*

**23.0.1**

TAROLLI

**Art. 24.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «otto giorni» con le seguenti: «30 giorni».*

**24.1**

VEGAS, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunta la seguente lettera:

*“h) le grate, i lucernai, le intercapedini insistenti sui marciapiedi o su altre aree pubbliche”.*

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, entro i limiti di lire 5 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

**24.0.1** AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

1. Il comma 65, dell'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

“65. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono i canoni di concessione non ricognitori i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 50 per cento della tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche prevista dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

Con delibera da adottare entro il 31 marzo 1997 alla predetta riduzione può essere attribuito effetto anche per le occupazioni effettuate a partire dall'anno 1993; non si fa luogo, comunque, al rimborso delle somme, a titolo di tassa o maggiore tassa e relative soprattasse e interessi, già corrisposte alla data di adozione della suindicata delibera.

Alle minori entrate di cui al presente comma, entro i limiti di lire 15 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro”».

**24.0.2** AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

**Art. 25.**

*Sopprimere l'articolo.*

**25.1**

GIARETTA

**Art. 26.**

*Sopprimere l'articolo.*

**26.1**

MORO, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dagli interventi di cui al comma 1 sono esclusi gli appartenenti alle comunità nomadi ROM, ancorchè provenienti dai territori della ex Jugoslavia».

**26.3**

SPERONI, MORO

## **Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.2**

MORO

*Al comma 1, aggiungere dopo la parola: «Basilicata» le seguenti: «Abruzzo e Molise».*

**27.4**

DI BENEDETTO, PASTORE, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 1, dopo la parola: «Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonchè Molise» e dopo la parola: «misura» aggiungere la seguente: «massima».*

**27.5**

BISCARDI, VALLETTA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

«al primo periodo, dopo le parole: “della misura” aggiungere la seguente: “massima”; in fine, aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Le misure agevolative di cui al comma 1 si applicano anche nella regione Abruzzo. Alla stessa regione Abruzzo sono riconosciute le agevolazioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, dal periodo di paga 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996”».

**27.3**

STANISCIÀ, DI ORIO

*Sopprimere il comma 2.*

**27.18**

DE LUCA Michele

*Sopprimere il comma 2.*

**27.6** AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, 3ª riga sono soppresse le seguenti parole: “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;

b) Al primo periodo, 14ª riga le parole: “nella misura del 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 5 per cento”».

Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità derivanti dall'abrogazione del comma 2, articolo 27 del decreto legge n. 669 del 1996».

**27.9** D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, 3ª riga sono soppresse le seguenti parole: “in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335”;

b) Al primo periodo, 14ª riga le parole: “nella misura del 15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “nella misura del 5 per cento”».

**27.7** MORO, ROSSI, WILDE

*Al comma 2, sostituire le parole: «, che continua ad essere disciplinata per tale periodo dall'articolo 4 della legge 15 marzo 1973, n. 44» con le seguenti: «, relativamente al personale delle aziende inquadrato nel ramo industria anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva successivamente al 1999 la possibilità per tale personale di mantenere riscrizione all'INPDAI prevista dal comma 234 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996. L'articolo 2, comma 215, della medesima legge n. 662 del 1996 è soppresso».*

**27.8** IL GOVERNO

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto».

**27.11**

GIOVANELLI

*Dopo il secondo comma, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, co-

munque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo».

**27.10**

GIOVANELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis.* Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

*2-ter.* La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

*2-quater.* Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps dal decreto ministeriale di cui al comma *2-bis*, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

*2-quinquies.* Per le società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per un periodo non superiore a sei anni. Per i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui al predetto articolo 6, ultimo comma, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto, fatte salve le pensioni anteriori al 1° gennaio 1997. Resta ferma la facoltà, per le società ed enti di cui al presente comma di versare l'intera contribuzione dovuta al FPLD sui salari di fatto; la scelta operata è irrevocabile fino alla scadenza del periodo di cui al comma *2-quater*. Qualora sia esercitata entro il 31 dicembre 1996 la revoca della facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, la stessa ha effetto dal 1° gennaio 1996, restando acquisite, a tutti gli effetti, le contribuzioni che siano state o siano utilizzabili ai fini pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997».

**27.12**

GUBERT

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1° gennaio 1997.

2-ter. La disposizione del comma 1 si applica anche ai proscrittori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.

2-quater. Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Inps dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni.

2-quinquies. Per le società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto medesimo, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e per un periodo non superiore a sei anni. Per i soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che hanno esercitato la facoltà di cui al predetto articolo 6, ultimo comma, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per le anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 si tiene conto del minore versamento contributivo dipendente dall'applicazione del criterio predetto, fatte salve le pensioni anteriori al 1° gennaio 1997. Resta ferma la facoltà, per le società ed enti di cui al presente comma di versare l'intera contribuzione dovuta al FPLD sui salari di fatto; la scelta operata è irrevocabile fino alla scadenza del periodo di cui al comma 2-quater. Qualora sia esercitata entro il 31 dicembre 1996 la revoca della facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, la stessa ha effetto dal 1° gennaio 1996, restando acquisite, a tutti gli effetti, le contribuzioni che siano state o siano utilizzabili ai fini pensionistici con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1997».

**27.13**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nell'ambito del programma di risanamento della Sicilcassa Spa, in amministrazione straordinaria, e in considerazione dei suoi effetti sull'occupazione, i dipendenti della predetta società, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano maturato almeno 25 anni di anzianità di servizio, indipendentemente dall'età anagrafica, ovvero almeno 60 anni di età se uomini e 55 se donne e 17 anni di anzianità assicurativa, conseguono il diritto al trattamento pensionistico a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo a condizione che l'estinzione dei rapporti del lavoro consegua ad accordi collettivi, concernenti la riduzione dei dipendenti in esubero, tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. In mancanza degli accordi o in caso di insufficienza degli esodi volontari rispetto a quanto indicato negli accordi stessi, i commissari straordinari attivano la procedura di riduzione del personale prevista dalla legge 23 luglio 1991, n.223. Gli accordi predetti o il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 223 del 1991, assorbono e sostituiscono le procedure di analoga natura contemplate nei contratti collettivi, con esclusione di oneri a carico della banca, fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto. La procedura della citata legge n.223 del 1991 si applica anche al personale direttivo. Ai soli fini della individuazione dei dipendenti interessati dalla medesima procedura, prevale il criterio della maggiore anzianità ai fini pensionistici».

**27.14** D'ALI, PEDRIZZI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI,  
MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 4, dopo la parola: «mediante», sostituire le parole da: «utilizzo» fino alla fine del comma, con le seguenti parole: «corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6865 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».*

**27.15** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA,  
DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,  
SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "200 unità complessive da adibire per 150 unità alla vigilanza al fine di potenziare l'attività di accantonamento e per 50 unità da inserire nel ruolo legale al fine di potenziare l'azione di recupero"».

**27.16** PELLEGRINO, BERTONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nell'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "200 unità complessiva di personale da adibire alla vigilanza" aggiungere le seguenti: "e di ulteriori 100 unità di personale da inserire nel ruolo legale al fine di potenziare l'azione di recupero coattivo dei crediti, anche attraverso l'utilizzo di idonei di concorsi già espletati"».

**27.17**

PELLEGRINO, BERTONI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 5 della legge n. 335 del 1995, dopo il terzo periodo, i periodi successivi sono sostituiti dai seguenti: "Entro il 31 marzo 1997, il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all'articolo 44 elabora indicatori idonei a valutare la spesa previdenziale. A decorrere dall'anno 1997, in sede di assestamento di bilancio dello Stato, il Governo nel caso in cui valuti che la dinamica della spesa previdenziale si discosti dalle previsioni contenute nei documenti di programmazione economico-finanziaria, adotta provvedimenti al fine di contenimento della spesa previdenziale"».

**27.0.1**

GRILLO, VEGAS, D'ALÌ, PEDRIZZI, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

**Art. 28.**

*Sopprimere l'articolo.*

**28.3**

GIARETTA

*Sopprimere l'articolo.*

**28.1**

VEGAS, D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sopprimere l'articolo.*

**28.2**

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Modifica alla legge 26 febbraio 1992, n. 211)*

1. All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei limiti degli stanziamenti complessivi, le disponibilità finanziarie suddette, oltre che per la corresponsione dei contributi suindicati, possono essere utilizzate sotto forma di contributi diretti in conto capitale».

**28.0.1**

VIVIANI

**Art. 29.**

*Sopprimere l'articolo.*

**29.1**

D'ALÌ

*Al comma 1, dopo le parole: «persone fisiche» aggiungere le seguenti: «ed i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».*

**29.2**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, dopo le parole: «in data anteriore al 1° gennaio 1997» aggiungere le seguenti: «o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superino i 10 anni dalla data di immatricolazione».*

**29.14**

LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPALARDO

*Al comma 1, sostituire la parola: «unmilione cinquecentomila» con la seguente: «unmilione» e la parola: «duemilioni» con l'altra: «unmilione cinquecentomila».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. I proventi derivanti dalla riduzione del contributo per l'acquisto degli autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati, saranno destinati ad incrementare la legge n. 1329 del 1965 in materia di Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine e utensili».

**29.3**

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA, TURINI, DEMASI

*Al comma 1, sostituire le parole: «unmilione cinquecentomila» con le seguenti: «due milioni», e le parole: «due milioni» con le altre: «unmilione cinquecentomila».*

**29.4** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) che all'atto di acquisto sia allegata espressa dichiarazione della casa automobilistica produttrice di non aver ritoccato in aumento i listini di vendita successivamente al 1° ottobre 1996».

**29.5** D'ALI, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Al comma 2, dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» inserire le seguenti: «che sia stato immatricolato nuovo prima del 1982».*

**29.6** GUBERT

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. La rottamazione e la demolizione dei veicoli a motore deve essere orientata all'integrale recupero dei materiali di risulta. A tal fine, le imprese costruttrici, provvedono, anche mediante convenzioni con i demolitori autorizzati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, a recuperare quelle parti dei veicoli rottamati che possono essere equiparate a materie prime secondarie».

**29.7** RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis*. I veicoli usati, di cui al comma 3 della presente legge, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero dei materiali e della rottamazione».

**29.7** (Nuovo testo) RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'acquirente non può cedere il veicolo acquistato per i tre anni successivi; in caso contrario perde il diritto al contributo erogato, che il Ministero delle finanze recupera a carico dell'acquirente».

**29.8**

SPERONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In alternativa alla demolizione dei veicoli consegnati per la rottamazione è consentita la loro cessione, a titolo gratuito, ad associazioni o organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro o a famiglie il cui reddito familiare determinato con gli stessi criteri utilizzati per la concessione dell'assegno al nucleo familiare non sia superiore, nel 1995, a lire 12.000.000 aumentati di lire 3.000.000 per ogni persona a carico. Il decreto di cui al successivo comma 6 disciplina le modalità della cessione a titolo gratuito».

**29.9**

GUBERT

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 il lire 160 miliardi, si corrisponde mediante riduzione del 30 per cento dell'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici, così modificando conseguentemente le leggi in vigore in materia».

**29.10**

MARINO, ALBERTINI

*Al comma 7, sostituire le parole: «valutato per l'anno 1997» con le seguenti: «nel limite massimo di».*

**29.150/1**

D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sostituire il primo periodo del comma 7 con il seguente: «All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri»; al comma 8 sostituire le parole: «del fondo» con le seguenti: «dell'accantonamento».*

**29.150**

IL GOVERNO

*Al comma 7 sostituire le parole: «... si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1996, n. 608» con le seguenti: «si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di Tabella A della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 663».*

**29.15**

LARIZZA, NIEDDU

**Art. 29.**

*Al comma 7, sostituire le parole da: «mediante» sino alla fine del periodo con le seguenti: «con le sopravvenienze di cui al seguente articolo «27-bis».*

*Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 29-bis. - 1. Le aziende che hanno usufruito per più di 15 unità lavorative della Cassa integrazione salariale straordinaria qualora conseguano utili di bilancio nello stesso anno di utilizzo della CIGS o nei due anni successivi, sono tenuti a rimborsare il relativo importo all'INPS fino alla concorrenza del 50 per cento dell'utile lordo conseguito. Il rimborso, comunque, non potrà essere superiore al 50 per cento dell'importo della CIGS concessa.

2. L'importo, detraibile dalle imposte sul reddito, deve essere versato con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio che certifichi il risultato economico positivo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno validità a decorrere dagli utilizzi della CIGS avvenuti nel 1994».

**29.0.200**VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI,  
TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

*Sopprimere il comma 8.*

**29.12**

MORO, PERUZZOTTI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In nessun caso l'onere per il bilancio dello Stato potrà eccedere la misura stabilita al comma 7, eventualmente integrata ai sensi del comma 8.

Con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze può essere a tal fine stabilito un termine anticipato rispetto alla scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal comma 2».

**29.13**

MORO, PERUZZOTTI

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Integrazione del Fondo Occupazione)*

1. Al fine di consentire l'attivazione di interventi di Lavori Socialmente Utili di cui all'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Fondo Occupazione, di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato per l'anno 1997 di lire 800 miliardi.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

**29.0.2**

MARINO, ALBERTINI

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. L'ufficio competente presso le Ferrovie dello Stato provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla verifica degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi entro il 31 dicembre 1997 per un importo complessivo di 50 miliardi.

2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, è istituito un Fondo speciale per interventi straordinari nel settore ferroviario.

3. All'onere di cui al precedente comma valutato in lire cinquanta miliardi a decorrere dall'anno 1997 si fa fronte con il parziale utilizzo dell'accantonamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997».

**29.0.1**

ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA TURINI, DE MASI

*Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Integrazione del Fondo occupazione)*

1. Al fine di consentire l'attivazione di interventi di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Fondo occupazione, di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato per l'anno 1997 di lire 250 miliardi.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte utilizzando le maggiori entrate, pari a lire 250 miliardi, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.».

**29.100**

MORANDO

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni del bilancio 1997 derivanti dai dividendi dovuti dalle società per azioni a seguito della trasformazione degli enti pubblici nonché da utili da versare da parte degli enti pubblici in base a disposizioni normative o statutarie che affluiscono al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997 saranno, in deroga alle norme di contabilità vigenti, destinati ad incrementare nella misura del 50 per cento gli stanziamenti di competenza e di cassa di cui al capitolo 1176 «Fondo per l'occupazione», per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

**6.0.2** (Nuovo testo)

MARINO, ALBERTINI

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

«2. Relativamente agli anni 1995 e 1996, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100; nell'articolo 6 del decreto-legge 2 giugno 1995, n. 219; nell'articolo 8 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411; nell'articolo 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 511; nell'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1996, n. 36; nell'articolo 3 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 178; nell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299; nell'articolo 12 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377; nell'articolo 13 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478».

**1.0.0.1**

MASULLO

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

«Il Governo al fine di reperire una nuova fonte di entrata, è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, che, in deroga all'attuale disciplina in materia di gioco d'azzardo di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, prevede la costituzione di case da gioco, da situarsi una in ogni regione; la individuazione del comune o dei comuni, ove si ravvisi una esigenza di rotazione, in cui insediare la casa da gioco dovrà essere effettuata dalla Giunta Regionale e dovrà avvenire sulla base di valutazioni relative ai requisiti di potenziale attrazione turistica del comune o dei comuni interessati.

Lo stesso decreto dovrà prevedere le necessarie misure di controllo e di sicurezza da affidare al Ministero degli interni, che potrà revocare l'autorizzazione per l'esercizio della Casa da gioco, e disporre l'immediata chiusura, ove ne ravvisi la necessità per esigenze di ordine pubblico.

L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle case da gioco dovrà essere rilasciata dal Presidente della giunta regionale.

Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dovrà emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo del governo, le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

Gli utili delle case da gioco dovranno essere devoluti allo Stato nella percentuale del 50 per cento; alle Regione nella misura del 30 per cento, e al Comune, sede della casa da gioco, nella misura del 20 per cento».

**1.0.0.2**

BALDINI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA, PEDRIZZI

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**92ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MARCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1905) Deputati MANZINI ed altri. - Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI introduce l'esame, rilevando il contenuto eterogeneo del disegno di legge, che tuttavia reca disposizioni accomunate dal riferimento al settore del commercio. Dopo aver esposto sommariamente la finalità di ciascun articolo, osserva che l'articolo 3, comma 4 potrebbe costituire, se riferito anche alla disciplina legislativa vigente, una deroga non giustificata al sistema di delegificazione regolato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che in particolare postula la deliberazione del Consiglio dei ministri e il parere del Consiglio di Stato, per l'adozione degli atti regolamentari. Sottolineata l'opportunità dell'articolo 4, il relatore conferma sull'articolo 5 le obiezioni già esposte in sede di Sottocommissione per i pareri, nella seduta del 21 gennaio, rilevando inoltre che nelle materie in questione si registra una oscillazione non opportuna tra fonti normative di livello legislativo e regolamentare.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni appena svolte.

Interviene, quindi, il sottosegretario CARPI, che ricorda la genesi del disegno di legge in esame, presso la Camera dei deputati, connessa ad alcune gravi incongruenze normative presenti nell'ordinamento vigente, che hanno dato luogo a notevoli difficoltà applicative, particolarmente in materia di incentivi per l'acquisto di strumenti di misurazione:

al riguardo, l'articolo 1 prevede che il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione sia esigibile nella forma del credito d'imposta, con una drastica semplificazione delle procedure istruttorie. Anche l'articolo 3 si propone di risolvere alcune rigidità normative ormai anacronistiche, mentre altre questioni, come quelle considerate nell'articolo 5, sono risolte in via non definitiva, riservandosi il Governo di proporre idonee soluzioni in sede di riforma generale della disciplina del commercio. Si è reso necessario, tuttavia, intervenire tempestivamente su alcune questioni, come quelle richiamate, che esigono misure di livello legislativo. Ricorda, infine, che il provvedimento in esame è stato approvato all'unanimità da parte della Commissione competente della Camera dei deputati, in sede legislativa.

Il senatore PELLEGRINO osserva che la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, sarebbe legittima solo in quanto riferita alla disciplina vigente di rango non legislativo, poichè il procedimento di delegificazione non potrebbe ammettere la fonte del decreto ministeriale ivi indicata. Quanto all'articolo 5, chiede chiarimenti sulla destinazione di scopo che vi è richiamata.

Il sottosegretario CARPI precisa che l'articolo 3, comma 4 si riferisce esclusivamente alla disciplina di rango non legislativa, semplificando e unificando il sistema delle fonti a livello regolamentare nella materia in questione.

Il relatore BESOSTRI conferma la sua osservazione sull'articolo 3, comma 4, ritenendo legittima tale disposizione solo in quanto riferita alla disciplina vigente non legislativa.

Il senatore MAGNALBÒ esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale alla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore e condivide le riserve e le obiezioni manifestate dallo stesso relatore e dal senatore Pellegrino.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere favorevole del relatore, con le osservazioni da questi esposte nel corso dell'esame.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, tornando sull'emendamento 5.7, sostiene che esso esplicita l'esigenza di procedere ad una gestione in forma indiretta quando si tratti di società per azioni; occorre altresì stabilire una durata certa nel rapporto onde consentire l'am-

mortamento degli impianti. Illustra poi gli emendamenti 5.75, 5.76, 5.9, 5.10, 5.6, 5.8, 5.83 e 5.84.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si sofferma sugli emendamenti 5.22, 5.23 e 5.26.

A sua volta il senatore LUBRANO DI RICCO dà conto dell'emendamento 5.1, che si connette con una disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1034, approvato dal Senato; illustra altresì gli emendamenti 5.2, 5.5, 5.3 e 5.4.

Il senatore TIRELLI afferma che la sua parte politica segue nella materia un'impostazione di completa liberalizzazione del settore, occorrendo lasciare liberi gli enti locali nella scelta della forma di gestione dei servizi pubblici in questione.

Il presidente MARCHETTI rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**74ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

CIRAMI

*indi del Vice Presidente*

SENESE

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(399) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di prima istanza*

**(1245) Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado**

**(1649) FOLLIERI ed altri.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado e revisione delle circoscrizioni giudiziarie*

**(1938) PREIONI.** - *Istituzione del giudice unico di primo grado*

(Esame, congiunzione del disegno di legge n. 1938 con l'esame dei disegni di legge nn. 399, 1245 e 1649 e rinvio. Rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 399, 1245 e 1649 e congiunzione con il disegno di legge n. 1938)

Il RELATORE illustra brevemente il disegno di legge n. 1938 presentato dal senatore Preioni che conferma sostanzialmente la soppressione del giudice di pace e la qualifica di giudice unico di primo grado in capo al pretore.

La Commissione delibera quindi di congiungere il disegno di legge agli altri in titolo già all'esame.

La Commissione concorda inoltre di spostare il termine per gli emendamenti sul testo base riguardante il giudice unico alle ore 18 di martedì 29 gennaio prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(717) VALENTINO ed altri.** - *Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

**(808) RUSSO ed altri.** - *Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati*

**(954) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge in titolo sospeso il 15 ottobre 1996.

Il relatore FOLLIERI illustra il contenuto del testo elaborato dal Comitato ristretto dopo un lungo e approfondito dibattito.

Si sofferma in particolare sull'ambito di applicazione della legge, sui requisiti per la nomina, sulla durata dell'ufficio, sulla incompatibilità, la ricusazione e la decadenza nonché sullo stato giuridico-economico dei giudici onorari aggregati.

Particolare importanza - prosegue l'oratore - hanno anche gli articoli che riguardano l'assegnazione delle cause, la conciliazione e l'arbitrato. Conclude il testo articolato la previsione riguardante il personale e le strutture di supporto al lavoro dei giudici aggregati, mentre la clausola di copertura finanziaria riesce ad essere sufficiente per l'assunzione di non più di mille giudici, per i quali comunque non è stato facile reperire le risorse all'interno del bilancio.

Rivolge infine ai colleghi l'invito a presentare eventuali emendamenti che non incidano sulla spesa complessiva relativa al disegno di legge in esame poichè ciò rischierebbe di ritardare notevolmente l'iter del provvedimento. Ricorda il contrasto registratosi nel comitato ristretto e che avrà riflessi anche nei lavori della Commissione sulla annessione dei giovani avvocati al ruolo di giudice onorario aggregato.

Il presidente CIRAMI propone la fissazione del termine per gli emendamenti a martedì 29 gennaio prossimo.

Il senatore GRECO chiede una dilazione di questo termine, giudicando troppo breve in considerazione dell'importanza dell'argomento trattato.

Il senatore RUSSO invita ad abbreviare i tempi dell'esame, mantenendo il termine proposto dal Presidente.

Il senatore CARUSO Antonino, dopo aver ricordato la collaborazione dell'Ufficio legislativo del Ministero ai lavori del Comitato ristretto, sottolinea che le sue recenti osservazioni non sono state tenute in sufficiente considerazione dal relatore e che il testo del Comitato ristretto è stato messo intempestivamente in discussione in Commissione, peraltro anche senza sufficiente preavviso. In particolare, proprio il quarto e ultimo testo espresso dal Comitato ristretto non appare condivisibile poichè sono stati messi insieme elementi poco conciliabili.

Chiede quindi un congruo termine per presentare emendamenti in particolare sull'estensione anche alla Pretura delle sezioni stralcio, sulla retribuzione dei magistrati e sulla composizione della magistratura onoraria aggregata. Afferma essere quindi assolutamente inaccettabile la proposizione del termine di martedì per proporre gli emendamenti.

Il senatore GRECO sostiene che è stato poco informato sui lavori del Comitato ristretto e si associa alle osservazioni del senatore Caruso Antonino.

Il senatore RUSSO si dichiara dispiaciuto per l'intervento del senatore Caruso che pure ha collaborato costruttivamente ai lavori del Comitato ristretto.

Si dichiara disponibile a ritirare il testo su cui sono sorti i gravi problemi esposti ritornando nel Comitato ristretto.

Il presidente CIRAMI propone di ritornare nel Comitato ristretto oppure di allungare il termine per gli emendamenti ad un momento successivo a martedì.

La senatrice SCOPELLITI, nel condividere il tono e il contenuto dell'intervento del senatore Caruso Antonino, invita la Commissione a non abusare dell'utilizzo dei comitati ristretti.

Dopo una discussione in cui intervengono i senatori RUSSO, CARUSO Antonino e il presidente CIRAMI, si delibera di rinviare l'esame del provvedimento nel Comitato ristretto da convocare per martedì prossimo alle ore 11,30.

Il senatore CENTARO auspica che il Ministero agisca nel modo più corretto nella presentazione degli emendamenti e auspica altresì che gli emendamenti stessi giungano nella forma più precisa possibile per evitare discussioni e controversie in Commissione.

Il sottosegretario AYALA sottolinea che l'Ufficio legislativo del Ministero è una struttura molto efficiente e validissima, ma che i disegni di legge e gli emendamenti elaborati incontrano necessariamente tutti i problemi relativi al consenso dei vari Gruppi politici al momento del loro ingresso in Parlamento.

Bisogna comunque francamente ammettere - prosegue l'oratore - che oggi è stato commesso un errore presentando frettolosamente in Commissione un testo su cui non è maturato sufficiente consenso. Occorre dunque - a suo avviso - approfondire ponderatamente i problemi sollevati e riunire nuovamente, come si è giustamente deliberato, il Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati**, approvato dalla Camera dei deputati

**(484) BUCCIERO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta del 21 gennaio.

Il senatore GRECO dichiara di non ravvisare la necessità di provvedere ad una modifica dell'articolo 11 del codice di rito penale, giacchè non crede che sul piano pratico la norma vigente abbia sollevato eccessive critiche. Comunque, prosegue il relatore, se un intervento del legislatore dovesse aver luogo, si potrebbe condividere lo spirito del disegno di legge n.1504. Con riferimento, poi, al disegno di legge n.484 sottolinea che se è vero, come è vero, che esso riecheggia i criteri di cui all'articolo 11 del codice, ne discende che, se proprio si vuole rivisitare il menzionato articolo 11, non si può allora condividere quel, pur lodevole, tentativo di novellazione. Reputa lo strumento del sorteggio - già ipotizzato da altri disegni di legge nell'XI legislatura - come farraginoso e poco funzionale rispetto agli obiettivi prefissati. Auspica, quindi, il ricorso, come criterio per l'identificazione del giudice competente, alla circolarità; pertanto, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a sostituire le prospettate tre tabelle con un'unica tabella.

Il senatore CALLEGARO prende spunto dal clima di sospetto che pervaderebbe gli articolati in esame e dichiara di non dividerlo: infatti, pure non negando momenti di patologia nell'espletamento dei procedimenti vertenti sui magistrati, ritiene preferibile lavorare assumendo a punto di partenza il criterio detto «del serpentone» e si mostra al contempo contrario alla soluzione del sorteggio quale presentato dal testo del disegno di legge n. 1504. Preannuncia la presentazione di emendamenti.

Manifesta da ultimo grande interesse per il disegno di legge n. 484.

Il senatore SENESE sottolinea in primo luogo il rischio, qualora l'articolato del testo-base venisse approvato senza modificazioni, di insormontabili difficoltà applicative: infatti, fra l'entrata in vigore della legge - che avrebbe luogo 60 giorni dopo la pubblicazione della medesima sulla «Gazzetta Ufficiale» - e la sua applicazione concreta si aprirebbe una *vacatio* di ulteriori 60 giorni - ossia di 45 giorni per l'effettuazione del sorteggio e di altri 15 giorni per la pubblicazione dell'esito -, in forza della quale si creerebbe un clamoroso, quanto non auspicabile, vuoto normativo. In secondo luogo, poi, pone un ulteriore quesito, se in occasione del secondo sorteggio la rosa delle tabelle estraibili debba limitarsi alle residue due ovvero se debba estendersi anche a quella cui si era già fatto ricorso dopo il primo sorteggio.

Il senatore FOLLIERI si dichiara favorevole a qualsiasi provvedimento che garantisca la terzietà del giudicante; mostra tuttavia qualche perplessità sulle soluzioni offerte, anche perchè non si offrono le soluzioni più appropriate ad alcune fattispecie che agevolmente potrebbero realizzarsi, come ad esempio quella di un procedimento che coinvolga contestualmente un magistrato ed un «laico» ossia un cittadino comune, la cui posizione processuale verrebbe a seguire il destino del trasferimento di competenza di cui al procedimento del magistrato. Propone, in conclusione, di innovare sotto vari aspetti il testo-base e si riserva anch'egli la presentazione di emendamenti. Aderisce, infine, in linea di massima con il disegno di legge presentato dal collega Bucciero.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il relatore MILIO, esordendo con la facile constatazione che si è coagulato un ampio dissenso sull'articolato licenziato dalla Camera dei deputati. Con riferimento, poi, al sospetto ventilato dal collega Senese, per cui in occasione del secondo sorteggio potrebbe essere esclusa la tabella già applicata, ritiene che invece essa andrebbe inserita fra le estraibili, giacchè fare altrimenti determinerebbe una violazione dello spirito più intimo della legge in occasione della terza applicazione della legge, in ragione del fatto che residuerebbe un'unica tabella, conoscibile in anticipo. Condivide comunque le perplessità di chi critica i criteri di redazione delle tre tabelle e dichiara di non vedere indicate, come invece dovrebbe essere, le modalità per l'effettuazione del sorteggio presso la Cassazione.

Conclude auspicando un ritorno al criterio della circolarità.

Il sottosegretario AYALA esprime grande attenzione verso le parole del relatore e preannuncia che il Governo sta predisponendo diversi emendamenti al testo-base, ossia al disegno di legge n.1504.

Il presidente SENESE propone di fissare il limite temporale per la presentazione di emendamenti alle ore 12 di martedì 4 febbraio prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02ª, 0026°)

Il presidente SENESE rende noto che è stato assegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante il disegno di legge governativo n.1800, avente ad oggetto «Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai». Propone, su iniziativa del Presidente della Commissione, l'iscrizione di esso e degli altri connessi all'ordine del giorno dei lavori della prossima settimana.

Conviene la Commissione. Tuttavia, la senatrice SCOPELLITI chiede una sollecita convocazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione per discutere sia del calendario dei lavori, sia del metodo di lavoro in Commissione.

Il senatore BUCCIERO aderisce all'iniziativa della collega Scopelliti.

Il presidente SENESE garantisce che trasmetterà al Presidente Zecchino tale richiesta.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**33ª Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(1575) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

La relatrice DE ZULUETA riallacciandosi alla discussione svolta nella seduta del 14 gennaio scorso dedicata alla ratifica dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Tunisia, osserva che anche questo disegno di legge che riguarda lo Stato di Israele si inquadra nella politica estera europea e si presenta come un passo importante verso la realizzazione concreta di una politica mediterranea, in attuazione anche agli impegni presi alla Conferenza di Barcellona del 1995. Nello stesso ambito sono in corso negoziati con l'Egitto, il Libano e la Giordania mentre è stato dato mandato ad intraprendere contatti allo stesso scopo con l'Algeria, contestualmente alla richiesta avanzata verso l'Autorità palestinese e ai colloqui preliminari con la Siria. Per completare il quadro è utile segnalare che già esistono accordi di associazione tra la Comunità europea e tre paesi mediterranei, Turchia, Cipro e Malta, che risalgono ad un periodo antecedente.

La relatrice ricorda che il dialogo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele ha una storia lunga, corroborata da un forte e sempre crescente flusso di scambi che ne fa il primo *partner*. Bisogna dire, però, che le vicende belliche e politiche che hanno segnato la storia di Israele prima degli accordi di Oslo, hanno pesato nei rapporti tra questo paese e la Comunità europea, per cui la possibilità di approfondire i rapporti è stata condizionata dal processo di pace nell'area medio orientale, pro-

cesso che ancor più si vuole assecondare oggi con la ratifica del Trattato in esame. In questo momento di rinnovata speranza per il recente accordo concluso sulla città di Hebron appare opportuno, infatti, far giungere in quell'area un forte segnale dall'Europa e dall'Unione europea che ha forse trascurato alcuni dei momenti più drammatici della vita politica di quella regione.

Elemento essenziale dell'accordo è la realizzazione di una cooperazione nei campi economico, culturale, sociale, industriale e tecnologico nel pieno rispetto dei diritti umani e dei valori democratici; una parte importante del testo di legge in esame riguarda la tutela e la promozione dei rispettivi interessi commerciali e particolarmente significativo è il terzo capitolo dove viene specificato l'impegno ad attuare una maggiore liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli di comune interesse, elencati nei protocolli allegati.

Il governo di Israele ha dimostrato un forte interesse nella sollecita ratifica di quest'accordo da parte dei *partners* europei. Il rischio, infatti, di un crescente isolamento anche economico ha probabilmente pesato sulla svolta, in senso trattativista, del premier Netanyahu, ora disponibile ad adottare anche lui la formula «pace in cambio di territori». Considerato che secondo le stime della Banca mondiale nei prossimi anni il Medio Oriente avrà bisogno di investire in infrastrutture fra i 300 e i 350 miliardi di dollari, nè Israele nè i piccoli e martoriati territori dell'Autorità palestinese possono permettersi di rimanerne fuori. Spetterà anche all'Europa di tutelare non solo la piena attuazione degli accordi economici, ma soprattutto il quadro di sicurezza democratica in cui vengono attuati, e in questo contesto l'Italia, come importante *partner* commerciale di Israele e come leale interlocutore del governo dell'attuale Autorità palestinese, dovrà essere in prima fila, tenendo sempre presente la complementarità fra la politica multilaterale europea e le politiche bilaterali, come è stato giustamente chiarito nel precedente dibattito dal sottosegretario Fassino.

Il senatore PIANETTA sottolinea l'importanza dell'accordo in esame, considerando la sua collocazione nell'ambito di una nuova area geopolitica in cui l'Italia può e deve svolgere un ruolo dinamico e impegnativo. Infatti questo accordo, al di là del merito di rafforzare i legami di cooperazione con Israele, delinea la nuova figura del Mediterraneo voluta dalla Conferenza di Barcellona per un'evoluzione fondata sulla pace e lo sviluppo dei popoli. Si può dire che il recente accordo su Hebron fornisca la testimonianza dei positivi risultati di una paziente opera diplomatica, cui l'Unione europea può dare ulteriore legittimazione svolgendo un ruolo più incisivo nella regione per il sostegno del processo futuro. In tale contesto il Governo italiano dovrà operare affinché questo modello non resti un involucro astratto ma si trasformi in realtà viva e operativa attraverso la creazione di una rete di efficaci rapporti bilaterali con cui conquistare credibilità di azione nella politica estera. Considerata la rilevanza delle risorse economiche destinate dall'Unione europea alla nuova realtà mediterranea, sarà opportuno che il Governo offra le opportunità alle imprese italiane di partecipare attivamente promuovendo apposite azioni e ponendo in essere strutture efficaci di supporto.

Il senatore PORCARI nel dichiarare innanzitutto di condividere l'analisi del relatore e del collega Pianetta, sottolinea come la ratifica di questo trattato avrà tra i suoi scopi il rafforzamento del rapporto bilaterale con Israele e dell'inserimento di questo Stato nella realtà mediterranea, pagando in un certo senso un tributo da parte dell'Italia che non ha sempre seguito in materia una politica equilibrata, dimenticando le ragioni dell'una e dell'altra parte, per propendere un pò troppo apertamente sul versante filopalestinese. Gli ultimi avvenimenti dell'accordo su Hebron inducono a constatare l'equilibrio dimostrato dal governo conservatore di Netanyahu, che ha testimoniato la propria buona volontà smentendo l'immagine di essere il portavoce dell'estremismo intransigente. Inserendo ora lo Stato di Israele nella realtà europea e mediterranea rimangono da affrontare con più equilibrio i rapporti bilaterali, per sostenere nel cammino verso la pace un popolo duramente colpito nella storia dell'Europa pur essendo egli stesso alla radice di molti valori della società occidentale.

Il senatore RUSSO SPENA nell'annunciare il proprio favore all'approvazione del presente disegno di legge di ratifica, intende aggiungere alcune brevi considerazioni che potrebbero opportunamente trovar sbocco in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Questo tipo di ratifica può essere infatti considerato da un lato come un avallo alla politica di un paese mentre da un lato uno stimolo a procedere sulla strada intrapresa. Non ritiene condivisibile l'analisi del senatore Porcari circa l'unilateralità della politica estera italiana verso il Medio Oriente, considerato del resto come neanche la destra italiana sia stata così lineare nei suoi giudizi verso lo Stato di Israele. Seppur con sollievo accoglie il recente accordo su Hebron, che ha fatto ripartire un processo bloccato, ma si dichiara un pò più pessimista nella concretezza del proseguimento: forse questo partenariato potrà fornire aiuto e soprattutto potrà ricollocare l'Europa nella posizione di interlocutore centrale e, nell'ambito di essa, impegnare il Governo italiano a fugare impressioni e opinioni legate al passato della storia.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che il fatto che l'Italia sia fra i primi a depositare la ratifica del trattato in esame sarà utile a dare un segnale che rimuova la leggenda circa lo squilibrio che la politica estera passata sia stata volta a favore dei palestinesi: ricorda infatti che dalla dichiarazione di Venezia del 1980 in poi il Governo italiano ha sempre tenuto fede al principio della priorità del negoziato diplomatico, attestandosi sempre su una linea equidistante e tenendo distinti i rapporti economici e commerciali dalla questione politica. Dopo aver accolto con sollievo il recente accordo su Hebron, rileva che si tratta ora di sostenere il governo Netanyahu sul piano interno e nei confronti della sua stessa maggioranza, sia offrendo il contorno di un intreccio di interessi comuni economici e commerciali, sia combattendo il terrorismo nella sua dimostrata inutilità. Si tratterà altresì di rivalutare il ruolo dell'Europa, grande assente nella mediazione diplomatica, che dovrà ora concretizzare le linee guida dell'evoluzione e del progresso di un'area che riguarda tutti da vicino e in particolare lo Stato italiano.

Il presidente MIGONE osserva, riflettendo sul passato, che occorre sottrarsi alla logica degli schieramenti e valutare piuttosto i contenuti, chiarendo che non solo l'Italia ma anche l'Europa sono sempre state schierate dalla parte della pace: non altrettanto può dirsi degli Stati Uniti che hanno dovuto sormontare i condizionamenti portati dagli emigrati fuggiti dall'Europa alle persecuzioni e alla seconda guerra mondiale. Si può dire anzi che l'America non sarebbe giunta all'attuale posizione di equidistanza se l'Europa non avesse manifestato il suo sostegno aperto al processo di pace in se medesimo. Non è da nascondere che difficoltà vi saranno nel prosieguo dell'azione diplomatica iniziata per cui occorre in primo luogo dar forza agli interlocutori di ambedue i campi per vincere le resistenze interne e continuare verso il compimento del cammino intrapreso. Parallelamente questo processo di sviluppo richiede un motore politico e una rete di aiuti economici nelle due direzioni, e da qui discende l'importanza di questo tipo di accordi. Appare a questo punto contraddittorio che l'Europa, chiamata ad essere il motore di sviluppo dei rapporti economici del Mediterraneo, continui a esser messa da parte nelle trattative diplomatiche e politiche, anche se si è intravista un'inversione di tendenza, grazie in parte anche all'impegno del Governo italiano nell'ultimo periodo del semestre di presidenza europea.

Il sottosegretario TOIA pone in risalto la felice coincidenza tra la conclusione dell'accordo su Hebron e l'esame del disegno di legge da parte della Commissione, che prelude ad una rapida ratifica da parte dell'Italia. Il rapporto di associazione con l'Unione europea indubbiamente favorisce la creazione in Israele delle condizioni politiche ed economiche di un processo di pace e di sviluppo. Occorre adesso sviluppare tutte le potenzialità del ruolo che l'Unione europea può giocare in Medio Oriente, già evidente nelle dichiarazioni di Arafat, che ritiene fondamentale la garanzia europea, nonchè nelle pressioni esercitate dalla Giordania e da altri Stati nel senso di un maggior coinvolgimento dell'Europa nel processo di pace.

Anche l'Italia ha avuto un ruolo rilevante negli ultimi sviluppi del negoziato israelo-palestinese, sia sul piano dei rapporti bilaterali, sia per l'azione svolta in ambito multilaterale. Il Governo intende ora operare per una rapida conclusione dei negoziati per accordi di associazione con altri paesi del Medio Oriente, nonchè con l'Autorità nazionale palestinese. In tal modo l'Europa potrà contemporaneamente sostenere la fragile economia dei territori palestinesi e rafforzare la cooperazione economica con Israele.

La relatrice DE ZULUETA, pur riconoscendo il ruolo importante che l'Europa ha avuto nel favorire il processo di pace, rileva che gli Stati Uniti sono i soli garanti di quella parte dell'accordo su Hebron non sottoscritta da Israele e dall'Autorità palestinese. Ciò spiega anche l'insistenza con cui Arafat chiede una maggiore iniziativa dell'Unione europea, che può avere un ruolo più attivo nei successivi negoziati. In ogni caso la decisione del Governo israeliano di sottoscrivere l'accordo su Hebron dimostra che anche per Israele il processo di pace è ormai irreversibile.

Il senatore PORCARI, nel dichiararsi favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, precisa che la posizione del suo Gruppo sul problema mediorientale non merita l'ironia del senatore Russo Spenna: basti pensare che Alleanza Nazionale nel programma di Fiuggi ha espresso una severa condanna dell'antisemitismo ed una posizione di sostegno al processo di pace, in assoluta imparzialità tra i due contendenti. Dal punto di vista personale, non ha alcuna remora a dichiarare la propria simpatia per Israele, non avendo alcun complesso di tipo politico nè errori da farsi perdonare.

Per quanto riguarda poi la proposta di presentare in Aula un ordine del giorno sulla questione palestinese, ritiene inopportuno che solo l'accordo riguardante Israele sia accompagnato da un atto di indirizzo politico, e, comunque, considera ingeneroso rinfacciare al Governo israeliano le posizioni iniziali del Likud proprio nel momento in cui sembrano superate.

Il presidente MIGONE comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1ª e della 5ª Commissione.

La Commissione dà infine mandato alla senatrice De Zulueta di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**(1468) Norme di attuazione e modifiche della legge 18 novembre 1995, n. 496 concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, adottata a Parigi il 13 gennaio 1993**

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, rilevando che la legge 18 novembre 1995, n. 496, fu approvata dal Parlamento in tempi assai rapidi, essendovi la volontà di contribuire a raggiungere il *quorum* delle 65 ratifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche. Tale obiettivo è stato finalmente raggiunto nell'autunno dello scorso anno e la Convenzione entrerà in vigore il 29 aprile 1997, benchè i due principali paesi firmatari - gli USA e la Russia - non abbiano ancora provveduto alla ratifica.

Purtroppo quello che dovrebbe essere motivo di soddisfazione per il Governo e il Parlamento rischia invece di divenire motivo di angoscia, poichè l'Italia - che dette un contributo di primaria importanza alla conclusione del negoziato internazionale per la messa al bando delle armi chimiche - giunge a tale appuntamento senza essersi dotata delle strutture, del personale e delle attrezzature necessarie per espletare i molteplici adempimenti previsti dalla Convenzione. Per porre rimedio alle lacune della legge n. 496 del 1995 il Governo presentò il 12 ottobre scorso il disegno di legge in esame, che purtroppo la Commissione non ha potuto esaminare prima delle ferie invernali, dal momento che l'*iter* dei provvedimenti recanti oneri finanziari è stato interrotto dalla concomitanza della sessione di bilancio.

Ricordato poi il duplice significato della Convenzione - che da una parte mette al bando un'intera categoria di armi e dall'altro costituisce

una sorta di trattato di non proliferazione delle armi chimiche - fa presente che è senz'altro opportuno approvare tutte le disposizioni intese a dotare l'Autorità nazionale cui spetta la responsabilità dell'applicazione di tale accordo (cioè il Ministero degli affari esteri) delle strutture necessarie. Si dichiara quindi favorevole al testo degli articoli 4, 5 e 6, nonché all'articolo 9, volto a stanziare i fondi necessari, che la 5ª Commissione ha proposto di riformulare facendo slittare al 1997 soltanto una parte delle spese previste per il 1996, cioè quelle per i locali e le attrezzature. In tal senso ha presentato un emendamento che soddisfa la condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo parere.

Preannunzia poi di aver presentato un emendamento all'articolo 1, volto alla soppressione delle lettere c) e d), poichè si tratta di definizioni che potrebbero ingenerare equivoci rispetto alla prassi di definire «trasferimento» le operazioni commerciali effettuate tra gli Stati membri della Comunità europea e «importazione» ed «esportazione» quelle che si effettuano con Stati terzi. Dichiara invece di condividere tutte le disposizioni dell'articolo 2, che in primo luogo pone rimedio a una svista del Governo allorchè si proibì anche l'importazione dei composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla Convenzione, che invece ne proibisce unicamente l'esportazione nei confronti degli Stati non parte. Inoltre con lo stesso articolo 2 si recepisce una norma fondamentale della Convenzione, cui la legge n. 496 non ha ancora dato attuazione: quella che prevede, dopo un periodo transitorio di tre anni, la limitazione del commercio dei composti chimici della tabella 2 -cioè i composti utilizzabili anche in produzioni non belliche - i quali potranno essere trasferiti solo tra Stati parte. Pertanto la Convenzione reca disposizioni volte a impedire la proliferazione delle armi chimiche, ma al tempo stesso creerà un mercato unico dei composti chimici costituito dagli Stati parte.

Le perplessità maggiori nascono invece dall'articolo 7, che considera un atto di arroganza e, al tempo stesso, di ingenuità. Con esso il Governo tenta di ripristinare il testo originario delle disposizioni sanzionatorie, che la Commissione modificò profondamente nella scorsa legislatura, dopo una profonda riflessione che portò a un voto unanime e confortato dal parere favorevole della Commissione giustizia sull'emendamento proposto dal relatore. Si trattò certamente di un inasprimento delle pene, che peraltro non sarebbe stato necessario se il Governo non avesse inopinatamente previsto, per reati di straordinaria gravità, l'alternatività tra le sanzioni detentive e quelle pecuniarie, che peraltro non potrebbero assolutamente costituire un deterrente per le imprese industriali o per grandi società di *import-export*.

Ritiene pertanto che la sostanza dell'articolo 10 della legge n. 496 debba essere preservata, salvo limitate modifiche, come quella derivante dalla modificazione della fattispecie di reato prevista nell'articolo 4 della legge (soppressione dell'ipotesi di importazione per i composti della tabella 2). È inoltre opportuno aggiungere un comma all'articolo 11 della legge, per sanzionare anche l'inadempienza dell'obbligo di regolare tenuta del registro, che non era stato previsto nell'articolo 6 della legge attualmente in vigore e viene invece introdotto dal nuovo testo di tale articolo, recato dall'articolo 4 del disegno di legge.

In tal caso appare congruo prevedere l'alternatività della pena pecuniaria a quella detentiva, come proposto dal Governo.

In conclusione il presidente Migone si dichiara favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge, con i pochi emendamenti da lui preannunziati.

Il senatore PORCARI dichiara di condividere le conclusioni del Presidente ed esprime preoccupazione per la mancata ratifica della Convenzione da parte dei due Stati che detengono i maggiori arsenali di armi chimiche, cioè gli Stati Uniti e la Russia.

Si domanda poi quali riflessi l'entrata in vigore della Convenzione potrà avere sull'industria chimica italiana, già in condizioni tutt'altro che esaltanti, e soprattutto se vi saranno conseguenze indesiderabili sulla produzione e sui livelli di occupazione. Chiede altresì al rappresentante del Governo se siano state contattate le parti sociali durante il negoziato dell'Accordo e poi nella fase di predisposizione della legge che ne dà attuazione.

Per ciò che riguarda le sanzioni, ritiene che si debba prevedere l'alternatività della pena pecuniaria nei casi di inadempienze che non dipendano da dolo. La pena detentiva deve essere invece prevista per i reati che costituiscono diretta e volontaria violazione delle norme fondamentali della Convenzione.

Il senatore JACCHIA osserva anzitutto che la mancata ratifica della Convenzione da parte delle due superpotenze dipende dalla reciproca diffidenza, peraltro facilmente spiegabile se si pensa che entrambe detengono quantità enormi di armi letali, come il gas nervino, di cui una quantità relativamente piccola è sufficiente a sterminare la popolazione di intere città. Per quanto riguarda poi le informazioni richieste dal senatore Porcari, fa presente che l'intera industria chimica ha seguito attentamente le trattative sin dagli anni Ottanta e che, in particolare, le grandi multinazionali hanno attivamente partecipato all'elaborazione dell'accordo con una intensa attività di collaborazione e di *lobbying*.

Dichiara di condividere la posizione del Presidente in materia di sanzioni, poichè chi contravviene alle disposizioni della Convenzione commette reati gravissimi verso i quali non è ammissibile nessuna forma di pietismo. Del resto, i guadagni derivanti dalla produzione e dal traffico di armi chimiche sono così alti che nessuna pena pecuniaria sarà sufficientemente alta da costituire un valido deterrente. Soltanto pene detentive molto severe possono garantire che le proibizioni e gli obblighi previsti dalla legge non restino lettera morta.

Il senatore ANDREOTTI ricorda le circostanze storiche in cui si è svolto il negoziato conclusosi con l'adozione della Convenzione di Parigi, volta ad integrare il processo di disarmo nucleare, che peraltro negli anni successivi sembra essersi arenato. Sin dall'inizio la trattativa ha incontrato serie difficoltà, che furono superate anche in seguito agli interventi congiunti da lui effettuati assieme al ministro degli esteri tedesco Genscher. Il ritardo nella ratifica da parte degli Stati Uniti e della Russia dimostra che non tutte le difficoltà sono state superate con la sottoscrizione dell'accordo, ma vi sono tuttora forti resistenze le quali richie-

dono una vigorosa iniziativa diplomatica da parte europea ed italiana. In particolare, sarebbe forse opportuno che i passi del Governo verso l'Amministrazione USA fossero accompagnati da analoghe iniziative del Senato italiano nei confronti del Senato di Washington.

Per quanto riguarda la Russia, ben difficilmente le sue autorità potrebbero opporre un rifiuto, se gli Stati Uniti decidessero di ratificare l'accordo e di esercitare tutte le pressioni possibili perchè anche Mosca faccia altrettanto. Comunque, se la giustificazione ufficiale secondo cui quel paese non può attuare l'accordo per mancanza di mezzi economici contenesse un nucleo di verità, l'Occidente sarebbe moralmente obbligato ad offrire la propria assistenza finanziaria come è già stato fatto per lo smantellamento delle armi nucleari.

Il senatore Andreotti fa poi presente che analoghi problemi di diffidenza o di reciproca paura esistono anche fra i paesi arabi, che non hanno sottoscritto l'accordo, ed Israele che lo ha sottoscritto ma non lo ratifica. Ricorda anche di aver suggerito ai governi di quella regione di sottoscrivere tutti l'accordo, riservandosi poi di attuarlo soltanto se vi saranno le condizioni per una ratifica contestuale. Ciò è tanto più importante in quanto vi è la possibilità che gruppi terroristici si impossessino di armi chimiche, anche in quantitativi ridotti, provocando danni gravissimi alla pacifica coesistenza dei popoli.

Infine si sofferma brevemente sulla questione delle sanzioni, rilevando che le pene detentive, anche se odiose e da evitare nei limiti del possibile, costituiscono purtroppo l'unico deterrente nei confronti dei reati che consentono smisurati arricchimenti.

Il senatore PIANETTA dichiara di condividere pienamente gli scopi della Convenzione, poichè il rispetto dei più elementari principi di umanità deve indurre al bando totale di ogni arma chimica. Affinchè l'auspicato disarmo sia effettivo, occorre però esercitare tutte le possibili pressioni per indurre gli Stati Uniti e la Russia a ratificare la Convenzione ed ad applicarla senza riserve.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, dichiara di condividerne le disposizioni ed invita il Governo a fare ogni sforzo per assicurare alle imprese la massima informazione sui composti la cui produzione sarà proibita e su quelli che potranno essere ancora prodotti, a condizione di adempiere a determinati obblighi. In tal modo sarà possibile evitare che l'imprenditore in buona fede incappi nelle sanzioni previste per chi invece intende deliberatamente aggirare gli obblighi di legge.

Il sottosegretario TOIA, rilevato che la complessità della materia e le profonde innovazioni recate dalla Convenzione giustificano un nuovo intervento legislativo per la sua attuazione, ricorda che anche l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche incontra seri ostacoli ad avviare il funzionamento delle proprie strutture. L'Autorità nazionale, che la legge ha individuato nel Ministero degli affari esteri, si è trovata di fronte a problemi analoghi, che il disegno di legge in esame mira a superare creando appositi uffici e reperendo le risorse umane e finanziarie rivelatesi necessarie.

Il Governo ritiene peraltro di dover proporre due emendamenti al testo presentato nello scorso ottobre, con specifico riferimento all'artico-

lo 4. Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge in vigore, ivi novellato, si propone con l'emendamento 4.1 di inserire un comma, che in via transitoria attribuisce al Ministro dell'industria il potere di determinare la quantità consentita nelle miscele dei composti chimici appartenenti alla tabella 2, allegata alla Convenzione. Inoltre con l'emendamento 4.2 si propone di riformulare il comma 4 dello stesso articolo, stabilendo termini precisi per le dichiarazioni periodiche e per quelle iniziali, che le imprese dovranno fornire entro la data del 20 aprile 1997.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal presidente Migone, non ha nulla da obiettare, tranne la possibilità che, nell'ambito dell'emendamento 7.1, si preveda l'alternatività della sanzione pecuniaria anche nell'ipotesi di violazioni commesse dagli operatori economici nella predisposizione delle dichiarazioni - previste dalla Convenzione.

Il presidente MIGONE prende atto della convergenza generale sui problemi politici sollevati dall'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche; tali questioni, a suo avviso, andrebbero approfondite contestualmente ai problemi dell'allargamento della NATO e della sicurezza in Europa. Si dichiara disponibile alla presentazione di un ordine del giorno in tal senso durante la discussione in Assemblea, riservandosi invece di valutare con il Presidente del Senato l'eventualità di compiere passi verso il Senato degli Stati Uniti per sollecitare la ratifica dell'accordo.

Fa poi presente al senatore Porcari che i problemi dell'industria chimica sono stati valutati in tutte le fasi del negoziato e che la legge prevede meccanismi di consultazione con i rappresentanti delle imprese. Per quanto riguarda le sanzioni, non vede per quale ragione il Parlamento debba tornare su decisioni assunte all'unanimità, tanto più che la modifica proposta dal Governo è difficilmente traducibile in una disposizione di univoca interpretazione.

Il senatore ANDREOTTI chiede al Governo di informare la Commissione circa lo stato delle ratifiche da parte degli altri paesi dell'Unione europea, nonché sull'esistenza di un accordo bilaterale tra Stati Uniti e Russia, che si sarebbero impegnati ad interrompere la produzione di armi chimiche nelle more della ratifica dell'accordo.

Il senatore PORCARI prende atto dei chiarimenti ricevuti e si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e dal Governo, nonché al disegno di legge nel suo complesso. Sarebbe comunque disponibile ad appoggiare una eventuale riformulazione dell'articolo 11 della legge n. 496, intesa ad evitare una pena detentiva a quanti commettano in buona fede errori nella predisposizione delle dichiarazioni.

Condivide poi la proposta del Presidente di presentare in Assemblea un ordine del giorno che impegni il Governo italiano a compiere un passo verso gli Stati Uniti, assieme agli altri Governi europei. Gli sembrerebbe poco utili invece iniziative in ambito parlamentare, in quanto è l'Amministrazione di Washington che deve assumere una chiara posizione sulla ratifica dell'accordo.

Il senatore BRATINA preannuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica su tutti gli emendamenti, nonché sul mandato al

relatore per una rapida approvazione del disegno di legge. In una materia come quella in esame è impossibile per qualsiasi forza politica sottrarsi all'obbligo morale di favorire una completa attuazione della Convenzione.

Il senatore JACCHIA, anche in considerazione della sua passata esperienza di direttore per la sicurezza atomica nella Commissione della CEE, rileva che la irregolare compilazione delle dichiarazioni e la manipolazione dei registri sono gli espedienti che consentono le più gravi violazioni della normativa comunitaria e del diritto internazionale. Si dichiara pertanto contrario a disposizioni lassiste in tale materia, poichè si faciliterebbero comportamenti che vanificano l'attività di ispezione e di controllo dell'Organizzazione internazionale dell'Aja.

Con separate votazioni sono approvati l'emendamento 1.1 e l'articolo 1 nel testo emendato, gli emendamenti 4.1 e 4.2 nonchè l'articolo 4 nel testo emendato, l'emendamento 6.1 e l'articolo 6 nel testo emendato.

Il presidente MIGONE ritiene di dover mantenere la formulazione dell'emendamento 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo 7, e fa presente al senatore Jacchia che le sue preoccupazioni circa l'irregolare tenuta dei registri dovrebbero essere fugate dalla clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato». Inoltre richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sull'originaria formulazione dell'articolo 7, comma 2, che gli sembra improponibile in quanto consentirebbe di punire solo con l'ammenda fino a trenta milioni il responsabile di una impresa che renda una dichiarazione falsa o addirittura ometta di presentare la dichiarazione.

Il sottosegretario TOIA fa presente che condivide i dubbi del presidente Migone sulla formulazione di tale norma e, pertanto, non ha chiesto il mantenimento del testo dell'articolo 7, ma si è limitata a sollecitare un'ulteriore riflessione per evitare che si applichi una sanzione severa anche a violazioni prive di dolo.

Il presidente MIGONE si dichiara contrario ad improvvisazioni legislative in una materia così delicata, tanto più che l'attuale testo dell'articolo 11 della legge n. 496 sembra fare riferimento esclusivamente a comportamenti dolosi e suscettibili di coprire gravi violazioni.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 risulta approvato. Sono poi approvati con separate votazioni l'emendamento 9.1 e l'articolo 9 nel testo emendato.

La Commissione all'unanimità dà infine mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modificazioni approvate.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C03ª, 0004º)

Il presidente MIGONE avverte che, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, proporrà alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-

mentari che l'Assemblea discuta contestualmente in una prossima seduta i disegni di legge riguardanti accordi di associazione o di partenariato tra la Comunità europea e i paesi dell'Europa centro-orientale, nonché il disegno di legge n. 1326 concernente il partenariato per la pace tra la NATO e i paesi della stessa regione. A tale seduta sarebbe auspicabile la partecipazione del Ministro degli affari esteri.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1468****Art. 1.**

*Al comma 1 sopprimere le lettere c) e d).*

**1.1**

IL RELATORE

**Art. 4.**

*Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai sensi dei commi 5 delle Parti VII e VIII dell'Annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati Parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati commi 5».

**4.1**

IL GOVERNO

*Il comma 4 dell'articolo 6 della legge è sostituito dal seguente:*

«I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella Convenzione.».

**4.2**

IL GOVERNO

**Art. 6.**

*Al comma 5 sostituire le parole «L'Autorità nazionale» con le altre: «Il Ministero degli affari esteri» e la parola «Essa» con l'altra «Esso».*

**6.1**

IL RELATORE

**Art. 7.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. All'articolo 10 della legge, comma 2, sopprimere le parole "importa o".

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge è sostituito dal seguente:

“3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi 2 ottobre 1967, n. 895, 18 aprile 1975, n. 110, 9 luglio 1990, n. 185, e 27 febbraio 1992, n. 222”.

3. All'articolo 11 della legge aggiungere il seguente comma:

“2. Chiunque contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 3, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato”».

**7.1**

IL RELATORE

**Art. 9.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Per l'espletamento delle attività preparatorie e degli adempimenti previsti dalla Convenzione ratificata in forza della legge, è autorizzata la spesa di lire 6.915 milioni per l'anno 1997 e di lire 4.390 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 6.915 milioni per l'anno 1997 ed a lire 4.390 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**9.1**

IL RELATORE

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**42<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

(R030 000, C04<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente GUALTIERI, constatata la mancanza del numero legale e valutate le circostanze, decide di togliere la seduta. Avverte pertanto che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 28 gennaio alle 15,30 con l'ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**58ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali Bordon.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA MANCATA SOSPENSIONE DEI LAVORI DEL SENATO IN OCCASIONE DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO D'EUROPA (A007 000, C07ª, 0028º)*

Il senatore LORENZI lamenta che il Senato, a differenza di molte assemblee parlamentari di altri Paesi europei, non sospenda i propri lavori in occasione delle sessioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, della quale egli è componente.

Il presidente BISCARDI risponde che il problema non è di competenza della Commissione, in quanto investe la programmazione complessiva dei lavori del Senato, spettante alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1276) *Disciplina della Società di cultura «La Biennale di Venezia»***

**(1218) *D'ONOFRIO ed altri: Nuova disciplina della Biennale di Venezia***

**(1970) *JACCHIA ed altri: Costituzione del Comitato per il riordino della Biennale di Venezia***

(Esame del disegno di legge n. 1970, congiunzione con i disegni di legge nn. 1276 e 1218 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 1276 e 1218)

Riprende l'esame congiunto, sospeso - per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1276 e 1218 - nella seduta del 20 novembre scorso.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra il disegno di legge n. 1970, presentato il 20 gennaio scorso da senatori di tutti i Gruppi dell'opposizione ed assegnato il giorno successivo alla Commissione. I presentatori, sottolineando nella relazione la grave crisi in cui versa la Biennale, ritengono necessario un profondo rinnovamento e, condividendo l'obiettivo del disegno di legge governativo di trasformare l'ente pubblico in una persona giuridica privata, rilevano peraltro talune contraddizioni nella proposta governativa, specie per quanto riguarda la possibilità di attirare l'interesse di operatori privati. Giudicano necessario un congruo periodo di tempo affinché il Parlamento possa elaborare un'adeguata riforma e propongono pertanto nell'articolo 1 la costituzione di un comitato per il riordino dell'ente, composto non solo da rappresentanti delle istituzioni, ma anche da esponenti di associazioni imprenditoriali. Gli articoli successivi delineano in termini stringati l'ordinamento della Biennale, poichè l'analitica stesura dello statuto è rimessa al predetto comitato, che dovrà concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ricordato poi che il testo sottolinea l'importanza di promuovere le attività permanenti della Biennale, il relatore propone che, stante l'identità della materia, l'esame del disegno di legge n. 1970 sia abbinato a quello già da tempo avviato dei disegni di legge nn. 1276 e 1218.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il RELATORE riprende dando notizia delle ultime riunioni del Comitato ristretto a suo tempo costituito per l'esame dei disegni di legge nn. 1276 e 1218. Riassume brevemente la vicenda delle audizioni - sulle quali peraltro aveva già riferito alla Commissione plenaria in precedenti sedute - concluse ieri pomeriggio con quella del sindaco di Venezia Cacciari. Nella successiva seduta notturna del Comitato, poi, a fronte della presentazione e dell'assegnazione del disegno di legge n. 1970, alcuni Gruppi hanno ritenuto inutile continuare a lavorare per la redazione di un testo unificato, avvicinando posizioni che, invero, fino a quel momento erano apparse non troppo divaricate. Egli dunque ha preso atto del venir meno delle condizioni per il funzionamento del Comitato ristretto e ne ha concluso i lavori, riservandosi di presentare oggi alla Commissione un proprio testo.

Prendendo a base il disegno di legge governativo - cui ha apportato significative modificazioni - egli ha pertanto elaborato un nuovo testo, che sottopone alla Commissione proponendo che sia adottato quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Sulla proposta del relatore si apre un dibattito di ordine procedurale.

Il senatore JACCHIA deplora che ai Gruppi dell'opposizione - i quali hanno firmato tutti unitariamente il disegno di legge n. 1970 - non sia consentito di illustrarlo.

Dopo un intervento in senso critico della senatrice PAGANO, il senatore CAMPUS chiede chiarimenti sulla natura del testo presentato dal

relatore, invitando a precisare se, alla luce del suo contenuto, vada considerato quale testo unificato fra tutti i disegni di legge all'esame della Commissione ovvero riscrittura del solo testo governativo e se rappresenti la conclusione dei lavori del Comitato ristretto o sia frutto di una iniziativa del relatore.

Il presidente BISCARDI fa presente che il testo ora sottoposto alla Commissione - e che verrà pubblicato in allegato al riassunto dei lavori - è del relatore e, come lui stesso ha dichiarato, va considerato quale nuova stesura del disegno di legge governativo. D'altra parte, è rimessa alla piena discrezionalità politica del relatore la scelta se redigere un testo unificato o meno.

La senatrice BUCCIARELLI ricorda che il relatore, alla conclusione della riunione notturna di ieri del Comitato ristretto, si era infatti riservato di presentare un proprio testo e ora la Commissione è chiamata a deliberare se adottarlo quale testo base.

Il senatore D'ONOFRIO richiama a sua volta l'*iter* dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1276 e 1218, dapprima in Commissione plenaria e poi nell'apposito Comitato ristretto, osservando che correttamente ieri sera il relatore ha preso atto del venir meno delle condizioni per procedere in tale sede. Ora la Commissione di fatto si trova di fronte all'alternativa fra l'originario testo governativo e quello del relatore, anche se la poca differenza fra i due testi svuota di contenuto politico la scelta. Le fondate rimostranze del senatore Jacchia derivano dalla mancanza, nell'ordinamento costituzionale vigente, di uno statuto dell'opposizione che le riconosca il diritto di vedere poste in votazione le sue proposte.

Il senatore CAMPUS desidera che sia chiarito come il testo del relatore non abbia tenuto conto, sotto il profilo dei contenuti, del disegno di legge n. 1970.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ringrazia il senatore D'Onofrio per il suo contributo alla chiarezza del dibattito, ricordando di avere invitato fin dall'inizio la Commissione a deliberare sull'adozione del suo testo quale testo base.

Il presidente BISCARDI pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare a testo base quello da lui testè presentato, proposta che la Commissione approva.

Il senatore BEVILACQUA chiede, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, un rinvio dell'esame alla settimana prossima, per poter approfondire il testo del relatore.

Si associa, a nome del Gruppo Forza Italia, il senatore PERA.

Il sottosegretario BORDON esprime pieno rispetto per la decisione assunta dalla Commissione di assumere a base il testo presentato dal re-

latore che, del resto, il Governo considera perfettamente corrispondente alle finalità del progetto governativo. Esso ne rappresenta anzi una versione migliorata, dal momento che recepisce le proficue indicazioni emerse sia nel corso del dibattito politico-parlamentare che durante le audizioni svolte dalla Commissione. Ciò premesso, egli auspica comunque una approvazione in tempi rapidi del provvedimento.

Il presidente BISCARDI ritiene doveroso accogliere la richiesta avanzata dal senatore Bevilacqua di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla prossima settimana. Propone tuttavia di fissare fin d'ora, eventualmente a venerdì 31 gennaio, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore JACCHIA suggerisce di anticipare tale termine a martedì.

Il senatore SERVELLO non condivide l'opportunità di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti fin d'ora, ritenendo preferibile attendere lo svolgimento di una nuova discussione generale sul testo presentato dal relatore.

Il presidente BISCARDI ricorda che sul provvedimento si è già svolto un ampio e approfondito dibattito.

La senatrice BUCCIARELLI segnala l'opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti sul testo del relatore.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori CAMPUS, JACCHIA e MASULLO, il presidente BISCARDI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 29 gennaio, alle ore 20, e di prevedere che una eventuale ulteriore fase di discussione generale si svolga in una seduta da convocarsi martedì 28 gennaio, alle ore 12.

Sulle proposte del Presidente, conviene la Commissione.  
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1276**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*(Trasformazione)*

1. L'Ente autonomo «La Biennale di Venezia», già ente con personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinato dalla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, è trasformato in persona giuridica di diritto privato, ed assume la nuova denominazione di «Società di cultura La Biennale di Venezia».

Art. 2.

*(Personalità giuridica)*

1. La «Società di cultura La Biennale di Venezia», di seguito denominata «la Società di cultura», alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha, ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, personalità giuridica di diritto privato, che acquisisce alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Società di cultura ha sede in Venezia.

3. La Società di cultura è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 3.

*(Scopi della Società di cultura)*

1. La Società di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena libertà di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attività stabili di ricerca, nonché manifestazioni, sperimentazioni e progetti.

2. La Società di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed università.

3. La Società di cultura può altresì svolgere attività commerciale ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali della Società di cultura.

Art. 4.

*(Statuto)*

1. La Società di cultura è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle manifestazioni, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei settori della Società di cultura, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali ed è approvato nei trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro i quindici giorni successivi, nomina un commissario il quale provvede entro trenta giorni dalla nomina.

4. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Art. 5.

*(Partecipazione alla Società di cultura)*

1. Partecipano alla Società di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.

2. Alla Società di cultura partecipano soggetti privati, secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nei medesimi settori culturali della Società medesima.

Art. 6.

*(Patrimonio della Società di cultura)*

1. Il patrimonio della Società di cultura è costituito dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria, nonché da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Società di cultura può disporre del proprio patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

## CAPO II

## ORGANI DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

## Art. 7.

*(Organi)*

1. Sono organi della Società di cultura: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati nè ad essi rispondono.

3. La durata degli organi della Società di cultura è di quattro anni. Ciascun componente di organo può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia, presso i locali della Società di cultura.

## Art. 8.

*(Presidente)*

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ha la legale rappresentanza della Società di cultura e ne promuove le attività.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e il comitato scientifico, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statuari; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Società di cultura; decide con proprio provvedimento nei casi di urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo statuto e dai regolamenti della Società di cultura.

## Art. 9.

*(Consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente della Società di cultura, da:

a) il sindaco di Venezia o un suo delegato scelto tra i componenti della giunta comunale, che assume la vicepresidenza della Società di cultura;

b) un membro designato dal consiglio regionale del Veneto;

c) un membro designato dal consiglio provinciale di Venezia;

d) un membro designato dai soci partecipanti privati alla Società di cultura.

2. Il presidente della Società di cultura ed i membri di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale e con comprovate capacità organizzative.

3. Alla costituzione del nuovo consiglio si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza del consiglio precedente. Qualora entro tale termine non siano state effettuate le designazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il presidente della Società di cultura assume le funzioni di amministratore unico della Società stessa, fino alla prima seduta del consiglio di amministrazione, che deve essere convocata dallo stesso presidente entro il termine di sette giorni decorrenti dalla ricezione dell'ultima designazione.

4. La partecipazione dei privati alla Società di cultura non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Società.

5. Nei casi in cui non vi siano privati che partecipano alla Società di cultura, ovvero la partecipazione dei medesimi sia inferiore al 10 per cento del patrimonio, il componente di cui al comma 1, lettera d), è nominato dal Ministro per i beni culturali e ambientali.

6. Se la partecipazione dei privati è pari o superiore al 30 per cento del patrimonio della Società di cultura, la composizione del consiglio di amministrazione può essere elevata a sette membri. In questo caso, gli ulteriori due membri, oltre le designazioni effettuate ai sensi del comma 1, sono nominati dai partecipanti privati alla Società medesima.

#### Art. 10.

##### *(Compiti del consiglio di amministrazione)*

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
- b) definisce gli indirizzi generali cui devono ispirarsi l'attività gestionale della Società di cultura e l'organizzazione degli uffici;
- c) approva il bilancio di esercizio;
- d) nomina e revoca i direttori dei settori di attività culturali, di cui all'articolo 14;
- e) nomina e revoca il coordinatore generale;
- f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attività sulla base dei progetti deliberati dal comitato scientifico. Alle attività di carattere permanente, non può essere assegnato meno del 15 per cento dello stanziamento complessivo del settore;
- g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione dell'Autorità vigilante, il compenso spettante al presidente e la misura dell'indennità per la partecipazione alle sedute del consiglio di amministrazione, spettante ai componenti del medesimo;
- h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni e in genere a tutti gli atti economici e giuridici, all'assunzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;

i) tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Società di cultura;

l) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

2. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno quattro volte l'anno. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.

3. Lo statuto fissa le modalità di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Il coordinatore generale della Società di cultura partecipa con funzione di segretario alle sedute del consiglio d'amministrazione e ne redige i verbali, sottoscritti anche dal presidente. Ove richiesto, esprime il proprio parere sulle questioni all'ordine del giorno.

#### Art. 11.

##### *(Comitato scientifico)*

1. Il comitato scientifico è composto da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) i direttori dei settori di attività culturale della Società di cultura.

2. Al comitato scientifico spetta di deliberare in ordine:

a) ai programmi e agli indirizzi di carattere culturale e artistico, tenendo conto di un'ottica interdisciplinare e di una prospettiva interculturale;

b) alla istituzione ed al funzionamento dei settori di attività, salvaguardando le testate storiche della Biennale di Venezia, architettura, arti visive, cinema, musica, danza, teatro, e l'archivio storico delle arti contemporanee;

c) all'organizzazione delle mostre o manifestazioni;

d) alle attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

3. Il coordinatore generale partecipa alle riunioni del comitato scientifico con funzioni di segretario.

4. Lo statuto definisce le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato scientifico, prevedendo, in particolare, che, in caso di parità di voti, ha prevalenza il voto del presidente. Si applica quanto disposto dall'articolo 10, comma 3.

#### Art. 12.

##### *(Collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2. Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

3. Il collegio dei revisori è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della società, riferendone almeno ogni tre mesi, con apposita relazione, al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

5. I membri del collegio dei revisori possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione.

6. Ai membri del collegio dei revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, una indennità stabilita con il decreto di nomina e posta a carico del bilancio della società.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 24.

### CAPO III

#### ATTIVITÀ CULTURALI DELLA SOCIETÀ

##### Art. 13.

*(Settori culturali della società)*

1. La società ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e quattro settori finalizzati allo sviluppo dell'attività permanente di ricerca nel campo della architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonché alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

##### Art. 14.

*(Direttori dei settori di attività culturale)*

1. I direttori dei settori di attività culturale sono scelti tra personalità anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline, e restano in carica per un periodo di quattro anni, e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

2. I direttori hanno un rapporto regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare una continua ed adeguata presenza in Venezia.

3. Le funzioni di direttore non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonché con qualsiasi altra attività di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attività cui il direttore è preposto.

4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. I direttori curano la preparazione e lo svolgimento delle attività del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi stabiliti dal comitato scientifico e delle risorse loro attribuite dal consiglio di amministrazione.

6. I direttori ricevono, per il rapporto di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte dell'autorità vigilante e comprensivo anche dell'attività svolta quali componenti del comitato scientifico.

#### Art. 15.

*(Archivio storico delle arti contemporanee)*

1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attività anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.

2. Per il perseguimento delle sua finalità l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilità, con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.

3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, università e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.

4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Società di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attività o manifestazioni.

#### Art. 16.

*(Svolgimento delle attività culturali)*

1. Le attività promosse dalla Società di cultura nell'ambito della città di Venezia si svolgono negli edifici di sua proprietà e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.

2. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà.

3. La Società di cultura può svolgere attività, coerenti con i propri fini, anche al di fuori della città di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.

4. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI IN TEMA DI GESTIONE DELLA SOCIETÀ DI CULTURA

##### Art. 17.

###### *(Coordinatore generale)*

1. Il coordinatore generale è scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti della Società di cultura; è nominato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e può essere revocato per gravi motivi.

2. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del coordinatore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione dell'Autorità vigilante.

3. Il coordinatore generale è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Società di cultura, ne dirige il personale ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi; partecipa alle sedute del consiglio d'amministrazione e del comitato scientifico con funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

4. Le funzioni di coordinatore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attività professionale privata.

5. Al rapporto di lavoro del coordinatore generale si applica l'articolo 14, comma 4.

##### Art. 18.

###### *(Personale della Società di cultura)*

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Società di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

2. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce ... causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione. In particolare, il trattamento di fine rapporto del personale della Società di cultura, già maturato presso l'ente alla data della trasformazione, non è soggetto a ricalcolo e costituisce accantonamento rivalutabile secondo i criteri previsti dall'articolo 2120 del codice civile.

#### Art. 19.

##### *(Disponibilità finanziarie)*

1. La Società di cultura provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;

b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22;

c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia;

e) i proventi di gestione;

f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali.

#### Art. 20.

##### *(Norme in tema di patrimonio e di gestione)*

1. La Società di cultura può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 17 del codice civile.

2. La Società di cultura ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalità. Resta riservato alla Società di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa prodotta dalla Società stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la Società di cultura concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

#### Art. 21.

##### *(Scritture contabili e bilancio)*

1. La Società di cultura, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione.

#### Art. 22.

##### *(Conservazione dei diritti)*

1. La Società di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'Ente originario era titolare. In particolare, la Società di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'Ente prima della trasformazione ed, in particolare, il contributo già previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Società di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'Ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 23.

##### *(Insolvenza)*

1. La Società di cultura, in quanto eserciti un'attività commerciale, è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

## Art. 24.

*(Amministrazione straordinaria)*

1. L'Autorità vigilante, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della Società di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

2. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso .... Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.

4. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 anche nel caso di impossibilità di funzionamento degli organi.

## Art. 25.

*(Vigilanza)*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali è titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Società di cultura ed, in particolare, approva gli atti della Società stessa nei casi previsti dalla presente legge. Può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 24.

2. La Società di cultura trasmette al Ministero del tesoro e al Ministero vigilante le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali presenta ogni anno alle Camere una relazione sulle attività della Società di cultura.

## Art. 26.

*(Disposizioni tributarie)*

1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura le disposizioni previste dagli articoli 13-*bis*, comma 1,

lettera *i*), 65, comma 2, lettera *c*-quinquies), e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della Società di cultura e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-*bis*, comma 1, lettera *i*), e 65, comma 2, lettera *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato al 30 per cento. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazioni incassati dalla Società di cultura sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalla Società di cultura non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalla Società di cultura nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

6. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 2, la Società di cultura versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per il beni culturali e ambientali, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-*bis* e 110-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali e una somma pari rispettivamente al 35 per cento e al 53 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del predetto testo unico. Per la sua liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

#### Art. 27.

##### *(Ulteriori disposizioni tributarie)*

1. I proventi derivanti dalle attività e manifestazioni della Società di cultura sono assoggettati all'aliquota del 3 per cento di cui al punto 5

della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. La Società di cultura è ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali prevista dalle vigenti disposizioni legislative.

3. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Società di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

4. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono subordinate alle condizioni di reciprocità nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Società di cultura. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

## Capo V

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 28.

##### *(Amministrazione provvisoria)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorità competenti provvedono alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti. Entro i successivi trenta giorni, si provvede alla costituzione del comitato scientifico.

2. Qualora entro il termine previsto dal comma 1, primo periodo, le autorità competenti non provvedono alle designazioni previste, i poteri ed i compiti del consiglio di amministrazione sono attribuiti al presidente della Società di cultura.

3. Gli organi dell'ente attivi alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e, comunque, non oltre l'assunzione dei poteri da parte del presidente della Società di cultura, ai sensi del comma 2.

#### Art. 29.

##### *(Stima del patrimonio)*

1. Entro dieci giorni dalla sua nomina, il presidente della Società di cultura richiede al presidente del tribunale di Venezia la designazione di un esperto per la redazione della relazione di stima del patrimonio iniziale della Società.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

4. Gli atti di conferimento di beni immobili da parte di enti pubblici al patrimonio della Società di cultura sono soggetti alle imposte di registro in misura fissa.

Art. 30.

*(Abrogazione)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**62ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*indi del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

*Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mac-  
canico.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo**

**(701) SEMENZATO ed altri - Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 novembre scorso.

Interviene il ministro MACCANICO, il quale fa presente che nelle ultime settimane è intervenuto un importante fatto nuovo in materia radiotelevisiva, rappresentato dalla conversione del decreto di proroga delle concessioni radiotelevisive (legge n. 650 del 1996). Con tale provvedimento è stato prorogato il termine di prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione radiotelevisiva e sonora fino al 31 maggio prossimo ed inoltre si sono introdotte norme relative, per quanto riguarda l'emittenza locale, alla destinazione della pubblicità delle amministrazioni degli enti pubblici, ai trasferimenti delle emittenti locali tra concessionari, alle autorizzazioni alla sperimentazione di modifiche tecniche, nonché norme sulla pubblicità radiofonica e sulle sponsorizzazioni. Con la stessa legge si è potuto convertire altre disposizioni contenute nel cosiddetto decreto salva Rai (sono stati specificati alcuni poteri della Commissione parlamentare di vigilanza; è stata data alla Rai la possibilità di realizzare reti tematiche via satellite). Inoltre, si è disposto il recepimento di alcune importanti direttive comunitarie, cui seguirà l'emanazione di regolamenti governativi adottati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In particolare, sta per concludersi il procedimento di recepimento della direttiva 46/94 sul satellite e sull'attivazione del servizio DECT (al riguardo è stato chiesto anche un parere al Consiglio superiore tecnico delle Poste).

In occasione dell'approvazione della citata legge di conversione, il Governo ha poi accolto una serie di ordini del giorno cui intende dare attuazione (tra questi in particolare quello relativo ad una rapida definizione del procedimento di individuazione del terzo gestore del servizio di telefonia mobile nonché quello sull'attribuzione di frequenze alle emittenti nazionali che non hanno un grado di copertura analogo a quello della Rai e di Mediaset).

Per quanto concerne la pianificazione delle frequenze, gli uffici tecnici del Ministero stanno valutando le modalità di istituzione di un registro delle frequenze, con riferimento non solo al settore radiotelevisivo ma anche a quello delle telecomunicazioni, tenuto conto che il processo di riorganizzazione dell'etere riguarderà anche quest'ultimo comparto. L'attuale piano di ripartizione delle frequenze necessita di aggiornamenti in particolare con riferimento allo spostamento della difesa dalla gamma 1800 (presupposto per il terzo gestore), all'esplicita previsione di bande destinate all'espletamento di servizi in tecnologia a micro onde, alla riorganizzazione delle utilizzazioni in atto.

Secondo i provvedimenti del Governo, il piano di assegnazione delle frequenze è compito che spetta all'istituenda Autorità, ma in attesa dell'approvazione della legge il Ministero può incominciare a svolgere alcune attività preparatorie.

Il ministro Maccanico avverte che tra pochi giorni sarà anche pronta la stesura del nuovo contratto di servizio con la Rai secondo uno schema che sarà sottoposto al parere della Commissione di vigilanza. Con esso si prevedono norme che consentano alla Rai di svolgere le proprie attività in aderenza alla sua missione di servizio pubblico e al contempo di essere protagonista dei processi di globalizzazione che caratterizzano il servizio radiotelevisivo.

Venendo allo stato dell'*iter* dei provvedimenti in esame, il Ministro rivolge un invito alle forze politiche, in particolare di opposizione, ad assumere un atteggiamento più costruttivo nel superiore interesse del paese con ciò auspicando quindi il ritiro degli emendamenti e subemendamenti aventi contenuto più marcatamente ostruzionistico. Non può infatti essere ulteriormente procrastinata l'approvazione di una legge che consentirà di definire le regole necessarie alla realizzazione di un sistema nazionale delle comunicazioni soprattutto in vista della data del 1 gennaio 1998, di completa liberalizzazione del mercato vocale. L'alternativa è quella di rimanere non solo tecnologicamente arretrati, ma anche di essere eteroregolati dagli organismi comunitari. Lo spirito con cui il Governo intende affrontare la ripresa della trattazione è quello di giungere nel più breve tempo possibile almeno all'approvazione delle norme relative all'Autorità e all'*antitrust* (entro il prossimo mese di marzo). D'altra parte anche l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale non può essere ulteriormente rinviata: la proroga delle concessioni si giustifica, infatti, in un quadro di rapida introduzione nel sistema delle norme necessarie ad assicurare un maggior grado di pluralismo. Al riguardo, si dichiara convinto che le disposizioni sui limiti di concentra-

zione sia economica sia tecnica debbano operare in modo uguale per tutti i soggetti. D'altra parte, un riequilibrio del mercato televisivo incoraggia le grandi imprese nazionali ad espandersi sulle nuove tecnologie e sui nuovi mezzi trasmissivi. Infine, il Parlamento dovrà sviluppare una approfondita riflessione sul periodo transitorio necessario affinché il sistema si attesti al rispetto delle nuove regole. D'altra parte non è neppure indifferente il tempo che necessita all'Autorità per redigere il nuovo piano delle frequenze.

Sulle comunicazioni rese dal Ministro si apre un dibattito incidentale.

Il senatore CASTELLI ritiene che, affinché la Commissione possa procedere in maniera proficua all'esame del provvedimento in titolo, sarebbe quanto mai opportuno - dopo l'approvazione, del decreto-legge n. 545 del 1996 convertito con la legge n. 650 del 23 dicembre 1996, nel quale sono state risolte una serie di questioni relative all'emittenza radiotelevisiva - una riapertura dei termini per la presentazione di emendamenti. Avanza inoltre la proposta di costituire un comitato ristretto che possa prendere in esame la materia affinché i punti di equilibrio che su di essa possono essere trovati siano elaborati in sedi parlamentari e non extraparlamentari com'è sinora avvenuto.

Interviene quindi il senatore BOSI che, pur ringraziando il Ministro per il suo intervento, fa presente come in esso non siano rintracciabili novità di rilievo, soprattutto in relazione alla materia all'esame della Commissione. In particolare, relativamente agli emendamenti presentati dai Gruppi dell'opposizione fa presente come non siano ancora stati affrontati in modo soddisfacente i problemi ad essi sottesi. Ritiene in ogni caso che la Commissione debba poter lavorare sulla materia delle telecomunicazioni senza che ciò possa politicamente sovrapporsi ai lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. Ritiene pertanto che un *modus procedendi* debba essere ricercato da tutte le forze politiche con un'attenta valutazione di tutti i legittimi interessi in gioco. Si tratta in conclusione di trovare una via di intesa soprattutto in relazione alle norme transitorie, prima della liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni e un punto comune dal quale la Commissione possa proficuamente riprendere i propri lavori.

Il senatore DE CORATO fa presente che dall'intervento del Ministro si sarebbe aspettato segnali di maggiore novità rispetto allo stato in cui i lavori della Commissione furono sospesi prima delle festività natalizie. È tuttavia concorde nel ritenere che le questioni più urgenti di cui il settore delle telecomunicazioni necessita, in vista della liberalizzazione, sono sicuramente legate alla costituzione di una Autorità di garanzia e all'approvazione di norme *antitrust*. Sul primo punto dichiara quindi la disponibilità di Alleanza Nazionale ad un'approvazione rapida dell'Autorità di garanzia delle telecomunicazioni sul cui provvedimento il suo Gruppo sarebbe favorevole ad un esame in sede deliberante da parte della Commissione, mentre ritiene che le norme antimonopolistiche siano da sottoporre ad una più attenta riflessione. Annuncia pertanto la di-

sponibilità della sua parte politica ad uno stralcio dell'articolo 1 del provvedimento in esame e all'eventuale accorpamento della parte restante del disegno di legge con le norme contenute nel disegno di legge n. 1138. Ritiene inoltre, come il senatore Bosi, sia assolutamente necessario evitare che vi sia una qualunque forma di confusione o sovrapposizione nel dibattito politico tra le decisioni relative alle norme antimonopolistiche e la vicenda politica legata alle riforme istituzionali. In particolare, fa presente che i lavori della Commissione potrebbero ripartire da alcune proposte emendative avanzate dal Governo prima che il Parlamento fosse impegnato nell'approvazione della legge finanziaria e di bilancio, fermi restando i punti relativi ad una simmetria tra la concessionaria radiotelevisiva pubblica Rai e Mediaset sia in merito alla terza rete che all'uso delle nuove tecnologie: su questi temi aspetta segnali di disponibilità da parte del Governo e dei Gruppi di maggioranza.

Il senatore SEMENZATO ritiene che sia piuttosto difficile poter procedere separatamente alla costituzione dell'Autorità di garanzia per le telecomunicazioni e all'approvazione delle norme antimonopolistiche. Infatti, oltre agli interessi in gioco allo stato attuale nel sistema delle telecomunicazioni, ed in particolare dell'emittenza radiotelevisiva, devono essere considerati anche gli interessi dei consumatori, il rapporto dell'emittenza radiotelevisiva nazionale con quella locale e il problema più generale del pluralismo a favore di coloro che dovranno entrare in questo settore nel momento della liberalizzazione. Ritiene quindi che alcuni temi fondamentali debbano essere contemporaneamente affrontati. A tale riguardo, la proposta di costituzione di un comitato ristretto potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per un esame congiunto di tutti i nodi fondamentali della materia.

Il senatore ERROI esprime in particolare una forte preoccupazione per l'insistenza di un dualismo, nel mercato dell'emittenza radiotelevisiva, che le forze del Polo della libertà ribadiscono tra la concessionaria pubblica Rai e la società Mediaset mentre il Parlamento ha un problema più ampio di pluralismo da garantire su tutto il mercato delle telecomunicazioni. Le norme *antitrust*, infatti, devono andare proprio in questa direzione e debbono essere attentamente considerate al pari della costituzione dell'Autorità garante per le telecomunicazioni.

Il senatore FALOMI ritiene che le proposte fin qui avanzate debbano essere tutte attentamente valutate sia dal Governo che dai Gruppi di maggioranza tanto in relazione agli aspetti procedurali quanto a quelli di merito. Ritiene tuttavia che la parte relativa al merito non possa essere scavalcata dalle questioni procedurali e soprattutto che il problema degli emendamenti e dei subemendamenti presentati ai provvedimenti in esame non possa essere facilmente superato senza un chiarimento. Quanto poi ai problemi richiamati dal senatore Bosi fa presente che l'attenta considerazione degli interessi in gioco nel settore dell'emittenza radiotelevisiva non può portare all'ignoranza degli interessi di chi a questo settore deve poter accedere una volta liberalizzato l'intero mercato delle telecomunicazioni. Infine, in merito a quanto affermato dal senatore De Corato, fa presente che la costituzione di una Autorità garante

delle telecomunicazioni senza l'approvazione di una normativa antimonopolistica sarebbe scarsamente comprensibile.

Interviene quindi il senatore BALDINI che sottolinea come i termini per la ripresa di un dialogo tra maggioranza e opposizione sul provvedimento in esame - dialogo mai venuto meno da parte del suo Gruppo - debbano riprendere le mosse dalle posizioni raggiunte prima della sospensione dei lavori del Parlamento per le festività natalizie. Su alcuni temi, come ricordato dal senatore De Corato, si era infatti giunti ad importanti punti di equilibrio dai quali sarebbe opportuno ripartire. Fa inoltre presente l'inutilità di una presa di posizione formale sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame che in questa fase appare del tutto prematura. Richiama infine l'attenzione del ministro Maccanico sulla volontà espressa unanimemente dal Parlamento, in tema di privatizzazione della concessionaria radiotelevisiva Rai, chiedendo quali sono i provvedimenti che il Governo intende adottare al riguardo.

Il senatore CÒ dichiara in primo luogo di apprezzare lo sforzo fatto dal Governo per emanare dei provvedimenti volti a gestire la complessità di un settore delicato come quello delle telecomunicazioni con i due disegni di legge presentati. Ritiene tuttavia che la materia debba essere trattata in modo unitario. È infatti da chiedersi quale sia il senso, ad esempio, dell'approvazione di una Autorità *antitrust* per le telecomunicazioni senza l'approvazione di norme antimonopolistiche. A tale riguardo, pertanto, la proposta avanzata dal senatore De Corato non può essere accettata dalla sua parte politica, proprio per una questione di sostanza. Dichiarò invece di condividere pienamente le preoccupazioni espresse dal ministro Maccanico sui rischi che il Paese correrebbe nell'approvare con ritardo questa normativa. Si dichiara infine favorevole ad una eventuale riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BESSO CORDERO, relatore, ritiene che il ritiro degli emendamenti presentati al provvedimento potrebbe rappresentare un atto concreto di disponibilità per la ripresa dei lavori della Commissione. Tali emendamenti rappresentano infatti un ostacolo di non piccolo conto. Esprime invece forti timori che la riapertura di un termine per la presentazione di ulteriori emendamenti potrebbe vanificare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione. A tale ultimo riguardo ricorda peraltro che, insieme al senatore Rognoni, relatore sul disegno di legge n. 1138, aveva elaborato alcuni emendamenti sui quali è forse possibile riprendere un dialogo con le forze di opposizione. Un'utile traccia potrebbe inoltre essere rappresentata dai contenuti dell'ordine del giorno che il Senato ha approvato in fase di conversione in legge del decreto-legge n. 545 sopra ricordata. Ritiene infine che la materia relativa alla costituzione dell'Autorità di garanzia per le telecomunicazioni debba essere esaminata unitariamente non soltanto con le norme *antitrust* ma anche con tutte quelle relative alla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, ivi compreso quello dell'emittenza radiotelevisiva.

Il ministro MACCANICO dichiara che il Governo prenderà atto delle soluzioni procedurali che la Commissione riterrà più opportuno adotta-

re per riprendere i lavori sul provvedimento in esame. Riguardo alle questioni di merito ribadisce invece come i nodi tematici siano stati ampiamente individuati e come la questione da affrontare in modo concreto sia ancora quella del regime transitorio. Ricorda quindi che in fase di approvazione del decreto-legge n. 545 le forze politiche presenti in Parlamento e il Governo avevano raggiunto un importante accordo sui tempi del lavoro parlamentare e un impegno a varare in ogni caso le norme relative all'Autorità di garanzia per il settore delle telecomunicazioni entro il 15 marzo prossimo. La proposta del senatore De Corato si rifà probabilmente proprio a quegli impegni. Rispondendo quindi alle obiezioni del senatore Bosi in merito alle norme transitorie fa presente che, nella ricerca di un punto di equilibrio, l'azione del Governo deve tenere fermi alcuni principi contenuti nella Costituzione e porre in essere una normativa che non sia punitiva nei confronti di chi opera in questo settore ma che salvaguardi il pluralismo. Infine, in merito al problema degli emendamenti presentati al provvedimento in esame, ritiene che esso non debba essere nè particolarmente drammatizzato nè sottovalutato; è tuttavia da rilevare che la presenza di un alto numero di emendamenti non collima con le dichiarazioni di disponibilità avanzate da più parti.

Interviene infine il presidente PETRUCCIOLI il quale, nell'obiettivo di rendere il più possibile efficaci i lavori della Commissione (che ormai da parecchi mesi è impegnata nell'esame dei provvedimenti di riforma del settore delle telecomunicazioni), e nella oggettiva considerazione che vi è una stretta connessione tra tutti i temi che i disegni di legge prendono in esame, propone la costituzione di un Comitato ristretto, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento da lui presieduto e di cui facciano parte un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare oltre al relatore sul disegno di legge n. 1021, nonchè il senatore Rognoni quale relatore del disegno di legge n. 1138. Tale Comitato avrà infatti modo di valutare tutti gli emendamenti presentati e l'opportunità di elaborare un testo che raggiunga un punto di equilibrio su tutti questi temi.

Posta ai voti, la proposta di costituire un Comitato ristretto è accolta.

Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione a comunicare alla Presidenza i nomi di coloro che faranno parte del Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*  
(R029 000, C08ª, 0011°)

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la definizione del programma dei lavori della Commissione della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**52ª seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1997**

(Parere al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)  
(R139 b 00, C09ª, 0001ª)

Riferisce alla Commissione sullo schema di decreto interministeriale in titolo il senatore SARACCO, il quale sottolinea che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in merito al riparto, per l'anno 1997, dei fondi stanziati sul capitolo 1278 con riferimento agli stanziamenti da erogare ad Enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi riguardanti i contributi di cui alla tabella A allegata alla citata legge. Il relatore da quindi conto di un raffronto tra il riparto effettuato nel 1996 e il riparto, sottoposto, all'esame della Commissione, dal quale emergono alcune differenze, riconducibili anche alla riduzione di circa un miliardo e mezzo, che ha subito il citato capitolo nel bilancio in corso; in relazione a tale circostanza il relatore precisa di essersi posto il problema di valutare quale sia l'effettivo ambito di discrezionalità di cui può godere l'amministrazione in relazione alle modalità di riparto dei fondi e di avere appurato che tale ambito risulta assai ridotto, in quanto i contributi sono in larga parte derivanti da specifiche disposizioni di carattere normativo o anche in attuazione di convenzioni internazionali. Desidera peraltro sottolineare che la disposizione di cui all'articolo 10, previsiva del prescritto parere parlamentare, prevede che alle Commissioni parlamentari competenti vengano altresì inviati i rendiconti an-

nuali dell'attività svolta dagli enti beneficiari dei contributi (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio). Sottolineata quindi l'opportunità di dare piena applicazione a tale prescrizione legislativa ai fini di una completa informativa delle Commissioni parlamentari competenti, preannuncia, tenuto conto delle considerazioni dianzi esposte, un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore CUSIMANO sottolinea preliminarmente che la questione è stata più volte oggetto di esame da parte della Commissione agricoltura, che ha anche approvato il 28 novembre 1995, in sede di esame dell'A.S. n. 2297 della passata legislatura (di conversione del decreto-legge n. 727 del 1994), l'ordine del giorno n. 1 che impegnava il Governo (che ha in quella sede fornito ampie assicurazioni, poi ribadite in successive occasioni) a sostenere, tenuto conto degli sviluppi scientifici realizzati a livello internazionale, programmi di ricerca intesi a valorizzare le proprietà di difesa della salute dei prodotti agro-alimentari mediterranei. Esprime pertanto stupore per la mancata previsione, all'interno dello schema di decreto in esame di tale finalità di spesa, sottolineando che non tutti gli stanziamenti inclusi possono essere considerati «vincolati», come sostenuto dal relatore. Dopo aver fornito ulteriori precisazioni in ordine al progetto citato (che doveva essere affidato all'Istituto superiore di nutrizione e all'Università Cattolica), avanza anche a nome dei senatori Reccia, Germanà, Magnalbò, Minardo, Misserville, Bucci, Antolini e Bettamio una proposta di parere condizionata alla riformulazione del decreto interministeriale in esame, al fine di prevedere l'assegnazione di 3 miliardi e mezzo all'attuazione del progetto di ricerca inteso a valorizzare le proprietà anticancerogene dei prodotti agro-alimentari mediterranei, cointeressando all'attuazione, insieme con l'ente presentatore del progetto, l'Istituto nazionale della nutrizione; invita pertanto il Governo a identificare una soluzione concordata che possa dare accoglimento a tale importante istanza.

Il senatore GERMANÀ osserva che la Commissione per la seconda volta viene chiamata ad esprimere il suo parere in ordine alla elargizione di contributi, convenendo sull'esigenza, cui ha fatto cenno il relatore, di acquisire chiarimenti sulle finalità dei finanziamenti erogati; la presentazione dei rendiconti è infatti importante al fine di evitare sperperi di fondi pubblici, che vanno spesi nel modo migliore, proprio in un momento in cui larghe fasce della popolazione versano in difficoltà economiche, anche per evitare che, il prossimo anno, si riproduca una situazione analoga.

Il sottosegretario BORRONI, con riferimento alla richiesta avanzata dal senatore Cusimano e da altri senatori, assicura che acquisirà ulteriori notizie in relazione al problema sollevato.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha preso atto delle assicurazioni fornite dal Rappresentante del Governo, ha la parola il senatore PIATTI

il quale sottolinea l'opportunità di acquisire altresì gli ulteriori elementi di documentazione indicati dal relatore.

Si associa a tale richiesta il senatore BUCCI.

Il presidente SCIVOLETTO, nel convenire sull'opportunità delle integrazioni informative emerse dal dibattito, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro il 4 febbraio prossimo.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

*SU DI UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE AVANZATA DALLA COMMISSIONE*

(A007 000, C09ª, 0028ª)

Il PRESIDENTE avvisa di avere informato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi (nella riunione odierna) che, in relazione alla esigenza avanzata da alcuni senatori (anche con riferimento all'esame del decreto-legge recante interventi urgenti in agricoltura, poi convertito dalla legge n. 642 del 1996) di avere accesso alla documentazione sulle consegne di latte trasmessa dalle Associazioni di produttori all'AIMA, è pervenuto alla Presidenza - in risposta ad una sua lettera di richiesta al Ministro competente - l'assenso del Ministro a consentire la consultazione della banca dati del settore latte; precisa altresì che è in corso di completamento l'istruttoria di carattere tecnico, conseguentemente attivata dagli uffici competenti e che tale forma di collegamento informatico, ove la Commissione così convenga, potrà essere disponibile per i senatori in tempi ravvicinati.

Conviene la Commissione.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### ***(1863) Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari***

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PETTINATO, il quale sottolinea che con il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, è stata istituita la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse dei bovini all'atto della macellazione; osserva peraltro che detta tabella è stata, a decorrere dal 1984, applicata solamente ai bovini macellati conferiti all'intervento pubblico. Il successivo regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, ha ulteriormente previsto che a decorrere dal 1992 tutte le carcasse macellate in stabilimenti riconosciuti e provvisti di bollo CEE siano classificate ed identificate in base alla tabella adottata con il citato regolamento.

Il relatore sottolinea che tale normativa tutela gli interessi del produttore e contribuisce, al contempo, a rendere il mercato più trasparente e fluido. Dà quindi conto dell'articolo 1 (che stabilisce l'obbligatorietà

della classificazione e fissa il meccanismo di rilevazione dei prezzi di mercato); dell'articolo 2 (in materia di individuazione delle norme tecniche) e dell'articolo 3 (in materia di sanzioni amministrative per i contravventori). In considerazione degli obiettivi di razionalizzazione della normativa, ne raccomanda l'approvazione alla Commissione.

Dopo che il Presidente ha informato che devono ancora pervenire alcuni dei prescritti pareri, la Commissione rinvia il seguito della discussione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**77ª Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**(n. 51) Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS)**

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b 00, C11ª, 0007ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione per il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, nella seduta di ieri il relatore Cortelloni si era riservato di integrare la relazione introduttiva e gli dà pertanto la parola.

Il relatore CORTELLONI osserva che nella relazione preposta al testo dell'articolato si pone in evidenza come il sistema di finanziamento del Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, realizzato tramite il prelievo contributivo sulle retribuzioni, si è da tempo rivelato insufficiente a garantirne l'equilibrio finanziario, anche a causa delle favorevoli condizioni di accesso ai trattamenti pensionistici, che hanno determinato un notevole incremento dei fruitori di essi. La discussione dovrà rivolgere quindi una particolare attenzione alle cause strutturali di tale situazione, poichè, secondo il relatore, non sembra che il Governo abbia affrontato questo problema in modo esauriente e traendone le dovute conseguenze sul piano delle misure da adottare.

Il relatore ricorda quindi che la delega contenuta all'articolo 2, comma 22, della legge n. 335 del 1995, relativa all'armonizzazione della normativa previdenziale del Fondo, ha indicato alcuni principi direttivi, quali la determinazione delle basi contributive e pensionabili sulla base di quanto è previsto per l'assicurazione generale obbligatoria, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive; la previsione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi del regime contributivo, di cui all'articolo 1 della citata legge n. 335; la revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni, secondo i criteri di flessibilità ed omogeneità fissati dall'articolo 2 della stessa legge di riforma pensionistica e l'allineamento dell'insieme delle prestazioni al regime normativo previsto per l'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le peculiari situazioni professionali e lavorative presenti nel settore interessato.

Ricordato che il provvedimento di armonizzazione del Fondo di previdenza dei lavoratori dello spettacolo deve essere adottato, secondo la citata delega recata dalla legge n. 335, senza determinare oneri aggiuntivi, il relatore fa presente che, in sede di predisposizione del provvedimento all'esame, le organizzazioni sindacali di categoria hanno rappresentato al Governo alcune esigenze relative alla necessità di procedere, contestualmente alla ridefinizione dell'assetto previdenziale del settore, alla riforma del sistema di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, nonché al problema di rideterminare la platea degli iscritti al Fondo, in considerazione dell'emergere di nuove figure professionali, e all'adozione di interventi di sostegno del reddito per alcune specifiche professionalità. È stato altresì rilevato che il massimale contributivo annuo di 132 milioni di lire, introdotto dalla legge n. 335 del 1995 per il sistema contributivo, può determinare squilibri nel mercato del lavoro, viste le peculiari condizioni lavorative di alcune figure professionali, specialmente artistiche e tecniche, che possono conseguire il massimale stesso anche con una sola giornata di lavoro.

La parte datoriale, dal canto suo, ha sollevato varie questioni, indicando in particolare la necessità di operare per la riduzione del costo del lavoro, particolarmente gravoso per un settore in grave e diffusa crisi.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore rileva che le numerose richieste e osservazioni delle parti sociali sono state recepite, nel testo all'esame, per molti aspetti. Per quanto riguarda il limite dell'età pensionabile, in accoglimento di alcune richieste di parte sindacale, sono stati confermati quelli più bassi per alcune categorie, in considerazione delle peculiari caratteristiche delle attività svolte, mentre sono stati elevati, anche se non omogenizzati pienamente con quelli vigenti nel sistema generale, i limiti di età per altre categorie, pur riconosciute meritevoli di tutela, sempre secondo un criterio di gradualità. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, sono stati introdotti meccanismi per l'accredito delle giornate di contribuzione al fine di favorire l'accesso alle prestazioni di talune categorie, occupate in modo saltuario, sempre in accoglimento delle richieste sindacali. Tali richieste sono state accolte anche per quel che concerne le modalità di calcolo delle pensioni, e il regime delle contribuzioni. L'istituto della rivalsa, oggetto di diverse e contrastanti richieste da parte dei rappresentati dei lavoratori e dei datori di lavoro, è stato riformato

in relazione alla dinamica inflattiva, secondo le disposizioni del comma 7 dell'articolo 1.

Il relatore passa quindi a illustrare in dettaglio l'articolato, soffermandosi, per quanto concerne l'articolo 1, riguardante il regime contributivo, in particolare sulle disposizioni relative ai criteri di determinazione della base imponibile e alle misure contro l'elusione; per quanto riguarda l'articolo 2, il relatore rileva che i soggetti assicurati vengono ripartiti in tre gruppi, a secondo che si tratti di lavoratori che prestino attività artistica o tecnica a tempo determinato connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli; che prestino comunque attività a tempo determinato ovvero che prestino attività a tempo indeterminato. L'inserimento dei lavoratori nei predetti gruppi determina il numero di contributi giornalieri richiesti per soddisfare il requisito dell'annualità della contribuzione. L'articolo 3 disciplina i diversi sistemi di calcolo del trattamento pensionistico da applicare in base all'anzianità contributiva ed assicurativa maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995, sulla base delle disposizioni vigenti per il regime generale introdotte dalla legge di riforma pensionistica. L'articolo 4, confermando in via generale, per l'età pensionabile, l'allineamento alla normativa prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, introduce un principio di gradualità e stabilisce deroghe motivate dalle specifiche attività lavorative svolte. Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 5, riguardante le pensioni di invalidità specifiche, sull'articolo 6 che estende al regime specifico dell'ENPALS la normativa vigente in tema di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria e sull'articolo 7, recante norme transitorie e finali che precisano, tra l'altro, che le disposizioni del provvedimento in titolo non si applicano nei confronti dei calciatori e degli allenatori di cui alla legge n. 336 del 1973, nonché degli sportivi di cui alla legge n. 91 del 1981, ancorchè assicurati all'ENPALS.

In conclusione, il relatore, nell'esprimersi in linea di massima in senso favorevole sul complesso delle disposizioni recate dallo schema di provvedimento in titolo, sottolinea l'esigenza di affrontare il tema della riforma della previdenza dei lavoratori dello spettacolo nella prospettiva di un più generale progetto di riassetto dell'ENPALS che ne rivitalizzi e ne rilanci l'attività complessiva.

Il Presidente informa quindi la Commissione che il relatore ascolterà mercoledì 29 gennaio, alle ore 9, in sede informale, le associazioni e le organizzazioni sindacali che hanno chiesto di essere ascoltate sul merito del provvedimento in esame. I senatori interessati potranno ovviamente prendere parte all'incontro.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale**

**(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione**

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il presidente SMURAGLIA, il quale rileva preliminarmente che la materia trattata dai due disegni di legge coincide solo per la parte relativa alla disciplina del lavoro interinale,

oggetto esclusivo del disegno di legge n. 449, mentre il disegno di legge n. 1918, d'iniziativa del Governo, affronta altri temi. Esso, infatti, si propone di dare attuazione ad una parte significativa del programma di Governo e trae origine dal recente Accordo sul lavoro, stipulato tra il Governo e le parti sociali nel settembre dello scorso anno e volto a realizzare un disegno strategico per lo sviluppo e l'occupazione. L'Accordo, come è noto, si articola in diversi punti, aventi ad oggetto le politiche della formazione, della ricerca e dell'innovazione; la promozione dell'occupazione; la politica delle infrastrutture e di riqualificazione della domanda; gli interventi nelle aree svantaggiate e i contratti di area. Alcuni di questi temi trovano una definizione puntuale nell'Accordo stesso, mentre altre parti necessitano di essere attuate per via legislativa. Per alcuni aspetti, sui quali non è stata invece raggiunta l'intesa piena e che sono indicati nella premessa al testo dell'Accordo stesso, il Governo si è riservato inoltre di assumere autonome iniziative. Si tratta in particolare della proroga di un terzo anno del contratto di formazione lavoro nel Mezzogiorno, limitatamente ai casi di stabilizzazione del rapporto alla scadenza del secondo anno, con il mantenimento degli incentivi per l'anno aggiuntivo; del recepimento della direttiva comunitaria 93/104 sull'orario di lavoro, con l'impegno a determinarlo, in via di principio, in quaranta ore settimanali; della modifica del regime sanzionatorio per i contratti a tempo determinato.

Il disegno di legge n. 1918 - che si fonda sul concetto di flessibilità e contiene significative disposizioni in tema di delegificazione - oltre a disciplinare le questioni da ultimo richiamate, reca disposizioni in materia di lavoro interinale, di formazione professionale, di incremento e sostegno al rapporto di lavoro a tempo parziale e alla rimodulazione dell'orario di lavoro definito in via contrattuale, di avvio della riforma del contratto di formazione lavoro e dell'apprendistato.

Peraltro il completamento del processo di attuazione dell'Accordo del settembre 1996, tenuto conto che la materia dei contratti di area e delle relative incentivazioni è stata disciplinata nell'ambito della legge collegata alla legge finanziaria per il 1997, richiederà l'adozione di altri provvedimenti, in materia di orario di lavoro, di riforma della scuola dell'obbligo, della scuola secondaria e del sistema della formazione professionale, di riordino dell'intero comparto dell'apprendistato e dei contratti di formazione lavoro, di riforma dei servizi all'impiego - oggetto sia del testo già licenziato dalla Commissione lavoro del Senato sia dei provvedimenti che potranno essere emanati su tale materia in forza dell'esercizio della delega concessa al Governo nel disegno di legge relativo al decentramento di funzioni alle Regioni, attualmente all'esame della Camera dei deputati -, nonché l'emanazione di una normativa quadro per i lavori socialmente utili, di una legge delega per il settore *no profit* e di una normativa organica per quanto riguarda l'emersione del lavoro sommerso.

Come è stato accennato in premessa - prosegue il Presidente - alla disciplina del lavoro interinale è dedicata gran parte del disegno di legge n. 1918, e precisamente gli articoli da 1 a 11. Si tratta di una innovazione assai significativa - su una materia alla quale si è in passato guardato con sospetto, nella dottrina e nella legislazione - la cui introduzione era peraltro già stata proposta con l'Accordo del luglio 1993. Occorre

peraltro ricordare che ai fini della promozione dell'occupazione, l'incidenza di tale istituto è alquanto limitata - come lo stesso Ministro del lavoro ha avuto occasione, anche in Commissione, di ricordare - e i più autorevoli sostenitori di esso riconoscono che nei comparti nei quali è stato realizzato gli incrementi dell'occupazione non sono stati andati oltre la misura di circa il due per cento. La disciplina prevista dal Governo è assai analitica e all'articolo 1 indica tassativamente i casi nei quali è ammesso il ricorso al contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, e i casi nei quali esso è escluso. Il divieto di fornitura di lavoro temporaneo sussiste infatti per le qualifiche di esiguo contenuto professionale e nei casi di sostituzione di lavoratori in sciopero, di aziende che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi o a riduzioni di orario con conseguente sospensione del rapporto di lavoro, che non abbiano effettuato la prescritta valutazione dei rischi o risultino altrimenti inadempienti ad obblighi fondamentali in materia di sicurezza. Coerentemente con tale cauta impostazione, per due settori particolarmente delicati, quali l'agricoltura e l'edilizia, è previsto solo l'avvio di forme sperimentali di lavoro temporaneo. Per i contratti di fornitura di lavoro temporaneo e di prestazione di lavoro temporaneo sono obbligatori comunque la forma scritta e alcuni contenuti specifici, puntualmente indicati nell'articolato.

Il Presidente illustra quindi le parti del disegno di legge n. 1918 relative alle caratteristiche delle imprese fornitrici. Queste ultime devono essere società di capitali, costituite o partecipate anche da enti bilaterali o da enti pubblici territoriali, e per tutte è prevista l'iscrizione in un apposito albo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese fornitrici sono sempre tenute al versamento di un deposito cauzionale, di 500 milioni di lire, a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti, e una specifica disposizione, all'articolo 2, riguarda l'assenza di condanne penali a carico degli amministratori. Oltre alle società di capitali sono ammesse anche le società cooperative, che presentino specifiche caratteristiche, indicate al comma 3 dell'articolo 2.

La tipologia del rapporto fra impresa fornitrice e lavoratore può essere differenziata, a seconda che si tratti di un rapporto a tempo determinato, per la durata delle prestazioni richieste presso la società utilizzatrice, ovvero a tempo indeterminato, con diritto di esclusiva e con attribuzione di una indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore non sia occupato in una società utilizzatrice. Quest'ultima, dalla quale il lavoratore dipende per quanto concerne le istruzioni relative alla prestazione, è tenuta al rispetto dei contratti collettivi e degli obblighi in materia di tutela sanitaria e di sicurezza del lavoratore medesimo, ed è responsabile in solido con l'impresa fornitrice per quel che riguarda la retribuzione, che deve essere comunque in linea con quella dei dipendenti della società utilizzatrice. Specifiche norme disciplinano inoltre la formazione professionale e i diritti sindacali dei prestatori di lavoro temporaneo. Una particolare attenzione va infine rivolta alla peculiare disciplina che pone a carico della società fornitrice, sempre inquadrata nel settore terziario, i contributi previdenziali per i lavoratori in mobilità assunti *ad interim*, nonché all'articolato apparato sanzionatorio.

Passando all'esame delle altre materie disciplinate dal disegno di legge di iniziativa governativa, il Presidente si sofferma sull'articolo 12

che reca disposizioni di modifica del regime sanzionatorio per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Superando lo sfavore e le limitazioni normative che hanno caratterizzato in passato tale tipo di rapporto di lavoro, l'irrogazione della sanzione più grave - relativa alla conversione in contratto a tempo indeterminato - viene limitata alle violazioni più significative, quali la mancanza di forma scritta o la prosecuzione del rapporto per un tempo significativo alla scadenza del termine. Nelle altre situazioni di errore formale, viene prevista una sanzione esclusivamente risarcitoria. All'articolo 13 figurano disposizioni riguardanti la riduzione delle aliquote contributive in modo proporzionale a riduzioni e rimodulazioni per via contrattuale dell'orario di lavoro nonché la maggiorazione della riduzione stessa in caso di stipulazione di contratti di lavoro a tempo parziale in aree di crisi per lavoratori fra i 18 e i 25 anni; di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo parziale per lavoratori con contratti a tempo indeterminato che conseguono nei due anni successivi i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che siano assunti lavoratori in pari numero e per un eguale tempo di lavoro; di assunzione a tempo parziale di lavoratrici già occupate che rientrano nel mercato dopo almeno due anni di inattività. La proroga di un anno dei contratti di formazione lavoro nel Mezzogiorno è prevista invece all'articolo 14, mentre l'articolo 15 modifica la disciplina dell'apprendistato, che viene ammesso per tutti i settori di attività, per un'età compresa da 16 a 24 anni, elevati a 26 nelle aree di crisi e per una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 4 anni. Nella disciplina vigente i limiti di età sono compresi tra i 15 e i 20 anni e non è contemplato un limite minimo di durata, mentre il limite massimo di durata è fissato a 5 anni. Sono previste altresì iniziative di formazione, anche esterne, per un minimo di centoventi ore annue e viene introdotta in via sperimentale la figura del tutore da affiancare all'apprendista nelle diverse iniziative formative. La delega al Governo ad emanare norme regolamentari volte a ridefinire la materia dei rapporti di lavoro con contenuti formativi pone inoltre il problema della idoneità di una fonte di rango secondario ad attuare un riassetto assai complesso.

Il Presidente si sofferma quindi sull'articolo 16, che reca disposizioni in materia di riordino della formazione professionale prevedendo, tra l'altro, norme specifiche per quanto riguarda la formazione dei formatori e la trasformazione dei centri di formazione in agenzie, nonché sull'articolo 17, relativo a tirocini formativi e *stages*. L'articolo 18 autorizza la spesa di 26 miliardi di lire da destinare a progetti di lavori socialmente utili nel settore dei beni culturali e, a tale proposito, il Presidente ricorda che da parte di alcune rappresentanze dei lavoratori già impiegati nel comparto è stata avanzata la richiesta di stralciare la disposizione, al fine di consentirne una celere approvazione. L'articolo 19, infine, detta le disposizioni in materia di copertura finanziaria.

Il Presidente passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 449, che tratta in via esclusiva la materia del lavoro interinale, dettando una disciplina più sintetica rispetto a quella proposta del Governo. Il rapporto di lavoro temporaneo viene infatti ammesso in tutti i settori, con la sola eccezione della sostituzione dei lavoratori in sciopero e della destinazione ad imprese che abbiano proceduto a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti. Specifiche disposizioni sono inoltre previste per

quanto concerne i requisiti della impresa fornitrice –che deve essere una società per azioni o cooperativa con capitale non inferiore a 500 milioni –, l'obbligo di deposito cauzionale, nella misura di 200 milioni di lire, la mancanza di condanne penali degli amministratori e la previsione di un apposito albo. Viene altresì prescritta l'adozione della forma scritta per il contratto, con l'indicazione di contenuti specifici, viene disciplinata la possibilità del rinnovo del contratto medesimo, che comunque deve avere durata non superiore a quella determinata dalle esigenze produttive per far fronte alle quali esso è stato stipulato. Vengono inoltre definite le obbligazioni delle parti e, a tale proposito, va segnalato l'obbligo per il datore di lavoro di retribuire con eventuali maggiorazioni l'attribuzione di mansioni superiori a quelle concordate. Per tale aspetto, sia il disegno di legge n. 449 che il disegno di legge n. 1918 dovranno essere coordinati con le disposizioni vigenti in materia di attribuzione di mansioni superiori dettate dallo Statuto dei lavoratori. Poichè nel disegno di legge n. 449 il contratto di lavoro interinale è limitato, quanto alla durata, al periodo di effettiva prestazione, il comma 5 dell'articolo 6 prevede la corresponsione da parte dell'impresa utilizzatrice di una somma pari al dieci per cento della retribuzione complessivamente percepita dal lavoratore, al termine della scadenza del contratto al fine, presumibilmente, di garantire comunque una certa stabilità al reddito del lavoratore. Le sanzioni previste nel disegno di legge n. 449, inoltre, sono per alcuni aspetti anche più severe di quelle recate dal disegno di legge di iniziativa governativa.

Per la parte relativa al lavoro interinale, conclude il Presidente relatore, vi sono dunque punti di convergenza e punti di differenziazione tra i due disegni di legge, punti che dovranno essere accuratamente vagliati nel corso della discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Franco FRATTINI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

Il Presidente rende alcune comunicazioni sui lavori del Comitato alle quali segue una breve discussione.  
(A008 000, B65<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

*La seduta termina alle ore 14.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

Il presidente DEL TURCO avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, la seduta odierna non avrà più luogo.

(A008 000, B53ª, 0001°)

Il Presidente comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì, 28 gennaio 1997, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del Sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Giannicola Sinisi; II. Audizione del Direttore del Servizio centrale del programma di protezione dei collaboratori di giustizia, dottor Antonio Manganelli; III. Seguito della discussione sui lavori della Commissione.

Il Presidente comunica inoltre che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato nella medesima giornata di martedì 28 gennaio, alle ore 9, per definire le collaborazioni di cui la Commissione potrà avvalersi, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 509 del 1° ottobre 1996.

(R029 000, B53ª, 0001°)

*La seduta termina alle ore 13,20.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1997

#### **11<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente Scivoletto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1926) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670, recante proroga di termini:** parere favorevole con osservazioni.